

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Doc. VI
n. 1

REGISTRAZIONI CON RISERVA

EFFETTUATE DALLA CORTE DEI CONTI

*(articolo 26 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti,
approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214)*

1° ELENCO

(seconda quindicina del mese di aprile 1992)

—————
Comunicato alla Presidenza il 4 maggio 1992
—————



Corte dei Conti

SECRETARIATO GENERALE

ELENCO delle registrazioni con riserva effettuate dalla Corte dei conti nella seconda quindicina del mese di Aprile 1992.

P A R T E I - D E C R E T I

- 1) - Decreto del Presidente della Repubblica in data 16 marzo 1992, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige concernenti modifiche a norme di attuazione già emanate.

- 2) - Decreto del Presidente della Repubblica in data 16 marzo 1992, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige concernenti rapporti tra gli atti legislativi statali e precedenti leggi regionali e provinciali, nonché potestà di indirizzo e coordinamento.

Allegati: Copia autentica delle deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 83/E e 84/E e relativi atti.

P A R T E II - M A N D A T I

NEGATIVO

n. 83/E



LA

Corte dei Conti

a
SEZIONI RIUNITE

nell'adunanza del 22 aprile 1992.



OGGETTO: Richiesta di registrazione - ai sensi dello art. 25 del t.u. delle leggi sulla Corte dei conti approvato con r.d. 12 luglio 1934 n. 1214 e dell'art. 2 comma terzo lett. n) della legge 23 agosto 1988 n. 400 - dell'art. 6 del d.P.R. 16 marzo 1992, recante norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige concernenti modifiche a precedenti norme di attuazione.

Visto il d.P.R. 16 marzo 1992 recante norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige che modificano precedenti norme di attuazione dello stesso statuto;

Visto, in particolare, l'art. 6 di tale decreto che reca disposizioni sul giudice di pace per quanto attiene all'ambito della predetta Regione;

Vista la deliberazione n. 27 del 17-21 aprile 1992 della Sezione del controllo sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato, con la quale il predetto decreto è stato ammesso al visto ed alla conseguente registrazione, con esclusione del citato art. 6;

Vista la deliberazione in data 17 aprile 1992, con la quale il Consiglio dei ministri ha risolto che il citato art. 6 debba aver corso, ai sensi dell'art. 25 comma secondo, del t.u. delle leggi sulla Corte dei conti approvato con r.d. 12 luglio 1934 n. 1214 nonché del-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'art. 2 comma terzo, lett. n) della legge 23 agosto 1988 n. 400;

Vista l'ordinanza del Presidente della Corte dei conti n. 83/SR/E in data 18 aprile 1992, con la quale sono state convocate per l'odierna adunanza le Sezioni riunite in sede di controllo ai fini della pronuncia sulla richiesta del Governo;

Visto che tale ordinanza è stata comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministro per riforme istituzionali ed affari regionali con note della Segreteria delle Sezioni riunite n. 83-84/SR/E del 18 aprile 1992;

Udito il relatore, Consigliere dott. Carmelo GERACI, non intervenuti i rappresentanti dell'Amministrazione;

Ritenuto che, a seguito della richiesta del Governo, spetta alle Sezioni riunite procedere al riesame della menzionata deliberazione n. 27/1992 della Sezione del controllo, al fine di verificare la fondatezza delle motivazioni poste a fondamento della ricusazione del visto e della conseguente registrazione del citato art. 6;

Esaminati gli atti e constatato che non emergono elementi che inducano a ritenere superati i motivi per i quali la Sezione del controllo ha deliberato il rifiuto del visto e della conseguente registrazione;


Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 25 secondo comma, del menzionato t.u. n. 1214 del 1934, va ordinata la registrazione del citato art. 6, previa apposizione del visto con riserva;

P. Q. M.

ordina che l'art. 6 del d.P.R. 16 marzo 1992 recante norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige concernenti modifiche a precedenti norme di attuazione, sia registrato previa apposizione del visto con riserva.


Dispone che la presente deliberazione sia comunicata agli Uffici di Presidenza delle due Camere del Parlamento.

Per estratto dal verbale
IL SEGRETARIO GENERALE



Visto:

IL PRESIDENTE





n. 84/E

LA
Corte dei Conti

a
SEZIONI RIUNITE

nell'adunanza del 22 aprile 1992.

OGGETTO: Richiesta di registrazione - ai sensi dello art. 25 del t.u. delle leggi sulla Corte dei conti approvato con r.d. 12 luglio 1934 n. 1214 e dell'art. 2 comma terzo lett. n) della legge 23 agosto 1988 n. 400 - dell'art. 2 e dell'art. 3, commi quarto, quinto, sesto e settimo, del d.P.R. 16 marzo 1992, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di rapporti tra atti legislativi statali ed anteriori leggi regionali e provinciali, nonché di potestà statale di indirizzo e di coordinamento.

Visto il d.P.R. 16 marzo 1992 recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di rapporti tra atti legislativi statali ed anteriori leggi regionali e provinciali, nonché di potestà statale di indirizzo e di coordinamento;

Vista la deliberazione n. 28 del 17-21 aprile 1992 della Sezione del controllo sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato, con la quale il predetto decreto è stato ammesso a registrazione, con esclusione dell'art. 2 e dell'art. 3, commi quarto, quinto, sesto e settimo;

Vista la deliberazione in data 17 aprile 1992, con la quale il Consiglio dei ministri ha risolto che le citate disposizioni debbano aver corso, ai sensi dell'art. 25 comma secondo, del t.u. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934 n. 1214 nonché dell'art. 2, comma terzo lett. n) della legge 23 agosto

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1988 n. 400;

Vista l'ordinanza del Presidente della Corte dei conti n. 84/SR/E in data 18 aprile 1992, con la quale sono state convocate per l'odierna adunanza le Sezioni riunite in sede di controllo ai fini della pronuncia sulla richiesta del Governo;

Visto che di tale ordinanza è stata data comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministro per le riforme istituzionali ed affari regionali con note della Segreteria delle Sezioni riunite n. 83-84/SR/E del 18 aprile 1992;

Udito il relatore, Consigliere dott. Carlo CHIAPPINELLI, non intervenuti i rappresentanti dell'Amministrazione;

Ritenuto che, a seguito della richiesta del Governo, spetta alle Sezioni riunite procedere al riesame della menzionata deliberazione n. 28/1992 della Sezione del controllo, al fine di verificare la fondatezza delle motivazioni poste a fondamento della riconsiderazione del visto e della conseguente registrazione dei citati art. 2 e art. 3, commi quarto, quinto, sesto e settimo;

Esaminati gli atti e constatato che non sono emersi elementi che inducano a ritenere superati i motivi per i quali la Sezione del controllo ha deliberato il rifiuto del visto e della conseguente registrazione dei citati art. 2 ed art. 3, commi quarto, quinto, sesto e settimo;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 25, secondo comma, del menzionato t.u. n. 1214 del 1934, va ordinata la registrazione dei citati art. 2 e art. 3, commi quarto, quinto, sesto e settimo, previa apposizione del visto con riserva;

P. Q. M.

ordina che l'art. 2 e l'art. 3, commi quarto, quinto, sesto e settimo del d.P.R. 16 marzo 1992 recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di rapporti tra atti legislativi statali ed anteriori leggi regionali e provinciali, nonché di potestà statale di indirizzo e di coordinamento, siano registrati previa apposizione del visto con riserva.

Dispone che la presente deliberazione sia comunicata agli Uffici di Presidenza delle due Camere del Parlamento.

Per estratto dal verbale
IL SEGRETARIO GENERALE

Visto:

IL PRESIDENTE

Glorbone

P: *[Signature]*

[Signature]

[Signature]

REPUBBLICA ITALIANA

LEGGI 27, 92

La

Corte dei conti

in

Sezione del controllo

nell'adunanza del 17 aprile 1992

* * * * *

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 marzo 1992 recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, aventi ad oggetto la modifica di precedenti norme di attuazione dello stesso Statuto;

Vista la relazione in data 11 aprile 1992 del consigliere delegato al controllo sugli atti di governo;

Vista la lettera in data 15 aprile 1992 con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha rinunciato ai termini di comparizione previsti in favore del Governo;

Vista l'ordinanza in data 15 aprile 1992 con la quale il Presidente della Corte dei conti ha deferito alla Sezione del controllo, convocata per l'adunanza odierna, la pronuncia sul visto e sulla conseguente registrazione del provvedimento

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

suindicato;

Vista la nota, di pari data, con la quale è stata data notizia del deferimento predetto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Gabinetto e Dipartimento della funzione pubblica, nonché al Ministro per le riforme istituzionali e per gli affari regionali ed al Ministro del tesoro;

Visto l'art. 24, secondo comma, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161;

Udito il relatore cons. Gian Giorgio Paleologo;

Uditi i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri; non comparsi i rappresentanti delle altre Amministrazioni;

Ritenuto in

FATTO

Il 30 marzo 1992 è stato trasmesso alla Corte dei conti per il controllo di legittimità il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 marzo 1992, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, dirette a modificare precedenti norme di attuazione dello stesso statuto.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In sede di esame del predetto decreto sono emersi dubbi sulla legittimità dell'art. 6 che disciplina, nell'ambito della Regione Trentino-Alto Adige, la figura del giudice di pace.

Ha osservato, in proposito, l'ufficio di controllo che appare improprio il richiamo - contenuto nella Relazione al decreto, a giustificazione della potestà normativa esercitata - all'art. 94 del d.P.R. 31 agosto 1972, n.670 (approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

Ciò in quanto il conciliatore, contemplato dalla predetta norma, è figura assai diversa dal giudice di pace, per ciò che riguarda sia i requisiti soggettivi che le funzioni esercitate.

D'altro canto, la materia è attualmente disciplinata con disposizioni di legge ordinaria (artt. 40 e 41 della legge 21 novembre 1991, n. 374), in attuazione del disposto dell'art. 108 della Costituzione ("Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge").

Il consigliere delegato al controllo sugli atti di governo ha ritenuto che gli anzidetti profili di illegittimità concretino l'ipotesi di una

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

questione di massima di particolare importanza, direttamente proponibile all'esame della Sezione del controllo.

Pertanto, con relazione in data 11 aprile 1992, ha rimesso gli atti al Presidente della Corte dei conti ai sensi dell'art. 24, secondo comma, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161.

Il Presidente della Corte, con ordinanza in data 15 aprile 1992, ha deferito la pronuncia sul visto e sulla conseguente registrazione del decreto presidenziale alla Sezione del controllo ed ha convocato, a tal fine, la Sezione per l'adunanza odierna.

Nel corso di questa, i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno osservato che, avendo il giudice di pace assorbito le funzioni del conciliatore, è venuta a determinarsi la necessità di operare un raccordo fra la nuova disciplina e le disposizioni contenute negli artt. 94, 95 e 96 dello Statuto speciale. Lo stesso legislatore statale ha riconosciuto una contiguità tra i due istituti ed ha dettato, per la Regione Trentino-Alto Adige, una normativa speciale in lar-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ga misura ricalcata sulle disposizioni statutarie (artt. 40 e 41 della legge n. 374 del 1991).

Tale normativa, peraltro, è stata ritenuta un "vulnus" dello Statuto speciale, per cui si è fatto ricorso allo strumento delle norme di attuazione, al fine di integrare, ed in qualche punto di correggere, le indicazioni del legislatore nazionale.

Ad avviso dei rappresentanti della Presidenza del Consiglio, le integrazioni si sono rese necessarie per dare attuazione agli artt. 89 e 95 dello Statuto speciale, mediante una puntuale disciplina:

a) dell'accesso secondo la c.d. "proporzionale" agli uffici del giudice di pace ed ai posti del relativo personale di cancelleria; b) delle modalità di accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca; c) di un'opportuna alternanza nelle funzioni di "coordinatore" dell'ufficio del giudice di pace (alternanza che trova un precedente nella norma relativa alla Presidenza della sezione autonoma di Bolzano del tribunale di giustizia amministrativa); d) della procedura per l'istituzione delle sedi distaccate.

Conclusivamente, i rappresentanti della Presidenza del Consiglio hanno sostenuto la legittimità dell'art. 6 del decreto in esame.

DIRITTO

In data 30 marzo 1992 è stato trasmesso alla Corte dei conti per il controllo di legittimità il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1992, avente ad oggetto "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, concernenti modifiche a norme di attuazione già emanate"

La questione sottoposta all'esame della Sezione concerne la legittimità dell'art. 6 di tale decreto, che disciplina, nell'ambito della regione Trentino-Alto Adige, la figura del giudice di pace.

Il predetto giudice, istituito con legge 21 novembre 1991, n. 374, è un magistrato onorario appartenente all'ordine giudiziario il quale esercita la giurisdizione in materia civile e penale, nonché la funzione conciliativa in materia civile (art. 1, legge n. 374 del 1991). In conseguenza dell'introduzione del giudice di pace è stata abolita la figura del conciliatore prevista dal capo I del titolo II del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 - ordinamento giudiziario (art. 47, legge n. 374 del 1991. Ma v. anche artt. 17 e 39 della stessa legge).

Il legislatore nazionale, in considerazione della peculiare situazione delle regioni a Statuto speciale Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta (i cui Statuti, rispettivamente agli artt. 94 e 41, contemplano l'istituto del conciliatore) ha emanato per le stesse Regioni disposizioni di carattere particolare (artt. 40 e 41 della legge n. 374 del 1991)

In base a tali disposizioni, deroghe alla disciplina di carattere generale sono state introdotte per quel che concerne la nomina, la decadenza, la dispensa dall'ufficio dei giudici di pace. Inoltre, è previsto che il rilascio, la revoca e la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio delle funzioni del personale amministrativo sono di competenza del presidente della giunta regionale, mentre l'inquadramento del personale amministrativo in ruoli locali è demandato alla legge regionale. L'art. 40 della legge sopra citata dispone, infine, che gli aspetti non disciplinati espressamente saranno regolati con le norme regolamentari di coordinamento e di attuazione di cui al successivo art. 42, sentiti gli enti interessati.

Nella materia interviene ora l'art. 6 - la cui legittimità è sottoposta all'esame della Sezio-

ne - il quale, nel disporre che l'art. 40 della legge n. 374 del 1991 non si applica nella regione Trentino-Alto Adige, disciplina anche aspetti non regolati da quest'ultimo articolo, quali l'istituzione di sedi staccate dell'ufficio del giudice di pace, le piante organiche dei magistrati, l'alternanza dei giudici nelle funzioni di coordinatore (art. 15, legge n. 374 del 1991), gli organici del personale amministrativo.

La relazione trasmessa dalla Presidenza del Consiglio, unitamente al decreto presidenziale, giustifica la trattazione dell'istituto del giudice di pace in sede di attuazione dello Statuto speciale della Regione facendo riferimento all'art. 94 dello Statuto stesso, il quale concerne l'istituto del giudice conciliatore.

L'abolizione, da parte della legge n. 374 del 1991, della figura del conciliatore e la sua sostituzione con il giudice di pace avrebbe - si legge nella relazione - inciso "in senso limitativo nelle attribuzioni che lo Statuto intese assicurare in materia agli organi della Regione e ciò anche se la legge abbia inteso in qualche modo - peraltro con risultato insoddisfacente - tenere presente la indicata situazione".

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Risulta, dunque, da quanto precede che l'istituto del giudice di pace è stato disciplinato nel decreto in esame in virtù di una equiparazione tra tale figura e quella del giudice conciliatore.

Trattasi, peraltro, di un presupposto che non trova riscontro nella disciplina dei due istituti.

Così, mentre il giudice conciliatore aveva competenze solo in materia civile, il giudice di pace ha competenze anche in materia penale (artt. 35 ss., legge n. 374 del 1991); il giudice conciliatore svolgeva funzioni conciliative e contenziose, giudicando nel secondo caso secondo equità (artt. 113 s. c.p.c.), mentre il giudice di pace decide secondo equità solo le cause di valore non eccedente i due milioni di lire (art. 21, legge n. 374 del 1991). Inoltre, la competenza per valore del giudice di pace (cause di valore sino a cinque milioni, attuale competenza per valore del pretore) è notevolmente più elevata di quelle del conciliatore. Infine, a favore del giudice di pace è stata prevista una specifica competenza per materia (art. 17, legge n. 374 del 1991).

Anche dal punto di vista organizzativo, oltre che da quello funzionale, la legge n. 374 del

1991 tende ad avvicinare il giudice di pace al magistrato di carriera, diversamente da quanto previsto dalle abrogate norme di legge che riguardavano il conciliatore. Così, ad esempio, l'ufficio del giudice di pace non è più gratuito ed è richiesto il diploma di laurea per l'esercizio della relativa attività.

Può, pertanto, affermarsi che l'unico dato di un certo rilievo che le due figure hanno in comune è quello del carattere "onorario" dell'ufficio, onde non può ritenersi consentito desumere dalla menzione nello Statuto di competenze regionali concernenti il giudice conciliatore la sussistenza del potere di emanare norme di attuazione con riguardo al giudice di pace.

Nè, d'altro canto, la disciplina della materia può essere ricondotta alla c.d. capacità additiva che le norme di attuazione degli statuti speciali possono dispiegare, nel senso che può essere loro consentito integrare le disposizioni statutarie "aggiungendo ed esse qualche cosa che le medesime non contenevano" (Corte cost., sent. n. 20 del 1959).

Questa speciale capacità, infatti, deve pur sempre esprimersi nel rispetto delle norme costitu-

zionali (Corte cost., sent. nn. 136 del 1969 e 212 del 1984). Tale non è il caso delle disposizioni in esame, atteso che l'art. 108, primo comma, della Costituzione pone una riserva di legge ordinaria dello Stato in tema di ordinamento giudiziario, la quale esclude il settore dalle competenze delle Regioni anche a statuto speciale (Corte Cost., sent. nn. 4 del 1956, 112 del 1973 e 43 del 1982). In presenza di tale riserva la disposizione contenuta nell'art. 94 dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige assume il carattere di norma di carattere singolare (ciò è espressamente riconosciuto anche nella relazione che accompagna il decreto in esame), come tale di stretta interpretazione e non suscettibile di applicazioni analogiche.

Le illegittimità dell'art. 6 sotto i profili posti in rilievo esime dall'esaminare le ulteriori questioni che in caso contrario potrebbero porsi in relazione alla complessità di contenuto dell'articolo stesso, a fronte delle limitate competenze che lo Statuto speciale riconosceva alla Regione in ordine ai conciliatori (ed alle quali si erano uniformate le norme di attuazione emanate con il d.P.R. 1° febbraio 1973, n. 49).

Le stesse illegittimità non impediscono


XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'ammissione al visto, ed alla conseguente registrazione, degli altri articoli che non hanno formato oggetto di censura, data la scindibilità e non essenzialità delle disposizioni non conformi allo Statuto speciale ed alla Costituzione, rispetto alla restante disciplina contenuta nel decreto

P.Q.M.

ammette al visto ed alla conseguente registrazione il decreto in epigrafe, con esclusione dell'art. 6.

IL RELATORE




IL PRESIDENTE



121 APR 1992

Depositata in Segreteria il.....

DIRETTORE DELLA SEGRETERIA



REPUBBLICA ITALIANA

0001800000 11.28/92

La

Corte dei conti

in

Sezione del controllo

nell'adunanza del 17 aprile 1992

* * * * *

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 marzo 1992 recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di rapporti tra atti legislativi statali ed anteriori leggi regionali e provinciali, nonché di potestà statale di indirizzo e di coordinamento;

Vista la relazione in data 15 aprile 1992 del consigliere delegato al controllo sugli atti di governo;

Vista la lettera, in data 15 aprile 1992, con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha rinunciato ai termini di comparizione previsti in favore del Governo;

Vista l'ordinanza in data 15 aprile 1992, con la quale il Presidente della Corte dei conti ha deferito alla Sezione del controllo, convocata per l'adunanza odierna, la pronuncia sul visto e sulla

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

conseguente registrazione del provvedimento suindicato;

Vista la nota, di pari data, con la quale è stata data notizia del deferimento predetto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Gabinetto, nonché al Ministro per le riforme istituzionali e per gli affari regionali ed al Ministro del Tesoro;

Visto l'art. 24, secondo comma, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161;

Udito il relatore cons. Gian Giorgio Paleologo;

Uditi i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri; non comparsi i rappresentanti delle altre Amministrazioni;

Ritenuto in

FATTO

Il 30 marzo 1992 è stato trasmesso alla Corte dei conti per il controllo di legittimità il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 marzo 1992, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in tema di rapporti tra atti legislativi statali ed anteriori leggi regionali e provinciali, nonché in materia di potestà statale di indirizzo e di coordi-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

namento.

In sede di esame del predetto decreto sono sorti dubbi sulla conformità di talune sue disposizioni all'art. 107 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.

E' stato rilevato, infatti, che i limiti propri delle norme di attuazione dello Statuto sono stati superati dalle disposizioni contenute nell'art. 2, le quali disciplinano gli effetti della successione nel tempo delle leggi statali e locali, i limiti di applicabilità nel territorio regionale e provinciale degli atti legislativi statali, le condizioni e le modalità di impugnazione delle leggi della Regione e delle Province autonome dinanzi alla Corte Costituzionale.

Analoghi dubbi di legittimità sono sorti in ordine all'art. 3, il quale - nel secondo, quarto, quinto, sesto e settimo comma - restringe gli effetti degli atti governativi di indirizzo e di coordinamento alla sola determinazione degli obiettivi e dei risultati, sospende - in taluni casi a tempo indeterminato - l'efficacia dei predetti atti nel territorio della Regione e delle Province

autonome, interviene nella disciplina dei poteri della Corte Costituzionale nei giudizi relativi ai conflitti di attribuzione.

Ad avviso dell'ufficio di controllo sugli atti di governo tutte le disposizioni sopra indicate non si collegano in alcun modo a norme dello Statuto che in qualche modo autorizzino, sia pure in via indiretta, l'introduzione di deroghe così rilevanti ai principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato. Per quanto riguarda le disposizioni relative ai giudizi dinanzi alla Corte Costituzionale, il predetto ufficio ha osservato inoltre che nella materia l'art. 137, primo comma, della Costituzione dispone una specifica riserva di legge costituzionale.

Il consigliere delegato al controllo sugli atti di governo ha ritenuto che le questioni di legittimità emerse in sede istruttoria comportino la risoluzione di questioni di massima di particolare importanza.

Pertanto, con relazione in data 11 aprile 1992, ha direttamente rimesso gli atti al Presidente della Corte dei conti ai sensi dell'art. 24, secondo comma, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

21 marzo 1953, n. 161.

Il Presidente della Corte, con ordinanza in data 15 aprile 1952, ha deferito la pronuncia sul visto e sulla conseguente registrazione del decreto presidenziale alla Sezione del controllo ed ha convocato, a tal fine, la Sezione per l'adunanza odierna.

Nel corso di questa, i rappresentanti della Presidenza del Consiglio hanno confutato le osservazioni dell'ufficio di controllo, osservando, per quanto riguarda il primo comma dell'art. 2, che non sussiste alcun principio generale in virtù del quale il sopravvenire di una legge statale recante nuovi principi o norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica produca - qualora non diversamente previsto dalla legge stessa - l'effetto di abrogazione delle previgenti norme locali incompatibili.

Il riparto delle competenze legislative statali e regionali (o provinciali), articolato su un criterio di separazione per materia, escluderebbe l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale. Né può dirsi che le disposizioni dell'art. 2 non trovino radice nello Statuto speciale: questo, soprattutto negli artt. 4,

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5, 8, 9 e 105, prevede i limiti della legge regionale (e provinciale) nuova e però non disciplina il fenomeno dell'adeguamento ai principi sopravvenuti. Sicchè a ciò si è dovuto provvedere mediante norme di attuazione, sulla base di principi impliciti nelle disposizioni statutarie.

Quanto alle disposizioni relative ai decreti-legge, i rappresentanti della Presidenza del Consiglio, dopo aver illustrato i contrasti verificatisi in sede di Commissione paritetica, hanno osservato che nulla esclude che, in caso di effettiva necessità, un decreto-legge possa espressamente derogare alle disposizioni del primo comma, senza incontrare opposizione delle autonomie.

Infine, per quanto riguarda il secondo e il terzo comma dell'art. 2, è stato osservato che il parametro da invocare nel giudizio dinanzi alla Corte costituzionale sarebbe costituito dalle norme statutarie prevedenti i limiti della competenza legislativa regionale (e provinciale), integrati dall'art. 2, comma primo del decreto in esame e che le disposizioni concernenti forme e termini del giudizio dinanzi alla Corte costituzionale trovano fondamento nell'art. 97 dello Statuto speciale.

Per ciò che attiene all'art. 3, i rappresen-

tanti della Presidenza del Consiglio hanno rilevato che le disposizioni del secondo comma confermano, per la prima volta a livello di normativa para-costituzionale, l'autonomo potere dello Stato di emanare atti di indirizzo e di coordinamento valevoli nei confronti di tutte le Regioni (e delle Province di Trento e Bolzano), come d'altra parte è stato riconosciuto dalla consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale.

- Il perseguimento di tale risultato ha richiesto la creazione dei contrappesi che, dopo un dibattito talvolta aspro, sono stati inseriti nei commi quarto, quinto, sesto e settimo. Con le norme contenute nei predetti commi si è inteso riconoscere alle autonomie una garanzia per il pieno rispetto del principio di legalità, che la Corte costituzionale ha ritenuto valevole anche nei riguardi degli atti di indirizzo e di coordinamento.

DIRITTO

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 marzo 1992 sono state emanate norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di rapporti tra atti legislativi statali e anteriori leggi regionali e provinciali, nonché di potestà statale di indirizzo

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e di coordinamento.

Le questioni che la Sezione è chiamata a risolvere, nel corso del procedimento di controllo che precede la pubblicazione del decreto, riguardano la conformità degli artt. 2 e 3, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo comma, al testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Il primo dei predetti articoli disciplina il rapporto tra le leggi statali che dispongono in materie rientranti nella competenza legislativa (primaria o concorrente) della Regione e delle Province autonome (artt. 4, 5, 8 e 9 dello Statuto) e le leggi regionali o provinciali emanate anteriormente, che non risultano in armonia con la nuova legislazione statale.

Nel vigente ordinamento la materia non forma oggetto di una specifica disciplina. Qualora non diversamente disposto dalla nuova legge dello Stato (come di frequente accade), si applicano, pertanto, i principi generali in base ai quali le norme statali sopravvenute, purché immediatamente operative ed incompatibili con quelle locali, producono l'ef-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

fetto di abrogazione (art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale). Nelle ipotesi, infatti, in cui alla legislazione dello Stato è concesso intervenire nelle materie di competenza regionale, non sussiste separazione di competenze legislative, poichè nella stessa materia devono concorrere la legge statale e la legge regionale, l'una ponendo (e potendo successivamente modificare) i principi fondamentali, ed all'altra essendo riservato di porre le norme ulteriori (così, espressamente, Corte cost., sent. n. 40 del 1972). Solo nei casi in cui le innovazioni introdotte da una legge statale non richiedono esecuzione immediata o comportano la necessità di ulteriori svolgimenti, sorge un mero dovere di adeguamento da parte della normativa locale (cit. sent. n. 40 del 1972). Spetta, comunque, al giudice, nell'esame delle singole fattispecie, individuare la norma vigente, salvo il definitivo giudizio, nelle ipotesi controverse, della Corte costituzionale.

In contrasto con tali principi, l'articolo in esame prevede che in tutti i casi sia necessario un adeguamento della legislazione locale (da adottarsi ordinariamente nel termine di sei mesi dalla pubblicazione dell'atto legislativo statale) e che

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

in attesa dell'adozione dell'adeguamento stesso restino in vigore le disposizioni legislative regionali o provinciali preesistenti (primo comma).

L'immediata operatività nel territorio regionale è limitata alle leggi costituzionali, alle norme internazionali e comunitarie direttamente applicabili, nonché agli atti legislativi dello Stato nelle materie nelle quali alla Regione o alle Province autonome è attribuita delega di funzioni statali ovvero potestà legislativa integrativa ai sensi degli artt. 6 e 10 dello Statuto speciale (quarto comma). Una ulteriore rilevante deroga ai principi generali concernenti l'efficacia degli atti legislativi dello Stato è indirettamente prevista dal quinto comma, in relazione alla decretazione di necessità e di urgenza. L'apposizione dell'aggettivo "amministrativo" al potere di ordinanza ivi disciplinato comporta infatti - tenuto anche conto del carattere tassativo delle ipotesi di immediata esecutività delle norme statali contemplate nel quinto comma - l'impossibilità della diretta emanazione dei decreti-legge, anche se adottati in ambiti in cui è riconosciuto allo Stato un potere di intervento (in questo senso conclude espressamente la relazione governativa al decreto).

Nessuna delle anzidette previsioni si collega a norme dello Statuto speciale che, sia pure in via indiretta, autorizzino l'introduzione di deroghe ai principi dell'ordinamento giuridico che riguardano la successione delle leggi nel tempo e l'efficacia di queste nello spazio. E' bensì vero che la giurisprudenza della Corte costituzionale non ha escluso che le norme di attuazione possano avere contenuto "praeter legem", nel senso di integrare le norme statutarie "aggiungendo ad esse qualche cosa che le medesime non contenevano" (Corte cost., sent. n. 20 del 1959). Nel silenzio dello Statuto è, peraltro, indispensabile che la c.d. capacità additiva delle norme di attuazione si esprima nel rispetto dei principi costituzionali e corrisponda "all'esigenza di dar vita nell'ambito di ben definite autonomie regionali ad una organizzazione dei pubblici uffici e delle pubbliche funzioni che si armonizzi con l'organizzazione dello Stato nell'unità dell'ordinamento giuridico" (Corte cost., sent. nn. 136 del 1969 e 212 del 1984).

Questi caratteri non sono rinvenibili nelle disposizioni in esame, onde di esse deve dichiararsi l'illegittimità.

Considerazioni non dissimili valgono per le

disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'art. 2.

In base a tali disposizioni, le leggi regionali o provinciali non modificate nel termine di sessanta giorni, ferma restando la loro operatività, possono essere impugnate davanti alla Corte costituzionale. Vengono, al riguardo, dettate norme per disciplinare il termine di proposizione del ricorso e talune modalità del procedimento di impugnazione.

In relazione alle predette disposizioni deve osservarsi che il richiamo all'articolo 97 dello Statuto speciale, operato per legittimare l'introduzione della nuova forma di ricorso, appare improprio. Il citato articolo infatti, quand'anche non esclusivamente diretto ad integrare il ben diverso procedimento di impugnazione delle leggi regionali e provinciali disciplinato nell'art. 55 dello Statuto, contempla fattispecie non riconducibili a quelle previste nell'articolo in esame. Da ciò la conseguenza, tra l'altro, che il parametro di giudizio da invocare dinanzi alla Corte costituzionale non sarebbe costituito dalla Costituzione, dallo Statuto speciale o dal principio di parità tra i gruppi linguistici, ma sarebbe sostanzialmente ri-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

conducibile a norme aventi forza di legge ordinaria, non costituenti proiezione diretta delle previsioni statutarie.

Un ulteriore specifico profilo di illegittimità concerne poi le disposizioni che si riferiscono all'impugnazione delle leggi, atteso che in materia di condizioni, forme e termini dei giudizi di legittimità costituzionale l'art. 137, primo comma, della Costituzione dispone una specifica riserva di legge costituzionale, mentre a leggi ordinarie dello Stato è riservata l'emanazione delle altre norme necessarie per il funzionamento della Corte (secondo comma dello stesso articolo).

L'art. 3 del decreto disciplina la funzione statale di indirizzo e di coordinamento delle attività amministrative regionali e provinciali.

Della materia si è più volte occupata la Corte costituzionale che, in diverse occasioni, ha riconosciuto la legittimità degli atti di indirizzo e coordinamento, purchè sufficientemente delimitati da disposizioni di legge (sentenze nn. 150 del 1982, 162 del 1982, 245 del 1984), e ne ha affermato il valore vincolante anche nei confronti delle Regioni ad autonomia speciale (sent. nn. 340 del 1983, 49 del 1987 e 177 del 1988). Per le Regioni

ad autonomia ordinaria, v. art. 17 della legge n. 281 del 1970 e art. 3 della legge n. 382 del 1975).

Si tratta di una regolamentazione di rapporti non espressamente disciplinata dalla Costituzione e dalle altre leggi costituzionali, ma sicuramente riconducibile al principio fondamentale di unità (art. 5 Cost.) e che rappresenta il risvolto positivo di quel limite generale del rispetto dell'interesse nazionale e di quello delle altre Regioni che l'art. 117 Cost. e le corrispondenti disposizioni degli Statuti speciali espressamente impongono alla legislazione regionale (Corte cost., nn. 39 del 1971, 191 del 1976, 150 del 1982, 340 del 1983 e 177 del 1988. Per quanto riguarda le modalità di esercizio, v. art. 2, terzo comma, lett. d) e art. 12, quinto comma, lett. b), della legge 23 agosto 1988, n. 400).

L'esigenza, dunque, di assicurare il rispetto degli interessi unitari dello Stato, come tali insuscettibili di frazionamento o localizzazione territoriale, determina in capo alla Regione (e alle Province) ad autonomia speciale il vincolo del rispetto dell'atto governativo di indirizzo e coordinamento, il quale non può contenere disposizioni

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di dettaglio tali da provocare una ingiustificata compressione delle attribuzioni regionali o provinciali.

La Sezione non ritiene che si ponga in contrasto con tali principi il secondo comma dell'art. 3. Questo, infatti, nel confermare l'autonomo potere dello Stato di emanare atti di indirizzo e di coordinamento, si limita ad individuare nel rispetto degli obiettivi, ^{standards} e risultati stabiliti da tali atti la soglia massima delle interferenze compatibili con l'autonomia regionale o provinciale.

Considerazioni diverse valgono per altre disposizioni dell'art. 3, le quali si ispirano a principi in parte incompatibili con le stesse esigenze che stanno alla base della funzione di indirizzo e di coordinamento.

Tale è il caso del quarto, quinto e sesto comma, i quali prevedono la sospensione dell'efficacia degli atti attraverso i quali la funzione si esprime per trenta giorni o per il maggior periodo di tempo intercorrente fino alla pubblicazione della sentenza di decisione di eventuali conflitti di attribuzione da parte della Corte costituzionale (della quale vengono disciplinati taluni poteri). Tale è anche il caso del settimo comma, il quale

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

istituzionalizza l'inefficacia dell'atto di indirizzo e di coordinamento in tutti i casi in cui all'atto legislativo che lo prevede non abbia fatto seguito la corrispondente modificazione della legislazione regionale o provinciale.

Sussistono per tutte le predette disposizioni gli stessi profili di illegittimità posti in rilievo in relazione all'art. 2.

Non sono rinvenibili, infatti, nello Statuto speciale norme o principi che, in presenza di specifici e differenziati momenti di collegamento con le esigenze dell'autonomia, autorizzano l'emanazione di una disciplina che, in sostanza, fa dipende-

re dalle scelte della Regione o delle Province l'efficacia della funzione di indirizzo e di coordinamento. E' da escludere poi, per i motivi illustrati in precedenza, che con norme di attuazione dello Statuto possano essere disciplinate le modalità dei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.


Le illegittimità sopra rilevate non impediscono l'ammissione al visto, e alla conseguente registrazione, delle rimanenti disposizioni del decreto immuni da vizi, attesa la scindibilità delle disposizioni illegittime rispetto alla restante disciplina contenuta nel decreto stesso.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

P.Q.M.

ammette al visto e alla conseguente registrazione
il decreto in epigrafe, con esclusione dell'art. 2
e dell'art. 3, quarto, quinto, sesto e settimo com-
ma.

IL RELATORE



IL PRESIDENTE



21 APR 1992

Depositata in Segreteria il.....

DIRETTORE DELLA SEGRETARIA





Corte dei Conti

ATTI DI GOVERNO

IL CONSIGLIERE

Prot. n. 24

84/38/E

Al Sig. Presidente
della Corte dei conti
S E D E

Oggetto: D.P.R. in data 16 marzo 1992 - Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige concernenti rapporti tra atti legislativi statali ed anteriori leggi regionali e provinciali nonché potestà statale di indirizzo e coordinamento.

Prot. N. *8152*...../Sez. contr.
del *11 Aprile*.....1992.....

e, p.c. al Sig. Presidente di Sezione preposto al coordinamento del controllo preventivo e successivo sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato

S E D E

In data 30 marzo 1992 è stato trasmesso alla Corte dei conti per il controllo di legittimità il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1992, recante norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in tema di rapporti tra atti legislativi statali ed anteriori leggi regionali e provinciali, nonché in materia di potestà statale di indirizzo e coordinamento (doc. n. 1).

In sede istruttoria sono sorti dubbi sulla legittimità degli articoli 2 e 3, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo comma di tale decreto.

Il primo dei predetti articoli disciplina il rapporto tra le leggi statali che dispongono in materie rientranti nella competenza legislativa (primaria o concorrente) della Regione o delle Province autonome (artt. 4 e 5 dello Statu-

to: doc. n. 2) e le leggi regionali o provinciali emanate anteriormente, che non risultano in armonia con la nuova legislazione statale.

Nelle ipotesi del genere, il vigente ordinamento è nel senso che le norme statali sopravvenute, purchè immediatamente operative ed incompatibili con quelle locali, producono l'effetto di abrogazione (art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale). Nei casi, invece, in cui le innovazioni introdotte da una legge statale non richiedano esecuzione immediata o comportino la necessità di ulteriori svolgimenti, sorge un mero dovere di adeguamento da parte della normativa locale (v. Corte cost., sent. n. 40 del 1972: doc. n. 3). Spetta, comunque, al giudice, nell'esame delle singole fattispecie, individuare la norma vigente, salvo il definitivo giudizio, nelle ipotesi di dubbio, della Corte costituzionale.

In contrasto con tali principi, l'articolo in esame prevede che in tutti i casi sia necessario un adeguamento della legislazione locale (da adottarsi nel termine di sei mesi della pubblicazione dell'atto legislativo statale) e che in attesa dell'adozione dell'adeguamento stesso restino in vigore le disposizioni legislative regionali o provinciali preesistenti (primo comma). L'immediata applicabilità nel territorio regionale è limitata alle leggi costituzionali, alle norme internazionali e comunitarie direttamente applicabili, nonché agli atti legislativi dello Stato nelle materie nelle quali alla Regione o alle Province autonome è attribuita delega di funzioni statali ovvero potestà legislativa integrativa (quarto comma).

Non sembra allo scrivente che nello Statuto di autonomia siano rinvenibili norme che, sia pure in via indiretta, autorizzino l'introduzione di deroghe del genere ai

principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato. Anche qualora si ammetta che le norme di attuazione possano avere contenuto praeter legem, e cioè che possono integrare le disposizioni statutarie "aggiungendo ad esse qualche cosa che le medesime non contenevano" (Corte cost. sent. nn. 136 del 1969 e 212 del 1984: doc. n. 4), sembra da escludere che nel caso in esame sia stato rispettato il requisito del rispetto dei principi costituzionali o che le deroghe introdotte siano funzionali all'esigenza di dar vita, "nell'ambito di ben definite autonomie regionali, ad una organizzazione dei pubblici uffici e delle pubbliche funzioni che si armonizzi con l'organizzazione dello Stato nell'unità dell'ordinamento giuridico" (Corte cost. cit. sent. n. 212 del 1984).

I profili di illegittimità della nuova disciplina sono poi maggiormente rilevanti per le disposizioni sulla decretazione di necessità e urgenza, contenute nel quinto comma, qualora l'apposizione dell'aggettivo "amministrativo" al potere di ordinanza comporti - tenuto anche conto del carattere tassativo delle ipotesi di immediata esecutività delle norme statali contemplate nel comma precedente - l'impossibilità della diretta efficacia dei decreti-legge, anche se adottati in ambiti in cui è riconosciuto allo Stato un potere di intervento (in questo senso, cfr. la relazione governativa al decreto).

Sempre in tema di coordinamento tra la legislazione statale e quella locale, dubbi di legittimità si pongono anche in ordine alle disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'art. 2.

In base a tali disposizioni, le leggi regionali o provinciali non modificate nel termine di sessanta giorni, ferma restando la loro operatività, possono essere impugnate davanti alla Corte costituzionale. Vengono, al riguardo,

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dettate norme per disciplinare il termine di proposizione del ricorso e talune modalità del procedimento di impugnazione.

In relazione alle predette disposizioni deve osservarsi che il richiamo all'articolo 97 dello Statuto speciale, operato per legittimare l'introduzione della nuova forma di ricorso, appare improprio. Il citato articolo infatti è diretto ad integrare il ben diverso procedimento di impugnazione delle leggi regionali e provinciali, disciplinato nell'art. 55 dello Statuto, e contempla fattispecie non riconducibili a quelle previste nell'articolo in esame. Da ciò la conseguenza, tra l'altro, che il parametro di giudizio da invocare dinanzi alla Corte costituzionale non sarebbe costituito dalla Costituzione, dallo Statuto speciale o dal principio di parità tra i gruppi linguistici, ma da norme aventi forza di legge ordinaria.

Deve ricordarsi, inoltre, che in materia di condizioni, forme e termini dei giudizi di legittimità costituzionale, l'art. 137, primo comma, della Costituzione dispone una specifica riserva di legge costituzionale.

L'art. 3 del decreto disciplina la funzione statale di indirizzo e di coordinamento delle attività amministrative regionali e provinciali.

Della materia si è più volte occupata la Corte costituzionale che, in diverse occasioni, ha riconosciuto la legittimità degli atti di indirizzo e coordinamento, purchè sufficientemente delimitati da disposizioni di legge (sentenze nn. 150 del 1982, 162 del 1982, 245 del 1984), e ne ha affermato il valore vincolante anche nei confronti delle Regioni ad autonomia speciale (sent. n. 340 del 1983. Per le

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Regioni ad autonomia ordinaria, v. art. 17 della legge n. 281 del 1970 e art. 3 della legge n. 382 del 1975).

Si tratta di una regolamentazione di rapporti non espressamente disciplinata dalla Costituzione e dalle altre leggi costituzionali, ma sicuramente riconducibile al principio fondamentale di unità (art. 5 Cost.) e che rappresenta il risvolto positivo di quel limite generale del rispetto dell'interesse nazionale e di quello delle altre Regioni che l'art. 117 Cost. e le corrispondenti disposizioni degli Statuti speciali espressamente impongono alla legislazione regionale (Corte cost., nn. 39 del 1971 e 191 del 1976: doc. n. 5. Per quanto riguarda le modalità di esercizio, v. art. 2, terzo comma, lett. d) e art. 12, quinto comma, lett. b), della legge 23 agosto 1988, n. 400).

L'esigenza, dunque, di assicurare il rispetto degli interessi unitari dello Stato, come tali insuscettibili di frazionamento o localizzazione territoriale (cit. sent. n. 340 del 1983), determina in capo alla Regione (o alle Province) ad autonomia speciale il vincolo del rispetto dell'atto governativo di indirizzo e coordinamento, il quale può anche contenere disposizioni di dettaglio, purchè non così puntuali da provocare l'esaurimento delle attribuzioni regionali (o provinciali), a meno che non sussistano ragioni di estrema urgenza (Corte cost., n. 49 del 1987: doc. n. 6).

La disciplina della funzione governativa di indirizzo e di coordinamento contenuta nell'art. 3 del decreto si ispira a principi non coincidenti, ed in taluni casi incompatibili, con quelli sopra delineati.

Così, si prevede che gli atti attraverso i quali la funzione si esprime vincolano la Regione e le Province autonome soltanto al conseguimento degli obiettivi, risultati o standards in essi stabiliti (secondo comma), si dispone la

./.

sospensione dell'efficacia degli atti stessi per trenta giorni o per il maggior periodo di tempo intercorrente fino alla pubblicazione della sentenza di decisione di eventuali conflitti di attribuzione da parte della Corte costituzionale (della quale vengono disciplinati taluni poteri: v. quarto, quinto e sesto comma), si istituzionalizza l'inefficacia dell'atto di indirizzo e di coordinamento in tutti i casi in cui all'atto legislativo che lo prevede non abbia fatto seguito la corrispondente modificazione della legislazione regionale o provinciale (settimo comma).


In relazione a tutte le predette disposizioni sussistono dubbi di legittimità non dissimili da quelli formulati in ordine all'art. 2.

Non sembra, infatti, che nello Statuto speciale siano rinvenibili norme o principii che, in presenza di specifici e differenziati momenti di collegamento con le esigenze dell'autonomia, autorizzino l'emanazione di una disciplina che in sostanza, fa dipendere dalle scelte della Regione o delle Province l'efficacia della funzione di indirizzo e di coordinamento nè, tanto meno, che con norme di attuazione dello Statuto possano essere disciplinate modalità dei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

I sopra evidenziati profili di illegittimità degli artt. 2 e 3 del decreto in esame, ad avviso dello scrivente rendono necessaria la risoluzione di questioni di massima di particolare importanza.

Si trasmettono, pertanto, gli atti alla S.V. affinché voglia sottoporre le questioni sollevate all'esame della Sezione del controllo, ai sensi dell'art. 24, secondo comma, del T.U. 12 luglio 1934 n. 1214.

IL CONSIGLIERE



42

RELAZIONE

OGGETTO: Schema di decreto recante norme di attuazione dello Statuto Speciale per la Regione Trentino-Alto Adige concernente rapporti tra atti legislativi statali ed anteriori leggi regionali e provinciali nonchè potestà statale di indirizzo e coordinamento.

1. La norma di attuazione in argomento si prefigge di disciplinare due aspetti importanti del rapporto tra la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano da una parte e lo Stato dall'altra: il primo aspetto riguarda la validità delle leggi locali esistenti quando interviene una legge dello Stato; il secondo disciplina gli strumenti offerti ai tre enti territoriali (Regione e le due Province) di far valere le proprie peculiarità in presenza di un atto statale di indirizzo e coordinamento.

L'art. 1 è dedicato all'enunciazione di principi generali miranti a riconfermare la tutela delle minoranze come interesse nazionale, (concetto questo richiamato più volte dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale). Particolarmente nel comma secondo si è voluto richiamare la specificità della Provincia di Bolzano (anche qui in linea con la sentenza 242/89

della Corte Costituzionale) la cui tutela della minoranza tedesca si "ricollega" storicamente all'Accordo di Parigi del 5/9/1946, ma è "fondata" sullo Statuto Speciale.

Detta struttura dell'articolo evita pregiudizi alla posizione italiana circa l'attuazione dell'Accordo di Parigi dal quale viene escluso il "Pacchetto" che rimane una misura autonoma ed aggiuntiva del Governo italiano.

Con l'articolo 2 è stato disciplinato il rapporto tra legge regionale e/o provinciale e legge statale nella specifica situazione in cui quest'ultima viene a modificare la legislazione locale. Finora era compito autonomo dei Consigli regionali e, in mancanza della quale, si produceva l'effetto di abrogazione, ed era demandato al giudice attraverso l'analisi delle fattispecie individuare quale normativa fosse tuttora vigente e proporre, in caso di dubbio, il quesito avanti la Corte Costituzionale.

Con la disposizione in argomento viene fissato un termine entro il quale il Consiglio regionale e/o provinciale deve provvedere a modificare la propria legislazione (6 mesi). Trascorso tale termine il Governo può proporre ricorso entro 90 giorni impugnando la legge non modificata ai sensi dell'art. 97 dello Statuto di autonomia. Tale forma di ricorso oggi non esiste nella fattispecie prevista dalla legge che disciplina i ricorsi avanti la Corte Costituzionale (L. 87/53): l'ampio dibattito svoltosi in Commissione ha considerato valide tutte quelle posizioni dottrinali che conferivano autonomia propria a tale disposizione statutaria. Sarà comunque la stessa Corte a stabilire se e come tale norma statutaria potrà ricevere una

applicazione adeguata per quanto attiene a tale forma atipica di controllo delle leggi provinciali. Viene altresì fatto salvo il ricorso alla Corte Costituzionale per via incidentale da parte del giudice "a quo".

L'art. 3 è consacrato alla disciplina del rapporto tra Stato ed enti territoriali in presenza di un atto statale di indirizzo e coordinamento.

Va subito detto che tale articolo riconferma in via di principio un autonomo specifico potere dello Stato di emanare atti di indirizzo e coordinamento valevoli nei confronti di tutte le Regioni, ivi comprese le Province di Trento e Bolzano, come d'altra parte è stato riconosciuto dalla consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale.

La disciplina, pertanto, si è concentrata ad offrire alle Province una garanzia in più circa la verifica che l'atto emanato dallo Stato non sia invasivo di competenze proprie degli enti territoriali.

Nei primi due commi vengono fissati alcuni principi generali quali l'applicabilità degli atti statali di indirizzo e coordinamento a tutto il territorio regionale e provinciale, nonché il vincolo della Regione e delle Province al solo conseguimento degli obiettivi o risultati stabiliti in detti atti.

Il comma terzo istituisce una consultazione particolare che viene ad aggiungersi a quelle esperite con le altre regioni nell'ambito della Conferenza permanente di cui all'art. 12 della L. 400/88. Tale consultazione deve

concretizzarsi in una risposta da parte degli enti interessati entro venti giorni.

Il comma quarto concede una sospensione dell'efficacia dell'atto nei primi trenta giorni dei sessanta utilizzabili per l'impugnativa da parte delle Province. Tale sospensione prosegue se le Province propongono ricorso alla Corte Costituzionale sino alla pubblicazione della sentenza (comma 5).

Il comma sesto offre la possibilità al Governo di cautelarsi, qualora l'atto di indirizzo e coordinamento sia stato emanato per gravi ragioni, nel chiedere la non applicazione della sospensione prevista dalla norma. Trattasi in sostanza di un provvedimento specularmente antitetico a quello della sospensione dell'efficacia degli atti prevista dalla normativa generale che disciplina i ricorsi avanti alla Corte Costituzionale (L. 87/53).

In sostanza con l'art. 3 si soddisfano le richieste delle provincie autonome intese a ottenere garanzie sostanziali e procedurali in ordine all'impatto dell'atto statale di indirizzo e coordinamento sulla funzione amministrativa locale, confermando ad esse poteri di intervento idonei a prospettare e far valere, in via preliminare, la propria specificità con particolare riguardo alla tutela delle minoranze.

L'art. 4, nel riconfermare le fondamentali funzioni amministrative della regione e delle provincie, detta alcuni principi generali cui si deve attenere la legislazione e l'azione amministrativa statale. In questo ambito viene ribadito il divieto alla legislazione nazionale di attribuire agli organi

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

statali funzioni amministrative diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo Statuto speciale e le relative norme di attuazione. Viene ribadita altresì la collaborazione tra organi statali e provinciali nell'ambito della rispettiva azione amministrativa nonchè il divieto alla normativa nazionale di disporre spese, concedere direttamente o indirettamente finanziamenti o contributi per attività nell'ambito del territorio regionale o provinciale. Trattasi dell'applicazione di principi come, sopra detto, già esistenti nell'ordinamento in quanto previsti dallo Statuto e dalle norme di attuazione.

2. Il serrato dibattito svoltosi nelle diverse sedute della Commissione ha fatto registrare una sostanziale convergenza di consensi su tutta la normativa, salvo su alcuni punti specifici. In particolare sull'art. 1 si è registrata l'unanimità dei componenti la Commissione, pur auspicandosi da parte dei Commissari rappresentanti dello Stato che il riferimento all'Accordo di Parigi venisse effettuato sul mero piano storico (con esclusione di quello giuridico).

Sull'art. 2 alcuni punti sono rimasti controversi. Essi riguardano il comma quarto che indica quali leggi nazionali hanno immediata applicabilità e quindi non rientrano nell'iter previsto dai commi precedenti. L'iniziale schema governativo aveva incluso tutte le leggi nazionali rientranti nella potestà legislativa integrativa mentre i rappresentanti delle provincie autonome hanno insistito affinché fosse limitato ai casi previsti dagli articoli 6 e 10 dello Statuto Speciale. I rappresentanti statali hanno mantenuto la propria riserva. Infatti la potestà

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

attuativa o integrativa presuppone la vigenza della legislazione statale e la sua diretta applicabilità, considerato che quella locale è una legislazione soltanto di dettaglio e applicativa.


Il comma quinto dell'art. 2 ha riscosso il parere contrario di due rappresentanti dello Stato i quali richiedono l'eliminazione dell'aggettivo "amministrativo": i rappresentanti dello Stato hanno accettato,, loro malgrado, una forma generica che facesse salve le situazioni eccezionali, a condizione che tale forma potesse comprendere anche la decretazione d'urgenza del Governo (art. 77 della Costituzione); l'aggettivo inserito verrebbe ad escludere definitivamente questa eventualità.

Riguardo all'utilizzo dell'art. 97 dello Statuto previsto dai commi 2 e 3 si segnala che l'allora Ministro per gli Affari Regionali ha avuto occasione di manifestare al Presidente della Commissione dei "6" le proprie perplessità di tale forma di impugnativa, preoccupandosi della ricaduta che avrebbe avuto sulla Corte Costituzionale.

L'art. 4 ha trovato convergenze sostanziali di tutta la Commissione ad eccezione del comma 1 il cui parere contrario di due membri della Commissione riguarda la rigidità della disposizione che, nel far divieto alla legislazione nazionale di attribuire agli organi statali funzioni amministrative diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo Statuto speciale e le norme di attuazione, rischia di "ingessare" il sistema che non può reagire ove nuove fattispecie fossero introdotte nell'ordinamento in quanto non previste dalle norme di attuazione.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. Sono stati acquisiti i pareri dei Ministeri degli Affari Esteri, dell'Interno, del Tesoro e di Grazia e Giustizia. Da parte delle prime tre Amministrazioni è stato espresso parere favorevole, mentre il Ministero di Grazia e Giustizia ha fatto proprie le riserve dei rappresentanti dello Stato in seno alla Commissione ed ha avanzato dubbi sull'utilizzazione dell'art. 97 dello Statuto speciale, quale strumento per azionare l'adeguamento delle disposizioni legislative regionali e provinciali a principi e norme, costituenti limiti, recati da atto legislativo statale successivo.





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento Affari Regionali

VERBALE n. 729

Riunione del 12 dicembre 1991

Il giorno 12 dicembre 1991 alle ore 9.30 si è riunita la Commissione paritetica dei "12" per le norme di attuazione dello Statuto speciale del Trentino alto Adige.

Sono presenti tutti i Commissari tranne il Cons. Metalli che ha giustificato la sua assenza. Inoltre è presente il consulente Avv. Franco Favara.

Il Presidente Berloffia riferisce che dopo l'approvazione da parte della Commissione del parere sullo schema di decreto riguardante le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali ed anteriori leggi regionali e provinciali nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento e la trasmissione del parere stesso al Ministro Martinazzoli in data 28 marzo 1991, il Sen. Riz e il Pres. Magnago hanno chiesto che venga inserita all'art. 3 una precisazione circa la compatibilità tra atti amministrativi di indirizzo e coordinamento e legislazione autonoma nel caso in cui questa si trovi nella fase di "adeguamento" di cui all'art. 2, comma 1, dello schema di decreto.

Della richiesta è stato informato il Ministri con lettera del 16 maggio 1991 al quale -per ogni sua determinazione-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

è stato sottoposto il testo di un eventuale comma 7 aggiuntivo all'art. 3, concordato con i richiedenti dall'Avv. Favara dopo aver sentito in breve termine anche la Provincia di Trento. Il Pres. Berlofffa aggiunge di aver personalmente aderito al predetto testo e di aver trasmesso al Ministro un appunto di dissenso del Prof. Gizzi pure interpellato in merito.

Nei giorni scorsi, il Ministro ha chiesto che sull'eventuale comma 7 sia sentita la Commissione.

Il Pres. Berlofffa fa quindi distribuire il seguente testo in argomento e il parere del Prof. Gizzi che si allega al presente verbale: "L'atto di indirizzo e coordinamento emanato in applicazione di principi e norme recati da atto legislativo dello Stato di cui all'art. 2, comma 1, non vincola direttamente l'attività amministrativa della Regione e delle Province autonome per quanto permangono in vigore le disposizioni legislative regionali o provinciali incompatibili con i predetti principi e norme".

Il Sen. Riz con riferimento al 7° comma in discussione dichiara di non essere d'accordo sull'inciso: "di cui all'articolo 2 comma 1".

L'Avv. Favara ricorda che è stato scritto su richiesta del Sen. Riz anche se costituisce una garanzia superflua per cui non gli sembra pregiudizievole per le Province il richiamo all'art. 2 comma 1.

Il Prof. Gizzi ricorda di essere venuto a conoscenza, a suo tempo, e comunque dopo l'approvazione della norma di attuazione da parte della Commissione, del contenuto del settimo comma dell'art. 3 e di avere all'uopo predisposto le sue

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

osservazioni che sono state, come ha riferito il Pres. Berloff, trasmesse al Ministro Martinazzoli. Osserva che nella prima parte riguardante l'impatto fra legislazione statale e regionale, la norma di attuazione non trova l'uguale sul territorio nazionale. Nella seconda parte si dà vita ad un procedimento particolare relativamente agli atti amministrativi di indirizzo e coordinamento che prevedono sia la partecipazione della Provincia alla formulazione dell'atto sia una serie di impugnative che paralizzano gli atti di indirizzo e coordinamento. In sostanza, prosegue il Prof. Gizzi, si fa un ragionamento particolare, ossia si dice che, fin tanto che esistono normative provinciali l'atto di indirizzo e coordinamento non si applica, ma in tale maniera si viene a colpire al cuore l'atto di indirizzo stesso che, per sua natura, sovrasta la legislazione locale come ha più volte sostenuto la Corte Costituzionale in quanto ha come scopo interessi di carattere nazionale come tale non frazionabili. Tali atti di indirizzo e coordinamento li abbiamo limitati all'indicazione degli obiettivi da raggiungere. La incompatibilità degli atti stessi è oggetto di accertamento da parte della Regione e delle Province che vengono pertanto "consultate" come risulta dal comma 3. Inoltre prosegue il Prof. Gizzi molti atti di indirizzo e coordinamento sono emanati in attuazione di direttive che non sono immediatamente applicabili quindi con la norma di attuazione in parola verranno ad escludere tutti quegli atti connessi a direttive CEE per le quali lo Stato è ritenuto responsabile. Il Prof. Gizzi commenta infine la sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 1991 in materia di sanità ricordando che con le disposizioni in esame "gli atti di

grande riforma" non sarebbero nella Regione Trentino Alto Adige più applicabili. Conclusivamente si viene a rovesciare la natura di indirizzo e coordinamento che per sua natura si sovrappone alla legislazione locale. (Si allegano al presente verbale osservazioni aggiuntive predisposte dal Prof. Gizzi).

Il Prof. Gravina dichiara di associarsi a quanto detto dal Prof. Gizzi e in più aggiunge che poichè il 7° comma dell'art. 3 finisce con lo stravolgere tutto il testo della norma di attuazione se detto comma dovesse essere approvato voterà contro tutto il testo nel suo complesso, chiede quindi alla Segretaria che tale sua dichiarazione sia inserita nella relazione accompagnatoria della norma di attuazione.

Il Cons. Fera ritiene che se detto comma condiziona tutto il testo allora si può votare contro tutto il testo. Concorda con quanto rappresentato dal prof. Gizzi e aggiunge che, a suo avviso, esiste un elemento strutturale di confusione. Infatti l'atto di indirizzo e coordinamento vincola le Province solo al fine del rispetto degli obiettivi per cui prevedere il 7° comma dell'art. 3 può essere superfluo o dannoso.

Il Sen. Riz dichiara di avere la netta sensazione che si voglia rimettere tutto in discussione.

Il Prof. Gizzi ribatte al Sen. Riz che non si rimette in discussione nulla ma il dibattito riguarda solo il comma 7 che la Commissione non ha deciso. Conclude osservando che avendo l'art. 3 risolto in modo compiuto il problema, non vede necessario un comma che, o superfluo quanto detto in precedenza o, comunque, rende contraddittorie le disposizioni dei vari commi dell'art. 3.

L'Avv. De Carneri osserva che a suo avviso una precisazione come quella contenuta nel comma 7 non sembra necessaria ma - conclude - se la Provincia di Bolzano insiste voterà a favore senza il riferimento all'art. 2 comma 1.

Il Pres. Berlofffa decide di mettere ai voti il 7° comma dell'art. 3 dopo che il Dott. Grigolli, il Pres. Malossini e il Dott. Magnago hanno manifestato appoggio alla proposta che ritengono opportuna perchè chiarisce i rapporti per il caso in cui l'atto di indirizzo e coordinamento risulti incompatibile rispetto a quanto previsto da una legge regionale o provinciale non ancora adeguata (secondo il procedimento definito nello schema) alla legge statale in base alla quale è stato emanato il predetto atto amministrativo del Governo.

Il Prof. Gizzi, il Cons. Fera ed il Pref. Gravina si dichiarano contrari e confermano le dichiarazioni fatte. Il Cons. Metalli ha fatto pervenire uno scritto, che si allega al presente verbale nel quale dichiara la sua contrarietà all'aggiunta del 7° comma.

Il Sen. Riz, il Pres. Magnago, il Dott. Grigolli, l'Assessore Sfondrini, l'Avv. de Carneri, il Pres. Malossini, il giudice Ranzi e il Pres. Berlofffa si dichiarano favorevoli.

Il comma 7 è approvato.

Il Pres. Berlofffa, tenendo conto della richiesta di chiarimento intervenuta nel frattempo da più parti, ritiene opportuno che la Commissione, pur essendosi espressa compiutamente nella riunione del 13 marzo 1991 (verbale n.708), confermi il proprio parere a seguito di rilettura dello schema di decreto.

L'Avv. De Carneri richiamando l'art. 1 del testo di norma di attuazione approvato dalla Commissione osserva che la legge n. 386/89 ivi richiamata riguarda articoli che sono collocati all'interno dello Statuto ed altri no per cui propone che si citino gli articoli che con lo Statuto di autonomia hanno collegamento.

Il Sen. Riz concorda su quanto sostenuto dall'Avv. De Carneri.

Il Pres. Berlofffa tenendo conto di quanto già è indicato all'art. 1, non ritiene opportuno che vengano indicati i singoli articoli della 386.

Sul 2° comma dell'art. 1 il Pres. Magnago propone di togliere la parola "anteriori".

Il Sen. Riz, il Pres. Magnago, il Pres. Malossini, l'Avv. De Carneri, l'Assessore Sfondrini e il Giudice Ranzi si dichiarano favorevoli, mentre si dichiarano contrari il Prof. Gizzi, il Pref. Gravina, il Cons. Fera ed il Cons. Metalli.

L'art. 1 viene aggiornato nel testo di cui allo schema allegato.

Si passa all'art. 2: non vi sono osservazioni e l'articolo viene approvato.

Si passa all'art. 3.

Sul comma 7 vi è il voto contrario dei Commissari Gizzi, Gravina, Fera e per delega Metalli: l'art. 3 viene approvato a maggioranza.

Si passa all'art. 4: non vi sono osservazioni e l'articolo è approvato.

Il Pres. Berlofffa dà atto che lo schema di norma di attuazione è stato approvato nel testo che viene allegato al presente verbale.

Si passa al 2° punto all'ordine del giorno: proposta di modifica della norma "finanziaria".

Ciò premesso, cede la parola al Sen. Riz che propone l'inserimento nell'art. 12 dello schema di norma approvato a suo tempo del comma 2 di cui all'allegato 1.

L'Avv. Favara osserva che la proposta fa sì che le Province attingano fondi in misura uguale alle Regioni a statuto ordinario le quali ultime però non beneficiano del prelievo fiscale, perciò esclude che possa essere accolta.

Il Prof. Gizzi si dichiara contrario alla proposta perchè contrasta con il disposto del 1° comma dell'art. 5. Il Prof. Gravina concorda con il Prof. Gizzi.

La Dott.ssa Landucci osserva che la proposta del Sen. Riz va oltre l'art. 5 della L. 386/89 e che per la quantificazione delle risorse da destinare alle Province il legislatore ha piena discrezionalità in un discorso globale che tenga conto di tutto il territorio nazionale.

Il Sen. Riz mantiene la proposta e illustra anche il nuovo comma 3 (di cui all'allegato 1) pure da inserire al citato art. 12.

Anche su questo si sviluppa uno scambio di opinioni con la partecipazione dal Prof. Gizzi, dell'Avv. Favara, del

Dott. Michelini e del Cons. Metalli. Chiusa la discussione il Pres. Berlofffa mette ai voti il 2° comma ed il 3° comma proposti dal Sen. Riz: votano a favore il Sen. Riz e il Pres. Magnago; votano contro il Prof. Gizzi, il Prof. Gravina, il Cons. Metalli, il Cons. Fera ed il Pres. Berlofffa; si sono astenuti l'Ass. Sfondrini, l'Avv. De Carneri, il Pres. Malossini ed il Dott. Grigolli.

Il Sen. Riz richiama l'attenzione sull'art. 10 comma 4 lett. d) che stabilisce che "gli stanziamenti riferiti ad interventi relativi alle leggi di cui all'art. 5 della legge n. 386/89, nel caso in cui le Province siano ammesse ai relativi riparti " e propone che siano da considerare ai fini della quota variabile.

Dopo vari interventi chiarificatori anche sotto l'aspetto tecnico, la proposta viene messa ai voti: favorevoli il Sen. Riz ed il Pres. Magnago; contrari il Prof. Gizzi, il Prof. Gravina, il Cons. Metalli e il Cons. Fera; astenuti l'Ass. Sfondrini, l'Avv. De Carneri, il Pres. Malossini ed il Dott. Grigolli.

Il Presidente da atto alla Commissione che non essendo state approvate le modifiche proposte nella riunione odierna, il parere della Commissione per la "norma finanziaria" è quello approvato nella riunione del 20 novembre 1991 al cui verbale n. 728 è stato allegato il relativo schema di decreto.

Passando al terzo argomento all'ordine del giorno il Pres. Berloffia ricorda che con le intese fra il Governo e la Provincia di Bolzano del febbraio 1988 si è previsto che il Governo avrebbe incaricato la Commissione dei "12" e dei "6" di esaminare problemi di carattere applicativo, dello Statuto e delle norme di attuazione sorti anche a seguito di sentenze della Corte Costituzionale. Uno di questi problemi riguarda la portata dell'art. 13 dello Statuto.

A questo proposito, il Presidente ricorda che in merito è stata emanata una norma di attuazione per individuare gli enti ai quali può essere data la concessione; che il Governo, con successiva legge ordinaria, ha prorogato le concessioni degli autoproduttori per cui le Province hanno impugnato la legge alla Corte Costituzionale la quale con sentenza n. 182/87 ha affermato che le concessioni date agli autoproduttori non sono comprese tra quelle che possono stare in concorrenza con l'ENEL. A questo punto -prosegue- è necessario che la Commissione dei "12" esprima un parere sulla portata del citato art. 13. A questo fine fa distribuire la relativa documentazione.

Il Sen. Riz, dando atto che la proposta del Presidente si ricollega alle intese del 1988, ritiene però che sia opportuno che l'argomento venga ripreso in altra riunione anche perchè l'impegno del Governo non prevedeva che per questi problemi le Commissioni dovessero concludere prima del completamento dell'attuazione statutaria per la quale mancano ancora degli adempimenti. Aggiunge che sta predisponendo proposte per il recupero di competenze sottratte alla Provincia di Bolzano attraverso leggi statali e sentenza della Corte Costituzionale.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Propone quindi il rinvio dell'argomento.

Il Pres. Magnago concorda sulla proposta Riz e ricorda che tra i problemi da prendere in esame ci sono quelli urgenti riguardanti il personale statale della provincia di Bolzano per i quali crescono le preoccupazioni anche d'ordine politico.

L'Ass. Sfondrini condivide l'opportunità del proposto rinvio, ma sollecita l'esame delle problematiche riguardanti gli "statali" aggravatesi anche per effetto dell'entrata in vigore di nuove norme generali di stato giuridico tanto che si vanno concretando svantaggi personali sia per appartenenti ai ruoli locali che per quelli ad esaurimento: per esempio per il ritardo nello svolgimento dei concordi interni.

La Commissione decide quindi di riprendere l'argomento in altra riunione.

Alle ore 17.00 la riunione ha termine.

IL SEGRETARIO
Luca Sen

IL PRESIDENTE
A. Sfondrini

VISTO l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

SENTITA la Commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nel riunione del 30 gennaio 1992;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le Riforme Istituzionali e gli Affari Regionali;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Enunciazioni di principi)

1. Considerato che nella Regione Trentino-Alto Adige è riconosciuta parità di diritti ai cittadini qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono e sono salvaguardate le rispettive caratteristiche etniche e culturali e che la tutela delle minoranze linguistiche locali è compresa tra gli interessi nazionali, è dovere istituzionale dello Stato, della Regione, delle Province autonome e degli enti locali che ne fanno parte contribuire nell'ambito delle rispettive funzioni all'osservanza dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, modificato con legge 30 novembre 1989, n. 386, di seguito denominato "Statuto speciale".

2. Le disposizioni del presente decreto relative al rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali ed alla potestà statale di indirizzo e coordinamento sono poste ad ulteriore garanzia della speciale autonomia della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano, fondata sullo Statuto speciale e ricollegantesi all'accordo concluso a Parigi il 5 settembre 1946, che prevede l'esercizio di un potere legislativo ed amministrativo autonomo anche a tutela delle minoranze linguistiche.

ART 2

(Rapporti tra legislazione statale e legislazione regionale)

1. Salvo quanto disposto nel comma 4, la legislazione regionale e provinciale deve essere adeguata ai principi e norme costituenti limiti indicati dagli articoli 4 e 5 dello Statuto speciale e recati da atto legislativo dello Stato entro i sei mesi successivi alla pubblicazione dell'atto medesimo nella Gazzetta Ufficiale o nel più ampio termine da esso stabilito. Restano nel frattempo applicabili le disposizioni legislative regionali e provinciali preesistenti.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, le disposizioni legislative regionali e provinciali non adeguate in ottemperanza al comma medesimo possono essere impugnate davanti alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 97 dello Statuto speciale per violazione di esso; si applicano altresì la legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

3. L'impugnazione di cui al comma 2 ^{ai sensi} del predetto art. 97 è proposta entro novanta giorni, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, dal Presidente del Consiglio ed è depositata nella cancelleria della Corte Costituzionale entro venti giorni dalla notificazione al Presidente della Giunta regionale o provinciale.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4. Resta in ogni caso ferma l'immediata applicabilità nel territorio regionale delle leggi costituzionali, degli atti legislativi dello Stato nelle materie nelle quali alla Regione o alla Provincia autonoma è attribuita delega di funzioni statali ovvero potestà legislativa integrativa delle disposizioni statali, di cui agli articoli 6 e 10 dello Statuto speciale, nonché delle norme internazionali e comunitarie direttamente applicabili.

5. Restano fermi i poteri di ordinanza amministrativa diretti a provvedere a situazioni eccezionali di necessità ed urgenza, nei casi, nei modi e nei limiti previsti dall'ordinamento.

6. L'art. 105 dello Statuto speciale si applica anche quando l'efficacia delle disposizioni legislative regionali o provinciali cessa per effetto di sentenza della Corte Costituzionale, fermo restando quanto disposto nell'art. 16 dello Statuto speciale.

ART. 3

(Atti amministrativi statali di indirizzo e coordinamento)

1. Se e per quanto lo Statuto speciale e le relative norme di attuazione non prescrivono specifici procedimenti per il coordinamento tra funzioni e interessi dello Stato e rispettivamente della Regione o delle Province autonome, gli atti di indirizzo e coordinamento emanati dal Governo della Repubblica nei limiti e nei modi previsti dalla legge hanno efficacia anche nel territorio regionale o provinciale.

2. Gli atti di cui al comma 1 vincolano la Regione e le Province autonome solo al conseguimento degli obiettivi, risultati o standards in essi stabiliti. L'emanazione delle norme di organizzazione eventualmente occorrenti per l'attuazione degli atti predetti è riservata, per quanto di rispettiva competenza, alla Regione o alle Province autonome.

3. Impregiudicato quanto disposto nell'art. 12, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la Regione o le Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le rispettive competenze, sono consultate, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su ciascun atto amministrativo di indirizzo e coordinamento per quanto attiene alla compatibilità di esso con lo Statuto speciale e con le relative norme di attuazione, comprese quelle contenute nel presente decreto. Le eventuali osservazioni della Regione o della Provincia autonoma devono pervenire entro venti giorni.

4. L'efficacia nel territorio regionale o provinciale dell'atto di indirizzo e coordinamento emanato nelle materie di competenza propria della Regione o delle Province autonome è sospesa per i trenta giorni successivi a quello dal quale decorre il termine per ricorrere ai sensi dell'art. 98, comma secondo, del medesimo Statuto speciale, se e per quanto la Regione o la Provincia autonoma ha, nelle osservazioni di cui al comma 3, manifestato avviso motivato di non compatibilità dell'atto con lo Statuto speciale e con le relative norme di attuazione, comprese quelle contenute nel presente decreto.

5. Se entro i trenta giorni di cui al comma 4 la Regione o la Provincia autonoma notifica ricorso per conflitto di attribuzione in relazione all'atto amministrativo cui l'avviso motivato si riferisce e per quanto il ricorso conferma l'avviso motivato stesso, l'efficacia di tale atto nel territorio regionale o provinciale è ulteriormente sospesa fino alla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale.

6. Nel processo per conflitto di attribuzione, la Corte Costituzionale, su richiesta del presidente del Consiglio dei Ministri, può disporre per gravi ragioni, con ordinanza motivata, la non applicazione del comma 5.

7. L'atto di indirizzo e coordinamento emanato in applicazione di principi e norme recati da atto legislativo dello Stato di cui all'art. 2, comma 1, non vincola direttamente l'attività amministrativa della Regione e delle Province

autonome per quanto permangono in vigore le disposizioni legislative regionali o provinciali incompatibili con i predetti principi e norme.

ART. 4

(Funzioni amministrative)

1. Nelle materie di competenza propria della Regione o delle Province autonome la legge non può attribuire agli organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative, diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo Statuto speciale e le relative norme di attuazione, salvi gli interventi richiesti ai sensi dell'art. 22 dello Statuto medesimo.

2. Quando nell'esercizio delle proprie funzioni gli organi o uffici statali e quelli regionali o provinciali riscontrino violazioni di norme o provvedimenti rispettivamente regionali o provinciali, ovvero statali, ne riferiscono all'autorità amministrativa competente per i provvedimenti ad essa spettanti.

3. Fermo restando quanto disposto dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, nelle materie di cui al comma 1 le amministrazioni statali, comprese quelle autonome, e gli enti dipendenti dallo Stato non possono disporre spese nè concedere, direttamente o indirettamente, finanziamenti o contributi per attività nell'ambito del territorio regionale o provinciale.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a ROMA, addì 16 marzo 1992

F.TO COSSIGA

C.TO ANDREOTTI

" MARTINAZZOLI

per copia conforme

Chinnico



XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TRENTINO-ALTO ADIGE D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670	VOCE 345	LEGGE XXI	PAG. 51
<p>4) espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico prevalente e diretto dello Stato e le materie di competenza provinciale;</p>			
<p>5) impianto e tenuta dei libri fondiari; 6) servizi antincendi; 7) ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri; 8) ordinamento delle camere di commercio; 9) sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative; 10) contributi di miglioria in relazione ad opere pubbliche eseguite dagli altri enti pubblici compresi nell'ambito del territorio regionale.</p>			
<p>5. La regione, nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, emana norme legislative nelle seguenti materie:</p>			
<p>1) ordinamento dei comuni; 2) ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; 3) ordinamento degli enti di reddito fondiario e di credito agrario, delle Casse di risparmio e delle Casse rurali, nonché delle aziende di credito a carattere regionale.</p>			
<p>6. Nelle materie concernenti la previdenza e le assicurazioni sociali, la regione ha facoltà di emanare norme legislative allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato, ed ha facoltà di costituire appositi istituti autonomi o agevolarne la istituzione.</p>			
<p>Le casse mutue malattia esistenti nella regione, che siano state fuse nell'Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori, possono essere ricostituite dal Consiglio regionale, salvo il regolamento dei rapporti patrimoniali.</p>			
<p>Le prestazioni di dette casse mutue a favore degli interessati non possono essere inferiori a quelle dell'istituto predetto.</p>			
<p>7. Con leggi della regioni, sentite le popolazioni interessate, possono essere istituiti nuovi comuni e modificate le loro circoscrizioni e denominazioni.</p>			
<p>Tali modificazioni, qualora influiscano sulla circoscrizione territoriale di uffici statali, non hanno effetto se non due mesi dopo la pubblicazione del provvedimento nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.</p>			
<p>Capo III - Funzioni delle province</p>			
<p>8. Le province hanno la potestà di emanare norme legislative entro i limiti indicati dall'art. 4, nelle seguenti materie:</p>			
<p>1) ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto; 2) toponomastica, fermo restando l'obbligo della bilinguità nel territorio della provincia di Bolzano;</p>			
<p>3) tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare;</p>			
<p>4) usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali, e, per la provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive;</p>	<p>5) urbanistica e piani regolatori; 6) tutela del paesaggio; 7) usi civici;</p>	<p>8) ordinamento delle minime proprietà colturali, anche agli effetti dell'art. 847 del codice civile; ordinamento dei « masi chiusi » e delle comunità familiari rette da antichi statuti o consuetudini;</p>	
<p>9) artigianato; 10) edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico, comprese le agevolazioni per la costruzione di case popolari in località colpite da calamità e le attività che enti a carattere extra provinciale, esercitano nelle province con finanziamenti pubblici;</p>	<p>11) porti lacuali; 12) fiere e mercati;</p>	<p>13) opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche;</p>	
<p>14) miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere; 15) caccia e pesca;</p>	<p>16) apicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna;</p>	<p>17) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale;</p>	
<p>18) comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia;</p>	<p>19) assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali;</p>	<p>20) turismo e industria alberghiera, compresi le guide, i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci;</p>	
<p>21) agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica;</p>	<p>22) espropriazione per pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale;</p>	<p>23) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali per l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nel collocamento;</p>	
<p>24) opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria;</p>	<p>25) assistenza e beneficenza pubblica;</p>	<p>26) scuola materna;</p>	
<p>27) assistenza scolastica per i settori di istruzione in cui le province hanno competenza legislativa;</p>	<p>28) edilizia scolastica;</p>	<p>29) addestramento e formazione professionale.</p>	
<p>9. Le province emanano norme legislative nelle seguenti materie nei limiti indicati dall'art. 5:</p>	<p>1) polizia locale urbana e rurale;</p>		

TRENTINO-ALTO ADIGE
D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670

VOCE
345

LEGGE
XXI

PAG.
53

piano generale stabilito d'intesa tra i rappresentanti dello Stato e della provincia in seno a un apposito comitato.

15. Salvo che le norme generali sulla programmazione economica dispongano un diverso sistema di finanziamento, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato assegna alle province di Trento e di Bolzano quote degli stanziamenti annuali iscritti nel bilancio dello Stato per la attuazione di leggi statali che prevedono interventi finanziari per l'incremento delle attività industriali. Le quote sono determinate sentito il parere della provincia e tenuto conto delle somme stanziare nel bilancio statale e del bisogno della popolazione della provincia stessa. Le somme assegnate sono utilizzate d'intesa tra lo Stato e la provincia. Qualora lo Stato intervenga con propri fondi nelle province di Trento e di Bolzano, in esecuzione dei piani nazionali straordinari di edilizia scolastica, l'impiego dei fondi stessi è effettuato di intesa con la provincia.

La provincia di Bolzano utilizza i propri stanziamenti destinati a scopi assistenziali, sociali e culturali in proporzione diretta alla consistenza di ciascun gruppo linguistico e in riferimento alla entità del bisogno del gruppo medesimo, salvo casi straordinari che richiedano interventi immediati per esigenze particolari.

Capo IV - Disposizioni comuni alla regioni ed alle province

16. Nelle materie e nei limiti entro cui la regione o la provincia può emanare norme legislative, le relative potestà amministrative, che in base all'ordinamento preesistente erano attribuite allo Stato sono esercitate rispettivamente dalla regione e dalla provincia.

Restano ferme le attribuzioni delle province ai sensi delle leggi in vigore, in quanto compatibili con il presente statuto.

Lo Stato può inoltre delegare, con legge, alla regione, alla provincia e ad altri enti pubblici locali funzioni proprie della sua amministrazione. In tal caso l'onere delle spese per l'esercizio delle funzioni stesse resta a carico dello Stato.

La delega di funzioni amministrative dello Stato, anche se conferita con la presente legge, potrà essere modificata o revocata con legge ordinaria della Repubblica.

17. Con legge dello Stato può essere attribuita alla regione e alle province la potestà di emanare norme legislative per servizi relativi a materie estranee alle rispettive competenze previste dal presente statuto.

18. La regione esercita normalmente le funzioni amministrative delegandole alle province, ai comuni e ad altri enti locali o valendosi dei loro uffici. La delega alle province è obbligatoria nella materia dei servizi antincendi.

Le province possono delegare alcune loro funzioni amministrative ai comuni o ad altri enti locali o avvalersi dei loro uffici.

19. Nella provincia di Bolzano l'insegnamento nelle scuole materne, elementari e secondarie è impartito nella lingua materna italiana o tedesca degli alunni da docenti per i quali tale lingua sia ugualmente quella materna. Nelle scuole elementari, con inizio dalla seconda o dalla terza classe, secondo quanto sarà stabilito con legge provinciale su proposta vincolante del gruppo linguistico interessato, e in quelle secondarie è obbligatorio l'insegnamento della seconda lingua che è impartito da docenti per i quali tale lingua è quella materna.

La lingua ladina è usata nelle scuole materne ed è insegnata nelle scuole elementari delle località ladine. Tale lingua è altresì usata quale strumento di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado delle località stesse. In tali scuole l'insegnamento è impartito su base paritetica di ore e di esito finale, in italiano e tedesco.

L'iscrizione dell'alunno alle scuole della provincia di Bolzano avviene su semplice istanza del padre o di chi ne fa le veci. Contro il diniego di iscrizione è ammesso ricorso da parte del padre o di chi ne fa le veci alla autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa.

Per l'amministrazione della scuola in lingua italiana e per la vigilanza sulla scuola in lingua tedesca e su quella delle località ladine di cui al secondo comma, il Ministero della pubblica istruzione, sentito il parere della giunta provinciale di Bolzano, nomina un sovrintendente scolastico.

Per l'amministrazione delle scuole materne, elementari e secondarie in lingua tedesca, la giunta provinciale di Bolzano, sentito il parere del Ministero della pubblica istruzione, nomina un intendente scolastico, su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico tedesco nel consiglio scolastico provinciale.

Per l'amministrazione della scuola di cui al secondo comma del presente articolo, il Ministero della pubblica istruzione nomina un intendente scolastico, su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico ladino nel consiglio scolastico provinciale.

Il Ministero della pubblica istruzione nomina, d'intesa con la provincia di Bolzano, i presidenti e i membri delle commissioni per gli esami di Stato nelle scuole in lingua tedesca.

Al fine della equipollenza dei diplomi finali deve essere sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione sui programmi di insegnamento e di esame per le scuole della provincia di Bolzano.

Il personale amministrativo del provveditorato agli studi, quello amministrativo delle scuole secondarie, nonché il personale amministrativo degli ispettorati scolastici e delle direzioni didattiche passa alle dipendenze della provincia di Bolzano, restando addetto ai servizi della

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TRENTINO-ALTO ADIGE D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670	VOCE 345	LEGGE XXI	PAG. 55
--	-------------	--------------	------------

Il nuovo consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della giunta regionale in carica (3).

28. I membri del Consiglio regionale rappresentano l'intera regione.

Non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

29. I consiglieri regionali, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento di essere fedeli alla Repubblica e di esercitare il loro ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione.

30. Il consiglio regionale elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente ed i Segretari. Il Presidente ed il vice Presidente durano in carica due anni e mezzo.

Nei primi trenta mesi del funzionamento del Consiglio regionale il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana ed il vice Presidente tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca; per il successivo periodo il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti a quest'ultimo gruppo ed il vice Presidente tra quelli appartenenti al primo gruppo.

In caso di dimissioni o di morte del Presidente del Consiglio regionale o di sua cessazione dalla carica per altra causa, il Consiglio provvede alla elezione del nuovo Presidente, da scegliere nel gruppo linguistico al quale apparteneva il Presidente uscente. La nomina deve avvenire nella prima successiva seduta ed è valida fino alla scadenza dei due anni e mezzo in corso.

Il vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

31. Le norme che disciplinano l'attività del Consiglio regionale sono stabilite da un regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri.

Il regolamento interno stabilisce anche le norme per determinare l'appartenenza dei consiglieri ai gruppi linguistici.

32. Il Presidente ed il vice Presidente del Consiglio regionale che non adempiano agli obblighi del loro ufficio sono revocati dal Consiglio stesso a maggioranza dei suoi componenti.

A tale scopo il Consiglio regionale può essere convocato di urgenza su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

Ove il Presidente od il vice Presidente del Consiglio regionale non provvedano alla convocazione entro quindici giorni dalla richiesta, il Consiglio regionale è convocato dal Presidente della giunta regionale.

Se il Presidente della giunta regionale non convoca il Consiglio regionale entro 15 giorni dalla scadenza del termine prescritto nel comma

precedente, la convocazione ha luogo a cura del commissario del Governo.

Qualora il Consiglio regionale non si pronunzi, si provvede ai sensi dell'articolo seguente.

33. Il Consiglio regionale può essere sciolto quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge o non sostituisca la giunta o il suo Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.

Il Consiglio può altresì essere sciolto per ragioni di sicurezza nazionale o quando per dimissioni o impossibilità di formazione di una maggioranza, non sia in grado di funzionare.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato dal Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita, salvo i casi di urgenza, la Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Con lo stesso decreto di scioglimento è nominata una commissione di tre membri, dei quali uno di lingua tedesca, scelti tra i cittadini eleggibili al Consiglio regionale. La commissione elegge nel suo seno il Presidente, il quale esercita le attribuzioni del Presidente della giunta regionale. La commissione indice le elezioni del Consiglio regionale entro tre mesi ed adotta i provvedimenti di competenza della giunta regionale e quelli di carattere improrogabile. Questi ultimi perdono la loro efficacia ove non siano ratificati dal Consiglio regionale, entro un mese dalla sua convocazione.

Il nuovo Consiglio è convocato dalla commissione entro venti giorni dalle elezioni.

Lo scioglimento del Consiglio regionale non comporta lo scioglimento dei Consigli provinciali. I componenti del Consiglio disciolto continuano ad esercitare le funzioni di consigliere provinciale fino alla elezione del nuovo Consiglio regionale.

In caso di scioglimento di un Consiglio provinciale si procede ad elezione suppletiva dei consiglieri regionali della circoscrizione provinciale interessata.

I componenti del Consiglio provinciale disciolto continuano ad esercitare le funzioni di consiglieri regionali fino alla elezione preveduta nel comma precedente.

34. Il Consiglio regionale è convocato dal suo Presidente in sessione ordinaria nella prima settimana di ogni semestre e, in sessione straordinaria, a richiesta della giunta regionale o del presidente di questa, oppure a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri in carica, nonché nei casi previsti dal presente statuto.

35. Nelle materie non appartenenti alla competenza della regione, ma che presentano per essa particolare interesse, il Consiglio regionale può emettere voti e formulare progetti. Gli uni e gli altri sono inviati dal Presidente della giunta regionale al Governo per la presentazione alle Camere e sono trasmessi in copia al commissario del Governo.

(3) Articolo così sostituito dall'art. 5, L. cost. 12 aprile 1989, n. 3 (Gazz. Uff. 14 aprile 1989, n. 87), entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. L'articolo 6 della stessa legge ha, inoltre, così disposto:
« Art. 6. - 1. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli 1, 2, 4 e 5 si applicano rispettivamente all'assemblea regionale siciliana, ai consigli regionali della

Sardegna e del Friuli-Venezia Giulia, al consiglio regionale della Valle d'Aosta e al consiglio regionale del Trentino-Alto Adige che siano in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge costituzionale »

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TRENTINO-ALTO ADIGE D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670	VOCE 345	LEGGE XXI	PAG. 57
--	--------------------	---------------------	------------

Il Consiglio provinciale stabilisce quale degli assessori deve sostituire il Presidente in caso di sua assenza od impedimento.

Nella provincia di Bolzano la giunta provinciale è composta del Presidente, di due vice Presidenti e di assessori effettivi e supplenti eletti dal Consiglio provinciale nel suo seno, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta.

La composizione della giunta provinciale di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio della provincia. I vice Presidenti appartengono uno al gruppo linguistico tedesco e l'altro al gruppo linguistico italiano. Il Presidente sceglie il vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

Gli assessori supplenti della giunta provinciale di Bolzano sostituiscono gli effettivi nelle rispettive attribuzioni tenendo conto del gruppo linguistico al quale appartengono i sostituiti.

51. Si applicano al Presidente e agli assessori provinciali le disposizioni degli articoli 37, 38 e 39.

52. Il Presidente della giunta provinciale ha la rappresentanza della provincia.

Adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o più comuni.

Il Presidente della giunta provinciale determina la ripartizione degli affari fra i singoli assessori effettivi con proprio decreto da pubblicarsi nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Egli interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando si trattano questioni che riguardano la provincia.

53. Il Presidente della giunta provinciale emana, con suo decreto, i regolamenti deliberanti dalla giunta.

54. Alla giunta provinciale spetta:

1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

2) La deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province;

3) l'attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale;

4) l'amministrazione del patrimonio della provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici;

5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla

giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente.

Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;

6) le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente statuto o da altre leggi della Repubblica o della regione;

7) l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del Consiglio da sottoporre per la ratifica al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.

TITOLO III

Approvazione, promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali e provinciali

55. I disegni di legge approvati dal Consiglio regionale o da quello provinciale sono comunicati al commissario del Governo in Trento, se trattasi della regione o della provincia di Trento, e al commissario del Governo di Bolzano, se trattasi della provincia di Bolzano. I disegni di legge sono promulgati trenta giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non li rinvi rispettivamente al Consiglio regionale od a quello provinciale col rilievo che eccedono le rispettive competenze o contrastano con gli interessi nazionali o con quelli di una delle due province nella regione.

Ove il Consiglio regionale o quello provinciale li approvi nuovamente a maggioranza assoluta dei suoi componenti sono promulgati, se, entro quindici giorni dalla comunicazione, il Governo non promuove la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito, per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio la Corte decide di chi sia la competenza.

Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale o da quello provinciale a maggioranza assoluta dei componenti rispettivi, la promulgazione e l'entrata in vigore, se il Governo consente, non sono subordinate ai termini indicati.

Le leggi regionali e quelle provinciali sono promulgate rispettivamente dal Presidente della giunta regionale o dal Presidente della giunta provinciale e sono vistate dal commissario del Governo competente.

56. Qualora una proposta di legge sia ritenuta lesiva della parità dei diritti fra i cittadini dei diversi gruppi linguistici o delle caratteristiche etniche e culturali dei gruppi stessi, la maggioranza dei consiglieri di un gruppo linguistico nel Consiglio regionale o in quello pro-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TRENTINO-ALTO ADIGE D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670	VOLE 345	LEGGE XXI	PAG. 59
---	--------------------	---------------------	-------------------

a) i nove decimi delle imposte sulle successioni e donazioni e sul valore netto globale delle successioni;

b) i due decimi dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

c) i nove decimi del provento del lotto, al netto delle vincite;

d) gli 0,5 decimi dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione riscossa nel territorio regionale (4).

70. 1. E devoluto alle province il provento dell'imposta erariale, riscossa nei rispettivi territori, sull'energia elettrica ivi consumata (5).

71. Per le concessioni di grande derivazione di acque pubbliche esistenti nella provincia, accordate o da accordarsi per qualunque scopo lo Stato cede a favore della provincia i nove decimi dell'importo del canone annuale stabilito a norma di legge.

72. 1. Le province possono stabilire imposte e tasse sul turismo (6).

73. 1. La regione e le province hanno facoltà di istituire con leggi tributi propri in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato, nelle materie di rispettiva competenza (7).

74. La regione e le province hanno facoltà di emettere prestiti interni da esse esclusivamente garantiti per provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente per una cifra non superiore alle entrate ordinarie.

75. 1. Sono attribuite alle province le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percepite nei rispettivi territori provinciali:

a) i nove decimi delle imposte di registro e di bollo, nonché delle tasse di concessione governativa;

b) i nove decimi delle tasse di circolazione relative ai veicoli immatricolati nei rispettivi territori;

c) i nove decimi dell'imposta sul consumo dei tabacchi per le vendite afferenti ai territori delle due province;

d) i sette decimi dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'art. 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

e) i quattro decimi dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione riscossa

nel territorio regionale, da ripartire nella proporzione del 53 per cento alla provincia di Bolzano e del 47 per cento alla provincia di Trento;

f) i nove decimi del gettito dell'imposta di fabbricazione sulla benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione erogati dagli impianti di distribuzione situati nei territori delle due province;

g) i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate, inclusa l'imposta locale sui redditi, ad eccezione di quelle di spettanza regionale o di altri enti pubblici.

2. Nell'ammontare delle predette quote sono comprese anche le entrate afferenti all'ambito provinciale ed affluite, in attuazione di disposizioni legislative od amministrative, ad uffici situati fuori dal territorio delle rispettive province (8).

76. (8).

77. (8).

78. 1. Allo scopo di adeguare le finanze delle province autonome al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge, è devoluta alle stesse una quota non superiore a quattro decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione riscossa nel territorio regionale, da ripartire nella proporzione del 47 per cento alla provincia di Trento e del 53 per cento alla provincia di Bolzano. La devoluzione avviene senza vincolo di destinazione a scopi determinati, fermo restando il disposto dell'articolo 15 dello statuto e relativa norma di attuazione.

2. Nella determinazione di detta quota sarà tenuto conto, in base ai parametri della popolazione e del territorio, anche delle spese per gli interventi generali dello Stato disposti nella restante parte del territorio nazionale negli stessi settori di competenza delle province. La quota sarà stabilita annualmente d'accordo fra il Governo e il presidente della giunta provinciale (9).

79. L'art. 119, terzo comma, della Costituzione si applica anche alle province autonome di Trento e di Bolzano.

80. 1. Le province hanno competenza legislativa, nei limiti stabiliti dall'articolo 5, in materia di finanza locale (10).

81. Per far fronte alle esigenze del bilinguismo la provincia di Bolzano può assegnare ai comuni una quota di integrazione.

Allo scopo di adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, le province di Trento e di Bolzano corrispondono ai

(4) Così sostituito dall'art. 1, L. 30 novembre 1989, n. 386, riportata al n. LXXIV.

(5) Così sostituito dall'art. 2, L. 30 novembre 1989, n. 386, riportata al n. LXXIV.

(6) Così sostituito dall'art. 9, L. 30 novembre 1989, n. 386, riportata al n. LXXIV.

(7) Così sostituito dall'art. 10, L. 30 novembre 1989, n. 386, riportata al n. LXXIV.

(8) L'attuale art. 75 così sostituisce gli artt. 75, 76 e

77 per effetto dell'art. 3, L. 30 novembre 1989, n. 386, riportata al n. LXXIV.

(9) Così sostituito dall'art. 4, L. 30 novembre 1989, n. 386, riportata al n. LXXIV.

(10) Così sostituito dall'art. 7, L. 30 novembre 1989, n. 386, riportata al n. LXXIV.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TRENTINO-ALTO ADIGE D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670	VOCE 345	LEGGI XXI	PAG. 61
--	-------------	--------------	------------

tenti l'amministrazione della giustizia, la difesa e le ferrovie;

2) vigilare sull'esercizio da parte delle province e degli altri enti pubblici locali delle funzioni ad essi delegate dallo Stato e comunicare eventuali rilievi al Presidente della Giunta provinciale;

3) compiere gli atti già demandati al prefetto, in quanto non siano affidati dal presente statuto o da altre leggi ad organi della regione e delle province o ad altri organi dello Stato.

Il commissario del Governo in Trento esercita le attribuzioni di cui al n. 2) del precedente comma nei riguardi della regione e delle altre amministrazioni pubbliche aventi competenza sull'intero territorio regionale.

88. Il commissario del Governo provvede al mantenimento dell'ordine pubblico, del quale risponde verso il Ministro per l'interno.

A tal fine egli può avvalersi degli organi e delle forze di polizia dello Stato, richiedere l'impiego delle altre forze armate ai termini delle vigenti leggi e adottare i provvedimenti previsti nell'art. 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Restano ferme le attribuzioni devolute dalle leggi vigenti al Ministero dell'interno.

TITOLO VIII

Ruoli del personale di uffici statali in provincia di Bolzano

89. Per la provincia di Bolzano sono istituiti ruoli del personale civile, distinti per carriere, relativi alle amministrazioni statali aventi uffici nella provincia. Tali ruoli sono determinati sulla base degli organici degli uffici stessi, quali stabiliti, ove occorra, con apposite norme.

Il comma precedente non si applica per le carriere direttive dell'Amministrazione civile dell'interno, per il personale della pubblica sicurezza e per quello amministrativo del Ministero della difesa.

I posti dei ruoli, di cui al primo comma, considerati per amministrazione e per carriera, sono riservati a cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici, in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nel censimento ufficiale della popolazione.

L'attribuzione dei posti riservati a cittadini di lingua tedesca e ladina sarà effettuata gradualmente, sino al raggiungimento delle quote di cui al comma precedente, mediante le nuove assunzioni in relazione alle vacanze che per qualsiasi motivo si determinano nei singoli ruoli.

Al personale dei ruoli di cui al primo comma è garantita la stabilità di sede nella provincia, con esclusione degli appartenenti ad amministrazioni o carriere per le quali si rendano ne-

cessari trasferimenti per esigenze di servizio e per addestramento del personale.

I trasferimenti del personale di lingua tedesca saranno, comunque, contenuti nella percentuale del dieci per cento dei posti da esso complessivamente occupati.

Le disposizioni sulla riserva e ripartizione proporzionale tra i gruppi linguistici italiano e tedesco dei posti esistenti nella provincia di Bolzano sono estese al personale della magistratura giudicante e requirente. È garantita la stabilità di sede nella provincia stessa ai magistrati appartenenti al gruppo linguistico tedesco, ferme le norme dell'ordinamento giudiziario sulle incompatibilità. Si applicano anche al personale della magistratura in provincia di Bolzano i criteri per la attribuzione dei posti riservati ai cittadini di lingua tedesca, fissati nel quarto comma del presente articolo.

TITOLO IX

Organi giurisdizionali (13)

90. Nel Trentino-Alto Adige è istituito un tribunale regionale di giustizia amministrativa con una autonoma sezione per la provincia di Bolzano, secondo l'ordinamento che verrà stabilito al riguardo (13).

91. I componenti della sezione per la provincia di Bolzano di cui all'art. 90 del presente statuto devono appartenere in egual numero ai due maggiori gruppi linguistici.

La metà dei componenti la sezione è nominata dal Consiglio provinciale di Bolzano.

Si succedono quali Presidenti della sezione per uguale periodo di tempo un giudice di lingua italiana ed un giudice di lingua tedesca assegnati al collegio. Il Presidente è nominato tra i magistrati di carriera che compongono il collegio, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Al Presidente della sezione è dato voto determinante in caso di parità di voti, tranne che per i ricorsi avverso provvedimenti amministrativi lesivi del principio di parità tra i gruppi linguistici e la procedura di approvazione dei bilanci regionali e provinciali (13).

92. Gli atti amministrativi degli enti ed organi della pubblica amministrazione aventi sede nella regione, ritenuti lesivi del principio di parità dei cittadini in quanto appartenenti ad un gruppo linguistico, possono essere impugnati dinanzi alla autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa, da parte dei consiglieri regionali o provinciali e, in caso di provvedimenti dei comuni nella provincia di Bolzano, anche da parte dei consiglieri dei comuni di tale provincia, qualora la lesione sia stata riconosciuta dalla maggioranza del gruppo linguistico consiliare che si ritiene leso (13).

(13) Vedi, anche, il D.P.R. 6 aprile 1984, n. 426, riportato al n. LXI.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TRENTINO-ALTO ADIGE D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670	VOCE 345	LEGGE XXI	PAG. 63
---	--------------------	---------------------	-------------------

abbia accertata l'esistenza ed approvata la di-
zione.

102. Le popolazioni ladine hanno diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative ed attività culturali, di stampa e ricreative, nonché al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse.

Nelle scuole dei comuni della provincia di Trento ove è parlato il ladino è garantito l'insegnamento della lingua e della cultura ladina.

TITOLO XII

Disposizioni finali e transitorie

103. Per le modificazioni della presente legge si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali.

L'iniziativa per la revisione appartiene anche al Consiglio regionale.

104. Ferma la disposizione contenuta nell'articolo precedente le norme del titolo VI e quelle dell'art. 13 possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle due province.

Le disposizioni di cui agli articoli 30 e 49, relative al cambiamento del Presidente del Consiglio regionale e di quello del Consiglio provinciale di Bolzano, possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, rispettivamente, della regione o della provincia di Bolzano.

105. Nelle materie attribuite alla competenza della regione o della provincia, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali o provinciali, si applicano le leggi dello Stato.

106. Nelle materie trasferite dalla competenza della regione a quella delle province, le leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, continuano ad applicarsi fino a quando non sia diversamente disposto con legge provinciale.

107. Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.

In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello

Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano.

108. Salvi i casi espressamente previsti, i decreti legislativi contenenti le norme di attuazione dello statuto saranno emanati entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1.

Se nei primi diciotto mesi le commissioni di cui all'articolo precedente non hanno emesso in tutto o in parte i propri definitivi pareri sugli schemi delle norme di attuazione, il Governo provvede nei successivi sei mesi alla emanazione dei relativi decreti, prescindendo dal parere delle commissioni stesse.

Con norme di attuazione da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, sono determinati i beni di cui all'art. 68 del presente statuto, che passano alle province, nonché le modalità per la consegna dei beni stessi.

109. Con norme di attuazione da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, sono indicati i beni del patrimonio storico ed artistico di interesse nazionale, esclusi dalla competenza provinciale di cui all'art. 8, n. 3) del presente statuto (14).

Entro lo stesso termine sono emanate le norme di attuazione dell'art. 19 del presente statuto.

Qualora le norme di cui ai commi precedenti non siano emanate nel termine stabilito, le province possono assumere, con legge, le relative funzioni amministrative.

110. La data di inizio e le modalità tecniche per l'applicazione delle norme in materia finanziaria contenute nella legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, che integrano e modificano le disposizioni contenute nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, sono stabilite con norme di attuazione da emanare tempestivamente in relazione al passaggio delle funzioni alle province e comunque non oltre il termine di cui al primo comma dell'art. 108 del presente statuto.

111. In relazione al trasferimento di competenza dalla regione alle province, disposto dalla legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, si provvede al passaggio di uffici e personale dalla regione alle province, con decreto del Presidente della giunta regionale, sentita la giunta provinciale interessata, facendo salvi la posizione di stato e trattamento economico del personale trasferito, e tenendo conto delle esigenze familiari, della residenza e del gruppo linguistico dei dipendenti.

112. Con convenzioni stipulate tra la regione e la provincia interessata si provvede alla sistemazione degli oneri finanziari relativi ai mutui passivi pluriennali stipulati per compe-

(14) Vedi il D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 48, riportato al n. XXIV.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Presidente -
Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI -
Dott. GIUSEPPE VERZI - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENE-
DETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI
OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROC-
CHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE
PRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE -
Prof. ADOLFO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 10 feb-
braio 1953, n. 62, sulla costituzione e sul funzionamento degli
organismi regionali, promossi:

1) dalla Regione della Lombardia, con ricorso notificato
il 27 agosto 1970, depositato in cancelleria il 5 settembre suc-
cessivo ed iscritto al n. 10 del registro ricorsi 1970;

2) dalla Regione del Veneto, con ricorso notificato il
12 agosto 1970, depositato in cancelleria il 9 settembre suc-
cessivo ed iscritto al n. 15 del registro ricorsi 1970;

3) dalla Regione degli Abruzzi, con ricorso notificato
il 2 ottobre 1970, depositato in cancelleria il 10 successivo
ed iscritto al n. 17 del registro ricorsi 1970.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 9 dicembre 1971 il Giudice relatore Vezio Crisafulli;

uditi gli avvocati Enrico Allorio e Feliciano Benvenuti, per la Regione della Lombardia, l'avv. Feliciano Benvenuti, per la Regione del Veneto, l'avv. Pietro Tranquilli-Leali, per la Regione degli Abruzzi, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto:

1. — Con ricorso notificato il 27 agosto 1970 e depositato il 5 settembre successivo, la Giunta regionale della Lombardia, in persona del suo Presidente, ha impugnato di legittimità costituzionale gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 primo comma (condizionatamente alla declaratoria di incostituzionalità dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281), 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 46, 47 (in quanto queste due ultime disposizioni non si ritengano abrogate dall'art. 20 della legge 16 maggio 1970, n. 281), 48, 49, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 65 e 67 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione e sul funzionamento degli organi regionali, per contrasto con gli artt. 5, 115, 117, 119, 123, 125, 126, 127, 130 e con l'VIII disposizione transitoria della Costituzione.

Il ricorso muove, anzitutto, dalla premessa che debbano ritenersi invasive della sfera di competenza assegnata dalla Costituzione alla Regione non soltanto tutte le leggi che disciplinino materie riservate alla competenza statutaria o legislativa di questa, ma altresì quelle che pongano all'esercizio di tali competenze regionali limiti ulteriori rispetto a quelli costituzionalmente previsti o che, comunque, impediscano, ostacolino od indebitamente limitino l'esercizio da parte della Regione delle sue competenze di qualsiasi tipo (statutarie, legislative o amministrative).

Ed aggiunge che l'inciso « in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica », contenuto nell'art. 123 della Costituzione per delimitare la potestà organizzativa attribuita

alla fonte statutaria, non può essere inteso nel senso che essa debba senz'altro soggiacere alle disposizioni stabilite dalle leggi statali ordinarie e, in particolare, dalla legge oggetto di impugnazione, se non la si vuole degradare al livello di una potestà semplicemente regolamentare, svuotata di concreto rilievo e più intensamente limitata della stessa potestà legislativa regionale ex art. 117 della Costituzione. Il rinvio previsto dall'art. 123 va, invece, interpretato — secondo l'assunto della parte ricorrente — in riferimento a quelle sole leggi statali, alle quali la Costituzione esplicitamente riserva la disciplina di alcuni limitati aspetti dell'organizzazione regionale, quali con l'art. 122, primo comma, la legge elettorale; con l'art. 119, la legge finanziaria; con l'art. 130, la legge sulla costituzione dell'organo regionale di controllo sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali. D'altra parte, l'approvazione dello Statuto con legge della Repubblica ex art. 123, secondo comma, della Costituzione rappresenterebbe una sufficiente garanzia della sua conformità ai sommi principi, che assicurano la unità dell'ordinamento giuridico, pur nella sua articolazione regionale.

Sarebbe, perciò, senz'altro da escludere che il legislatore ordinario statale possa emanare una generale legge cornice contenente i principi fondamentali sull'organizzazione delle Regioni, al di là dei settori innanzi considerati per i quali opera una espressa ed analitica previsione costituzionale; ma, se anche volesse ammettersi una ipotesi del genere, non appare contestabile che la legge impugnata ha disciplinato sino al dettaglio quasi tutti gli aspetti della materia riservata agli Statuti, tanto che può dubitarsi — senza peraltro che ciò abbia influenza sul problema della sua legittimità costituzionale — se con essa il legislatore abbia dettato una normativa cogente od offerto soltanto una regolamentazione suppletiva e derogabile della fonte statutaria.

Chiarite le ragioni a sostegno della tempestività del ricorso, la Regione illustra, poi, le singole censure di incostituzionalità relative alla legge in questione.

2. — Anche la Giunta regionale del Veneto ha impugnato di legittimità costituzionale, con ricorso notificato il 31 agosto 1970 e depositato il 9 settembre successivo, gli stessi articoli della legge 10 febbraio 1953, n. 62, per motivi ana-

loghi a quelli esposti nel precedente ricorso e per contrasto con le identiche norme della Costituzione.

3. — Analoghe censure di legittimità costituzionale sono prospettate, infine, nel ricorso promosso contro la stessa legge dalla Giunta regionale d'Abruzzo con atto notificato il 2 ottobre 1970 e depositato il 10 ottobre successivo che sostanzialmente si differenzia dai precedenti solo in quanto non impugna anche gli artt. 7 e 56, mentre aggiunge fra i principi della Costituzione che sarebbero violati quelli contenuti negli artt. 118 e 122.

4. — Si è costituito in tutti e tre i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con atti depositati rispettivamente i primi due il 15 settembre 1970 ed il terzo il 21 ottobre successivo.

Nelle sue deduzioni l'Avvocatura dello Stato contesta, anzitutto, l'ammissibilità del ricorso, prospettandone la tardività con argomenti desunti a contrario dalla II norma transitoria della legge 11 marzo 1953, n. 87, dall'art. 2 del d.P.R. 19 maggio 1950, n. 327, e dall'art. 7 del d.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, e spiegando le ragioni sostantive per le quali il silenzio del legislatore in materia stia a significare la non impugnabilità, in via diretta, da parte delle Regioni ordinarie sia delle leggi che hanno dato loro vita, sia delle altre leggi statali anteriori.

In via subordinata, la parte resistente richiama in generale il disposto degli artt. 5, 114, 116, 123, 125 e 126 della Costituzione per escludere la possibilità di un potere statutario regionale che si realizzi in direzione centrifuga e per sostenere l'esigenza costituzionale che, al fine di assicurare un minimo di unità al sistema, gli statuti siano in armonia non soltanto con i principi, ma anche con le singole leggi della Repubblica: tale ultimo problema sarà, comunque, risolto dal Parlamento in sede di approvazione dei singoli statuti e non potrebbe formare oggetto di una dichiarazione preventiva da parte della Corte costituzionale.

L'Avvocatura dello Stato si dà carico, quindi, di replicare analiticamente alle varie censure proposte contro le singole disposizioni della legge.

5. — La causa fissata per l'udienza del 10 dicembre 1970, su richiesta della difesa delle tre Regioni ricorrenti e con l'adesione dell'Avvocatura dello Stato, veniva rinviata a nuovo ruolo. Successivamente è stata discussa all'udienza del 9 dicembre 1971, in vista della quale l'Avvocatura dello Stato ha depositato una ulteriore memoria, nella quale teneva conto della sopraggiunta legge 23 dicembre 1970, n. 1084, nonché della intervenuta approvazione, ai sensi dell'art. 123, comma secondo, della Costituzione, degli Statuti della Regione della Lombardia, della Regione del Veneto e della Regione degli Abruzzi.

Alla predetta udienza, nel corso della discussione orale, tutte le parti riformulavano le rispettive conclusioni alla luce anche della sopravvenuta legislazione e della sentenza n. 39 del 1971 di questa Corte.

Considerato in diritto:

1. — I tre ricorsi hanno egualmente ad oggetto la legge 10 febbraio 1953, n. 62, proponendo le stesse questioni e vengono perciò decisi con unica sentenza.

2. — Dev'essere anzitutto disattesa l'eccezione di tardività dei ricorsi, alla quale, d'altronde, la difesa dello Stato ha dichiarato di rinunciare, giacché, come questa Corte ha già affermato in precedenti decisioni (nn. 39, 119, 120 e 121 del 1971), per le Regioni di nuova istituzione i termini per ricorrere sono da computarsi a partire dal momento della formazione delle rispettive giunte.

3. — Per quel che concerne le censure agli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 7, che la legge n. 1084 del 1970 ha espressamente abrogato, disponendo altresì, nel suo art. 1, che ne cessi immediatamente l'efficacia « a tutti gli effetti », è ormai venuta meno la ragione del contendere.

Lo stesso vale per il secondo comma dell'art. 6, sostituito adesso dalla diversa formulazione di cui all'ultima parte del citato art. 1 della legge anzidetta. E vale del pari in ordine alle questioni proposte nei confronti dell'art. 9 (relativo alla necessaria precedenza di apposite leggi statali di principio rispetto alla legislazione regionale) e dell'art. 46, n. 1, nonché,

relative al controllo di merito sui bilanci regionali), essendo state dette norme tacitamente abrogate per effetto della nuova disciplina dettata negli artt. 17 e — rispettivamente — 20 della legge n. 281 del 1970 (quest'ultimo avendo stabilito che la approvazione dei bilanci debba aver luogo nella forma della legge; il primo avendo soppresso l'esigenza di previe leggi-cornice).

A conclusioni analoghe si perviene altresì, per quel che concerne le censure rivolte nei confronti degli artt. 14, 15, 16, 17 e da 19 a 39, compresi nei titoli III e IV della legge n. 62, ai quali l'art. 2 della legge n. 1084 ha attribuito « valore transitorio sino al giorno dell'entrata in vigore degli statuti delle singole Regioni ». Non sembra dubbio, infatti, anche argomentando dai lavori parlamentari e dal richiamo nel corso di questi ripetutamente fatto all'art. 40 dell'originario disegno di legge 10 dicembre 1948 (dal quale deriva la legge *de qua*), che, con le riferite espressioni, si è inteso delimitare la efficacia temporale delle disposizioni dei Titoli III e IV alla fase della prima attuazione dell'ordinamento regionale, disponendone la cessazione man mano che i singoli statuti avessero iniziato ad avere vigore.

Anche per questa parte, dunque, come d'altronde hanno concordemente riconosciuto le difese delle Regioni, l'interesse di queste a ricorrere contro la legge del 1953 è venuto meno: fermo restando che, qualora avesse a sorgere, con riferimento ad attività da esse frattanto esplicata prima dell'entrata in vigore dei rispettivi statuti, questione di legittimità costituzionale di taluna fra dette disposizioni, questa Corte — in conformità dei criteri costantemente affermati nella sua giurisprudenza quanto ai rapporti fra abrogazione e illegittimità costituzionale — potrebbe pur sempre esserne investita in via incidentale.

4. — Nel merito, i ricorsi contestano pregiudizialmente la stessa ammissibilità di una disciplina legislativa, sia pur di principio, sulla organizzazione interna delle Regioni, affermando che l'art. 123 Cost., nel prescrivere che gli statuti debbano essere « in armonia », oltre che con la Costituzione, « con le leggi della Repubblica », si riferirebbe a quelle sole leggi ordinarie statali di cui fanno espressa riserva gli arti-

130 della Costituzione.

Ma la tesi non merita accoglimento. L'espressione « in armonia », usata nell'art. 123, è tale, infatti, da ricomprendere così le ipotesi in cui gli statuti sono strettamente subordinati alle norme dettate nel Titolo V della Costituzione, e perciò anche a quelle poste dalle leggi ordinarie ivi espressamente richiamate, come pure, ed a maggior ragione, le ipotesi in cui gli statuti medesimi sono tenuti, in senso più lato, a conformarsi ai principi della disciplina, di grado costituzionale e di grado legislativo, di materie connesse con l'organizzazione interna della Regione. Proprio in quest'ultima accezione, anzi, la formula « in armonia » è entrata nell'uso legislativo a livello costituzionale, per designare il limite derivante alla legislazione regionale dai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato (art. 3 Statuto della Regione della Sardegna, art. 2 Statuto della Regione della Valle d'Aosta, art. 4 Statuto della Regione del Trentino-Alto Adige, art. 4 Statuto della Regione del Friuli-Venezia Giulia), ed anche, più recentemente, dai principi della legislazione statale sulle singole materie di competenza regionale bipartita (così, l'art. 5 Statuto del Friuli-Venezia Giulia).

Deve dirsi, pertanto, che non contrastano con l'art. 123 le disposizioni della legge n. 62 che siano specificative ed applicative dei principi costituzionali o che rendano espliciti principi fondamentali della legislazione statale, suscettibili di incidere, gli uni come gli altri, sul contenuto degli Statuti.

5. — Passando ora ad esaminare le singole censure contenute nei ricorsi, prive di fondamento si rivelano, anzitutto, quelle proposte in ordine al primo e al terzo comma dell'art. 6.

Per quel che riguarda il primo comma, è da osservare che l'art. 123 Cost. si limita a prescrivere che gli statuti deliberati dai consigli regionali siano successivamente approvati con legge dello Stato, senza nulla disporre quanto alle forme e ai modi della loro trasmissione al Parlamento.

Ciò stante, nessun contrasto con l'art. 123 è configurabile, per avere la legge — entro l'ampio margine di discrezionalità ad essa lasciato dalla norma costituzionale — stabilito che la trasmissione avvenga attraverso il Presidente del Consiglio dei ministri, al quale spetta di regola la rappresentanza unitaria

del 1960), ed al quale d'altronde è fatto preciso obbligo di presentare gli statuti al Parlamento entro quindici giorni. All'obbligo delle Regioni di avere uno statuto (chiaramente risultante dal primo comma dell'art. 123), ed uno statuto che abbia ricevuto l'approvazione parlamentare nella forma della legge, corrisponde, così, logicamente l'obbligo dello stesso Presidente del Consiglio di esercitare entro breve termine la relativa iniziativa.

Né tale procedimento si pone in contrasto, come si assume nei ricorsi, con l'art. 121 della Costituzione, che riconosce ai consigli regionali la facoltà di « fare proposte di legge alle Camere », poiché quest'ultima disposizione costituzionale opera sopra un piano diverso da quello su cui va collocato l'art. 6 della legge impugnata: la norma costituzionale, infatti, prevede una semplice facoltà, mentre l'art. 6 della legge, traendo le logiche conseguenze dall'art. 123 Cost., impone alle Regioni l'obbligo di presentare i loro statuti, così richiedendone la necessaria approvazione, nonché — come già detto — l'ulteriore conseguenziale obbligo del Presidente del Consiglio di investire il Parlamento del controllo su quanto in essi disposto.

Anche il terzo comma è norma sul procedimento, dettata per l'ipotesi di rifiuto di approvazione. Che questo sia comunicato per il tramite del Presidente del Consiglio, è semplice corollario del sistema adottato dal primo comma, del quale si è ora discusso; che, in detta ipotesi, la Regione sia obbligata a deliberare un nuovo statuto, discende a sua volta dall'art. 123 Cost., prescrivente, come pure si è rammentato, che ogni regione debba avere un suo statuto, approvato dal Parlamento. Tale essendo l'oggetto della disposizione del terzo comma dell'art. 6, deve concludersi che essa non vieta che le Regioni interessate possano eventualmente esperire i rimedi loro spettanti, in forza di altre norme, a tutela della propria potestà di autorganizzazione. Così rettificata, la disposizione stessa non è lesiva dell'autonomia statutaria delle Regioni.

6. — Neppure contrasta con le norme costituzionali che garantiscono l'autonomia regionale la disposizione dell'art. 10, ai sensi della quale, nel caso di mutamento di principi fondamentali della legislazione statale sulle materie di cui all'art. 117

incompatibili con i nuovi principi. Lo ha, d'altronde, esplicitamente ammesso, nella discussione orale, la difesa della Regione del Veneto, con la sola riserva che l'effetto abrogativo sia differito (come si può desumere dal contesto dei due commi di cui si compone l'art. 10) al decorso di novanta giorni senza che la Regione abbia provveduto ad apportare alle proprie leggi le necessarie modificazioni, conseguenti al mutamento dei principi.

Infatti, dal momento che per l'art. 117 Cost. le leggi regionali incontrano il limite dei principi delle leggi statali, è perfettamente logico che non possano seguire validamente ad avere vigore quando vengano a contrastare con principi della legislazione statale succeduti a quelli anteriormente presenti nel sistema. E' perciò che il secondo comma dell'art. 10 impone alle Regioni di adeguare le loro leggi alla nuova situazione determinatasi nel diritto positivo, entro novanta giorni.

L'art. 10 viene tuttavia censurato sotto il profilo che, stante la separazione di competenze normative tra lo Stato e le Regioni, non sarebbe configurabile che il sopravvenire di nuovi principi delle leggi statali produca un effetto abrogativo di norme legislative regionali: l'art. 10 avrebbe, invece, potuto prevedere — si sostiene — la invalidazione successiva di queste ultime.

Ma siffatta censura muove da premesse che non possono essere accolte. Tra la competenza legislativa dello Stato e quella delle Regioni sulle materie elencate nell'art. 117 non c'è netta separazione di materie: sulla stessa materia, al contrario, devono concorrere la legge statale e la legge regionale, l'una ponendo (e potendo successivamente modificare) i principi fondamentali, all'altra essendo riservato porre le norme ulteriori. E perciò, in conseguenza del subentrare, nella legislazione statale, di nuovi principi (espressi od impliciti che siano), bene può verificarsi l'abrogazione di precedenti norme regionali ove ricorrano in concreto gli estremi richiesti dall'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale, premesse al codice civile, per aversi abrogazione.

Ciò non toglie che quando il contrasto tra principi di fonte statale e norme regionali anteriori non si configuri in termini di vera e propria incompatibilità, tale da dar luogo ad abroga-

zione, possa proporsi una questione di legittimità costituzionale delle norme regionali diventate difformi dai nuovi principi, essendo la legislazione regionale costituzionalmente subordinata al rispetto dei principi fondamentali delle leggi statali.

7. — Sono censurate anche le disposizioni del terzo e quarto comma dell'art. 11, assumendosi che dettano una disciplina eccessivamente analitica, invadendo così l'autonomia statutaria delle Regioni.

Anche queste censure non sono fondate, perché le disposizioni impugnate si limitano a fare applicazione del principio generale che la formula di promulgazione delle leggi sia ricapitolativa del procedimento (inteso in senso largo) della loro formazione. E tali sono, appunto, le formule previste dalle disposizioni di cui è questione, come facilmente risulta raffrontandone il contenuto con l'art. 127 della Costituzione.

8. — Altre censure hanno ad oggetto disposizioni contenute nel Capo II e nel Capo III del Titolo V della legge n. 62, relativi — rispettivamente — ai controlli dello Stato sugli atti amministrativi delle Regioni ed ai controlli regionali sugli atti degli enti locali minori (Province, Comuni e loro consorzi).

Iniziando dal Capo II, è da premettere che, alla stregua del chiaro disposto dell'art. 125 Cost., la legge impugnata poteva validamente disporre anche dettando norme particolari e di dettaglio, la materia essendo riservata alla competenza legislativa dello Stato.

Risulta palese, pertanto, la infondatezza delle censure agli artt. 48 e 49, perché, contrariamente a quanto affermato dalle Regioni ricorrenti, la prefissione del *quorum* della maggioranza assoluta affinché le deliberazioni amministrative regionali divengano esecutive dopo essere state rinviate dalla commissione di controllo (art. 48), ovvero affinché siano immediatamente eseguibili per ragioni di urgenza (art. 49), integra senza dubbio un aspetto della disciplina dei controlli. Nel primo caso, infatti, la legge determina a quali condizioni il controllo sospensivo di merito sia superabile; nel secondo caso, precisa i termini e le modalità dell'esercizio del controllo di legittimità sulle deliberazioni dichiarate urgenti.

9. — Per quel che riguarda poi le disposizioni del Capo III, disciplinanti i controlli sugli enti locali minori, è da rammentare anzitutto che l'art. 130 Cost., nel suo primo comma, riserva testualmente alla legge dello Stato di regolare il modo di composizione dei comitati regionali chiamati ad esercitarli: infatti, la locuzione « legge della Repubblica », ivi adoperata, sta certamente a significare « legge dello Stato », analogamente a quanto si riscontra abitualmente nelle altre disposizioni comprese entro il Titolo V della Parte seconda della Costituzione (così, ad esempio, nell'art. 117, ultimo comma; nell'art. 118, primo comma, nell'art. 119, commi primo ed ultimo, ecc.).

Deve altresì osservarsi, in secondo luogo, che — nonostante qualche perplessità cui potrebbe dar luogo la dizione letterale dell'art. 130 confrontata con quella dell'art. 125 — l'intera materia dei controlli sugli enti locali non risulta attribuita ad alcuna tra le competenze normative regionali. Non è materia statutaria, perché manifestamente non rientrante nella « organizzazione interna delle Regioni »; ma nemmeno è prevista tra le potestà legislative elencate nell'art. 117 o comunque inclusa nell'una o nell'altra di esse. E poiché nel sistema costituzionalmente adottato non si danno competenze legislative regionali che non siano tassativamente stabilite in Costituzione od in altra legge costituzionale, non è ipotizzabile una attribuzione di potestà normativa operata implicitamente dall'art. 130, nel conferire ad un organo della Regione le funzioni di controllo sugli atti degli enti locali.

Queste due premesse sono sufficienti a dimostrare la non fondatezza anche delle questioni sollevate (peraltro, in termini generici) nei confronti degli artt. 55, 59, 60, 61 e 62 della legge n. 62.

Può soggiungersi, ad abbondanza e con particolare riferimento alle argomentazioni sviluppate oralmente nella pubblica udienza, che l'art. 55, disciplinando il modo di elezione da parte dei consigli regionali degli esperti destinati a far parte dei comitati di controllo, incide sopra un oggetto indubbiamente attinente alla composizione dell'organo. A sua volta, l'art. 62, prescrivente che il controllo sugli atti degli enti locali adottati nell'esercizio di funzioni ad essi delegate dalle Regioni spetti alla Commissione di controllo di cui all'art. 41, appare, oltre tutto, perfettamente logico, dal momento che dette fun-

zioni non cessano di essere imputabili alle Regioni per la circostanza che l'esercizio ne sia stato delegato ad altro ente (lo stesso art. 62, d'altronde, nel secondo e nel terzo comma, non manca di dettare norme a tutela dell'interesse delle Amministrazioni regionali deleganti al corretto esercizio delle attività delegate).

Considerazione a parte merita l'art. 58, secondo comma, che viene censurato, sia laddove dispone che agli esperti, membri dei comitati di controllo, sia attribuita una indennità per ogni giorno di seduta, sia laddove prescrive che le modalità di tale indennità siano determinate « nel regolamento ».

La prima censura non è fondata, poiché la norma non fa che escludere, in applicazione di un principio di buona amministrazione, che tra le Regioni e gli esperti membri dei comitati di controllo possa comunque costituirsi, anche indirettamente, un rapporto di tipo impiegatizio, che — tra l'altro — potrebbe lederne l'indipendenza nell'esplicazione delle loro mansioni. E' invece fondata l'altra censura, perché — anche a prescindere dall'ambiguità del rinvio ad un regolamento non meglio precisato — la legge statale non può validamente prestabilire quale sia lo strumento idoneo e legittimo per la determinazione, da parte delle Regioni, della misura e delle modalità dell'indennità giornaliera in parola.

10. — Un ultimo gruppo di censure si rivolge agli artt. 65 e 67. L'art. 65, facendo obbligo alle Regioni di provvedere all'organizzazione dei propri uffici esclusivamente con personale comandato degli enti locali o delle Amministrazioni dello Stato, contrasterebbe, in particolare, con il par. VIII delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione, il quale, ponendo la medesima regola, fa salvi tuttavia i casi di necessità. Peraltro, come è stato concordemente riconosciuto dalla difesa dello Stato e dalle difese delle Regioni, tale questione può ritenersi superata interpretando l'art. 65 della legge in senso restrittivo come norma temporanea unicamente rivolta a disciplinare la fase del primo impianto degli uffici regionali, esaurita la quale trova diretta applicazione l'ultimo comma del menzionato par. VIII.

A sua volta, l'art. 67 è censurato, così nella parte in cui prescrive che le norme sullo stato giuridico ed economico del

personale di ruolo regionale debbano uniformarsi alle norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale statale, come pure nella parte terminale, in cui vieta alle Regioni di disporre un trattamento economico più favorevole di quello spettante al personale statale.

Quest'ultima censura non è fondata. La materia dello stato giuridico ed economico del personale regionale rientra in quella della organizzazione degli uffici, che l'art. 117, primo alinea, Cost. attribuisce alla potestà legislativa delle Regioni, entro il limite (oltre che del rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni nonché degli obblighi internazionali dello Stato), dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi statali. Bene pertanto la legge n. 62 del 1953 poteva porre il principio testé riferito senza invadere la competenza legislativa regionale; né, d'altro canto, detto principio contrasta con altre norme costituzionali, ché anzi appare pienamente rispondente a quei canoni di buona amministrazione che l'art. 97 Cost. vuole siano generalmente osservati nell'organizzazione dei pubblici uffici.

E' invece fondata la questione concernente la prima parte dell'art. 67, perché, ove la legge regionale dovesse uniformarsi alle norme (anziché ai principi) di fonte statale, verrebbe ad assumere inammissibilmente contenuto meramente integrativo. D'altro lato, ove la disposizione in oggetto fosse da interpretare come se avesse riferimento ai principi, sarebbe pleonastica, poiché il limite dei principi della legislazione statale sul pubblico impiego già deriva dalla prima parte del ricordato art. 117 Cost. ed è pertanto fuori dubbio che a tali principi dovranno conformarsi le leggi regionali in materia.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 58, secondo comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione e funzionamento degli organi regionali, limitatamente alle parole « nella misura e con le modalità da determinarsi nel regolamento », e dell'art. 67, nella parte in cui dispone che le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

del personale di ruolo regionale devono uniformarsi alle norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale statale;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale, proposte, con i ricorsi di cui in epigrafe, nei confronti degli artt. 6, primo e terzo comma, 10, 11, terzo e quarto comma, 48, 49, 55, 59, 60, 61 e 62 della legge predetta, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118, 119, 122, 123, 125, 126, 127 e 130 della Costituzione;

dichiara non fondata, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale relativa all'articolo 65, in riferimento alla VIII disposizione transitoria della Costituzione;

dichiara cessata la materia del contendere in ordine agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, comma secondo, 7, 9, 14, 15, 16, 17, 19 a 36, 46, n. 1, e 47.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1972.

F.to: GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ARDUINO SALUSTRI - *Cancelliere*

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1972.

Il Direttore della cancelleria
F.to: SALUSTRI

Sentenza n. 212
Anno 1984

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, comma primo, lett. *c* e *d*, 5 e 11, comma secondo, del d.P.R. 29 aprile 1982, n. 240 (Istituzione di una Sezione giurisdizionale e delle Sezioni riunite della Corte dei Conti in Sardegna) promosso con ordinanza emessa il 3 novembre 1982 dalla Corte dei Conti sul ricorso di Meloni Ave, iscritta al n. 566 del reg. ord. 1983 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 288 dell'anno 1983.

Visto l'atto di costituzione di Meloni Ave nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 6 dicembre 1983 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Uditi l'avv. Eros Cogliani per Meloni e l'Avvocato dello Stato Pietro de Francisci per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto:

Tale Meloni Ave, vedova del maresciallo della Guardia forestale Giuseppe Zonno, dipendente dalla Regione Sardegna e deceduto in servizio il 24 ottobre 1976 per infarto del miocardio, aveva proposto ricorso alla Corte dei Conti — Sez. III giurisdizionale — sedente in Roma, per ottenere il riconoscimento del diritto a pensione privilegiata ordinaria indiretta anziché a quella soltanto ordinaria che le era stata conferita: e ciò in quanto sosteneva la ricorrente che il marito era morto per causa dipendente dal servizio.

Ma la Corte dei Conti, prima di entrare nel merito della vertenza, sollevava questione di legittimità costituzionale.

Osservava, infatti, quel Collegio che, essendo la Meloni residente in Sardegna già all'epoca della proposizione del ricorso, il giudizio — ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 29 aprile 1982, n. 240 — dovrebbe essere devoluto, nello stato in cui si trova, alla Sezione della Corte dei Conti, con sede in Cagliari, istituita col d.P.R. citato, competente a giudicare, in materia di trattamento di quiescenza, sui ricorsi proposti dai residenti nella Regione.

Senonché rileva la Corte dei Conti che il decreto presidenziale di cui s'è detto è stato emanato con riferimento all'art. 56 della legge 26 febbraio 1948, n. 3 (legge costituzionale) che ha approvato lo Statuto speciale della Regione autonoma: e ciò in quanto la detta disposizione prevede che, mediante decreto legislativo, vengano date le norme di attuazione e quelle relative al passaggio di uffici e personale dallo Stato alla Regione. Poiché — soggiunge l'ordinanza della Corte — si tratta manifestamente di una deroga all'art. 76 Cost., essa è però operativa soltanto limitatamente alle due materie espressamente menzionate.

Ma la creazione di una Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti nel territorio della Sardegna non sembra poter rientrare — ad avviso dei rimettenti — né fra le norme di at-

tuazione dello Statuto né fra quelle che disciplinano il passaggio di uffici e personale da Stato a Regione: e ciò perché trattasi di funzione giurisdizionale che la Costituzione riserva allo Stato, senza che sul punto lo Statuto della Regione contenga alcuna deroga.

D'altra parte, non si sarebbe nemmeno trattato di semplice passaggio di personale né di creazione di un nuovo ufficio regionale, ma della istituzione di una Sezione decentrata della Corte dei Conti. Sicché il d.P.R. impugnato viene per tal modo a collidere sia coll'art. 56 della legge cost. n. 3/1948, sia conseguentemente coll'art. 76 Cost.. A proposito, poi, delle norme d'attuazione degli Statuti regionali, contesta l'ordinanza che esse, per quanto non abbiano contenuto di mera esecuzione regolamentare, possano tuttavia ampliare o restringere lo Statuto; esse debbono mirare, invece, « *secundum statutum* » (e, perciò, né *contra* né *praeter*) a rendere compiutamente operative le norme statutarie. L'ordinanza cita, anzi, a sostegno del suo assunto, la sent. n. 20/1956 di questa Corte, di cui riporta ampi brani, nonché la sent. n. 30/1968, dalle quali emergerebbero la natura e i limiti di queste norme che, se non hanno carattere di mera esecuzione, non possono tuttavia oltrepassare i confini della « attuazione ». Secondo la Corte dei Conti, peraltro, i decreti legislativi in parola riguardano soltanto la prima attuazione dello Statuto, per cui dovrebbero avere mero valore transitorio e straordinario.

Ma il decreto impugnato violerebbe sotto duplice profilo anche l'art. 3 Cost.: sia perché istituirebbe solo in Sardegna una Sezione Regionale della Corte dei Conti, senza che lo Statuto contenga norme analoghe a quelle degli Statuti delle Regioni Sicilia e Trentino-Alto Adige, sia perché nell'art. 5 si stabilisce che la Sezione abbia a giudicare con un numero di tre votanti in contrasto coll'art. 5 della legge 21 marzo 1953, n. 161 che prevede invece il numero invariabile di cinque votanti per le Sezioni della Corte dei Conti. Nessun elemento ragionevole giustificerebbe, secondo l'ordinanza, siffatta disparità.

Con atto 6 novembre 1983 spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato.

Contestava innanzitutto l'Avvocatura la natura che l'ordinanza attribuisce ai decreti legislativi concernenti le nor-

me di attuazione degli Statuti regionali. Facendo leva sulla sent. 4 luglio 1956, n. 14 di questa Corte, relativa proprio allo Statuto della Regione Sardegna, l'Avvocatura metteva in luce come dette norme di attuazione ben possono invece porre veri e propri precetti nuovi, non contenuti nella normativa costituzionale; ovviamente, però, nel rispetto dei principi sia della Costituzione che degli Statuti e, perciò, non certo *contra*, ma sicuramente anche *praeter legem*.

Se di ciò si tien conto, la normativa impugnata appare giustificata dalle finalità proprie delle norme di attuazione regionali.

Infatti, l'istituzione della sezione in parola si configura in tutta armonia con i principi programmatici del decentramento amministrativo (art. 5) e di quello giurisdizionale (art. 125) contemplati dalla Costituzione.

Né — secondo l'Avvocatura — può tenersi in pregio l'obiezione, fondata sugli artt. 108 e 70 Cost., secondo cui la detta normativa violerebbe la riserva di legge, in quanto su materia (Ordinamento giudiziario) riservata al Parlamento. Da una parte, infatti, non sembrerebbe in alcun modo modificata, dall'istituzione di una Sezione regionale, la competenza della Corte dei Conti che resta quella prevista dalle leggi vigenti; né, d'altra parte, viene ad esserne modificato l'ordinamento, giacché l'istituita Sezione null'altro rappresenta se non un organo della Corte, colle stesse caratteristiche proprie dell'Organismo centrale da cui promana.

Ma quand'anche così non fosse — soggiunge l'Avvocatura —, va considerato che la riserva di legge non va desunta dagli aspetti formali della norma, bensì dalla posizione che essa viene ad assumere nella gradualità delle fonti, e perciò dalle garanzie che da tale collocazione derivano: prima fra tutte quella concernente il sindacato di legittimità costituzionale. Ebbene, i decreti legislativi di attuazione degli Statuti speciali regionali, assoggettati al controllo di legittimità da parte della Corte Costituzionale, si collocano appunto tra le fonti primarie al pari della legge ordinaria, sicché non può, rispetto ad essi, farsi questione di violazione della riserva di legge.

E ciò anche in assenza di un'espressa previsione statutaria, giacché lo Statuto della Regione Sardegna recepisce nel

suo spirito generale il principio costituzionale di decentramento, in guisa che il decentramento della giurisdizione della Corte dei Conti, disposto dalla normativa in parola, viene a risultare aderente alle finalità dell'ordinamento regionale sardo, del quale anzi colma una lacuna.

Per le stesse ragioni, non vi è illegittimità costituzionale nell'art. 5 del decreto che prevede in tre il numero dei votanti della Sezione, sia perché il decreto legislativo in esame, al pari di ogni altra norma primaria, possiede piena idoneità a introdurre modifiche alla preesistente normativa, sia perché il vigente sistema è tendenzialmente volto a restringere la composizione numerica dei Collegi, in vista di una maggiore speditezza: del resto, una rigorosa identità strutturale fra organi giurisdizionali non è un'esigenza imperativa.

Con atto 8 novembre 1983 si costituiva anche la parte privata Ave Meloni ved. Zonno, rappresentata e difesa dall'avv. Darwin Albanese di Roma. La Meloni eccepiva le stesse cause d'illegittimità sollevate dall'ordinanza della Corte dei Conti riservandosi le deduzioni.

In effetti, con memoria senza data, depositata il 23 novembre 1983 nella cancelleria di questa Corte, ribadendo le ragioni espresse dall'ordinanza di rimessione, la difesa ha insistito particolarmente sul fatto che la istituzione in Cagliari di una Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti non è prevista, né dallo Statuto né da altra legge dello Stato, fra le materie nelle quali la Regione Sarda esercita le sue funzioni o comunque può legiferare. In ogni caso — ad avviso della difesa — non può rientrare fra le norme di attuazione dello Statuto regionale l'istituzione di un Organo giurisdizionale che concerne materie gravanti sul bilancio dello Stato o di altri enti pubblici ben diversi dalla Regione. Inoltre, l'art. 125 Cost. prevede semmai l'istituzione di organi di Giustizia di primo grado, mentre l'istituita Sezione della Corte dei Conti giudica in unico grado. Non è poi paragonabile — secondo la difesa — la situazione giuridica così creata in Sardegna con quella a suo tempo instaurata in Sicilia, perché in quest'ultima Regione l'istituzione di Sezioni giurisdizionali degli Organi centrali è avvenuta per mezzo di legge dello Stato e con competenza limitata agli affari concernenti la Regione e non i cittadini ivi residenti.

Considerato in diritto:

1. — La rilevanza del sollevato incidente appare pacifica per quanto attiene alla denuncia degli artt. 11, comma secondo e 2, comma primo, lett. *c* del d.P.R. 29 aprile 1982, n. 240. Il giudizio di legittimità sui detti articoli è, infatti, sicuramente pregiudiziale a quello in corso davanti alla III Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti, giacché da esso dipende l'eventuale prosecuzione di questo innanzi al giudice remittente, oppure la sua devoluzione alla Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, istituita in Cagliari.

Non altrettanto, invece, dovrebbe dirsi quanto alla rilevanza delle analoghe questioni incidentali sollevate in ordine all'art. 2 lett. *d* e all'art. 5, primo comma, stesso Decreto.

Ma poiché il giudice *a quo* ha contestualmente impugnato anche l'art. 1 del d.P.R., facendo così dipendere la legittimità della specifica competenza inerente alla causa in corso da quella della stessa istituzione della Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti della Sardegna, è evidente che questa Corte deve innanzitutto risolvere il problema di fondo così sollevato.

Qualora, infatti, il giudizio sulla legittimità dell'art. 1 risultasse negativo, tutta la disciplina — non soltanto gli articoli tutti impugnati — resterebbe coinvolta nella stessa sorte, e si dovrebbe allora dare applicazione all'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

2. — Va preliminarmente rilevato che la nozione data dalla Corte dei Conti, nell'ordinanza di rimessione, delle norme di attuazione degli Statuti regionali è troppo angusta, e perciò non completamente aderente a quella risultante dalle sentenze nn. 20/1956 e 30/1968 di questa Corte, che pure vengono ampiamente citate dall'ordinanza di rimessione.

Questa, infatti, pur riconoscendo che tali norme non hanno contenuto di mere disposizioni di natura esecutiva regolamentare, ne restringe, tuttavia, la portata ad una funzione operativa « *secundum legem* ». In realtà, invece, la giurisprudenza di questa Corte non ha escluso che le norme di attuazione possano avere contenuto « *praeter legem* » nel senso di

integrare le norme statutarie, anche « aggiungendo ad esse qualche cosa che le medesime non contenevano », coll'unico limite della corrispondenza alle norme e alle finalità di attuazione dello Statuto, nel contesto del principio di autonomia regionale (sent. 29 giugno 1956, n. 20). Più incisivamente la Corte, sintetizzando il suo stesso pensiero, ritenne che « l'esigenza delle norme di attuazione si manifesta nel bisogno di dar vita, nell'ambito delle ben definite autonomie regionali, ad una organizzazione dei pubblici uffici e delle pubbliche funzioni che si armonizzi con l'organizzazione dello Stato nell'unità dell'ordinamento giuridico (sent. 1 luglio 1969, n. 136).

La Corte dei Conti ritiene poi che l'art. 56 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Approvazione dello Statuto speciale Regione Sardegna), con riferimento al quale è stato emanato il d.P.R. in parola, rappresenta una deroga all'art. 76 Cost., che regola la delega della funzione legislativa al governo. In realtà — come pure è stato già precisato dalla giurisprudenza di questa Corte — la competenza conferita ai decreti legislativi di attuazione statutaria (preceduti dalle proposte o dai pareri di una commissione paritetica, composta da rappresentanti dello Stato e della Regione interessata) ha carattere « riservato e separato » rispetto a quella esercitabile dalle ordinarie leggi della Repubblica (cfr. sentenze 22 dicembre 1980, n. 180, 25 luglio 1983, n. 237). Ne deriva che le norme così prodotte si pongono con rango sicuramente non sottordinato a quello delle norme ordinarie, e con possibilità quindi di derogarvi nell'ambito della loro specifica competenza.

Né dall'affermazione della sent. n. 20/1956 — riportata dall'ordinanza — secondo cui i decreti legislativi in parola « servono a porre in essere le norme di attuazione che dovevano accompagnare la nascita della regione e renderne particolarmente e giuridicamente possibile l'attività », è lecito arguire, come mostra di volere intendere la Corte dei Conti, che perciò il loro valore sarebbe meramente transitorio. Al contrario gli Statuti regionali differenziati consentono in via permanente al Governo di dettare norme di attuazione, ogni qualvolta sia necessario.

3. — Non è, quindi, in relazione alla natura delle norme di attuazione degli Statuti speciali che il sollevato problema

di fondo potrebbe incontrare la soluzione auspicata dal Giudice remittente. Semmai, questa potrebbe conseguire al negativo accertamento di una qualche correlazione fra le norme attuative e quelle dello Statuto della regione Sardegna o le finalità della sua attuazione, nel contesto dell'autonomia regionale e nel rispetto dei principi costituzionali.

Sotto questo riguardo, non può bastare, però, ai fini dell'odierno giudizio di compatibilità costituzionale, che — come osserva l'Avvocatura — la Costituzione abbia assunto come principio programmatico, oltre al decentramento amministrativo (art. 5), anche quella della giurisdizione amministrativa (art. 125). Quest'ultima disposizione, infatti, non concerne sicuramente la Corte dei Conti.

In mancanza, dunque, di un principio generale della Costituzione, esplicitamente o implicitamente recepito dallo Statuto, è a quest'ultimo soltanto che deve aversi riguardo per decidere della legittimità della contestata istituzione della sezione sarda della Corte dei Conti.

In effetti, il d.P.R. che si va esaminando, oltre all'ovvio richiamo nel preambolo dell'intera legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 che ha approvato lo Statuto speciale della regione autonoma della Sardegna, fa specifico riferimento all'art. 56 della legge stessa. Da questo, pertanto, traggono fondamento le disposizioni del Decreto, in quanto in esso è previsto che la Commissione paritetica sottoponga al parere del Consiglio Regionale, sia le norme relative al passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla Regione, sia le norme attuative dello Statuto stesso; norme tutte che verranno poi emanate con il decreto legislativo previsto dal quinto comma dell'art. 87 Cost., qual'è appunto il Decreto in parola.

Ebbene, deve senz'altro escludersi che la disciplina dettata dal Decreto possa rientrare fra le norme che regolano il passaggio degli uffici e del personale dallo Stato alla Regione. È evidente, infatti, che queste si collegano a quanto previsto nel terzo comma dell'VIII Disposizione transitoria della Costituzione, in relazione a quel passaggio delle funzioni statali attribuite alle regioni, di cui è menzione nel secondo comma della stessa Disposizione. Ma quali siano tali funzioni è detto negli artt. da 117 a 120 Cost., che non menzionano certo quelle giurisdizionali; né esiste altra legge dello Stato che, sulla base dell'art. 108, primo comma Cost., abbia co-

munque previsto il passaggio di queste ultime alla Regione sarda, sia pure nei limiti della sua competenza territoriale.

Non resta allora che esaminare l'alternativa concernente le norme attuative dello Statuto, delle quali pure è detto — come si è rilevato — nel citato art. 56 della legge.

Senonché, pur richiamandone la particolare natura più sopra riaffermata, e quindi anche la particolare competenza separata e riservata rispetto a quella esercitabile con leggi statali ordinarie di cui all'VIII Disp. trans. Cost., è comunque evidente che la loro capacità additiva si esprime pur sempre nell'ambito dello spirito dello Statuto e delle sue finalità, e — come s'è pure rilevato — nel rispetto dei principi costituzionali.

Orbene, a differenza di quanto concerne il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della regione, non è in alcun modo desumibile dallo Statuto della Regione Sardegna, né dal suo spirito, né dalle sue finalità, che si sia inteso prevedere nemmeno per implicito Sezioni di organi giurisdizionali centrali, neanche nei limiti degli affari concernenti la regione: e ciò a differenza di quanto — ad esempio — è invece espressamente stabilito per altre Regioni (art. 23 Statuto speciale regione Sicilia; art. 90 Statuto speciale TAA).

Non può, quindi, ritenersi costituzionalmente legittimo l'art. 1 del d.P.R. 29 aprile 1982, n. 240 che istituisce per la Regione Sardegna una Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti, con sede in Cagliari: e ciò in relazione all'art. 56 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.

Conseguentemente va dichiarata altresì l'illegittimità degli artt. 2, comma primo lett. *c* e *d* e 11 del Decreto, così come richiesto dall'ordinanza di rimessione in quanto, venendo meno l'istituita Sezione, viene ovviamente a cessare la sua competenza sui ricorsi e sulle istanze in materia di pensioni, e logicamente l'obbligo di devoluzione a quella Sezione delle cause in corso presso la Corte dei Conti centrale, se di competenza della Sezione sarda secondo il disposto della lett. *c* dell'art. 2, comma primo, del Decreto.

Senonché, la riconosciuta illegittimità dell'art. 1 del Decreto trascina necessariamente nella stessa sorte l'intera disciplina dettata dal decreto per la competenza ed il funzionamento della Sezione. Deve, perciò, darsi applicazione all'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e dichiarare l'ille-

gittimità costituzionale di tutta la residua normativa: in particolare anche di quell'art. 5 del Decreto stesso, pure impugnato dall'ordinanza di rimessione, sebbene in relazione ad altro parametro, per avere illegittimamente ridotto a tre il numero dei votanti, mentre l'art. 2, legge 21 marzo 1953, n. 161 impone, per ciascuna delle Sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti, il numero invariabile di cinque votanti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2, primo comma, lett. *c* e *d*, e 11 del d.P.R. 29 aprile 1982, n. 240.

Visto ed applicato l'art. 27, legge 11 marzo 1953, n. 87, *dichiara* l'illegittimità costituzionale di ogni altra disposizione del citato decreto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - *Cancelliere*

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1984.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: VITALE

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara:

a) inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma primo; 3, commi terzo, quarto, quinto e sesto; 5, comma secondo, della legge 18 dicembre 1973, n. 880, recante « Localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica », proposte con il ricorso in epigrafe, in riferimento agli artt. 8, nn. 3, 5 e 6, e 9, nn. 6 e 10, in relazione all'art. 16, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Testo unificato dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige);

b) non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di illegittimità costituzionale degli artt. 1; 2, commi secondo e terzo; 3, commi, primo e secondo; 4; 5, comma primo, e 6 della stessa legge, proposte con il ricorso predetto in riferimento alle sopra citate disposizioni statutarie;

c) non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1; 2, commi secondo e terzo; 3, commi primo e secondo; 4; 5, comma primo, e 6 della legge predetta, sollevate, in riferimento agli artt. 55, 56, 87 e 97 del citato d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, con il ricorso medesimo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - *Cancelliere*

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1976.

Il Direttore della cancelleria

F.to: SALUSTRI

Sentenza n. 191
Anno 1976

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti promossi con ricorsi dei Presidenti delle Regioni Lombardia, Toscana ed Emilia-Romagna, notificati il 10 e 9 settembre 1975, depositati in cancelleria il 19 e 23 settembre 1975 ed iscritti ai nn. 31, 32 e 33 del registro 1975, per conflitti di attribuzione sorti a seguito del decreto del Ministro per la sanità 30 giugno 1975 recante « Approvazione degli schemi di convenzione tra le Regioni e le cliniche universitarie, gli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, gli istituti ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che esercitano l'assistenza ospedaliera, gli istituti ed enti di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817 e le case di cura private ».

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1976 il Giudice relatore Guido Astuti;

uditi l'avv. Umberto Pototschnig, per la Regione Lombardia, l'avv. Enzo Cheli, per le Regioni Toscana ed Emilia-Romagna, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto:

Con ricorso notificato il 9 settembre 1975 la Regione Toscana ha sollevato conflitto di attribuzione in riferimento al decreto del Ministro per la sanità, 30 giugno 1975 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 12 luglio 1975, n. 184), con il quale sono stati emanati gli schemi di convenzione tra le Regioni e gli istituti, enti, cliniche e case di cura che esercitano l'assistenza ospedaliera.

Il decreto impugnato violerebbe, in primo luogo, l'art. 17, primo comma, lett. *a*, della legge 16 maggio 1970, n. 281 e l'art. 8, d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4. Esso, infatti, sarebbe stato emesso, nell'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento, con la forma di un decreto ministeriale, non emanato in base a preventiva deliberazione del Consiglio dei Ministri. Ciò, nonostante che le norme citate prevedano, per l'esercizio da parte dello Stato della funzione di indirizzo e coordinamento in materia di assistenza sanitaria ospedaliera, una delibera del Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente del Consiglio, di intesa con il Ministro o i Ministri competenti. Del resto, anche a voler ritenere applicabile alla fattispecie l'art. 18, terzo e quarto comma, della legge n. 386 del 1974, ove si parla di schemi di convenzione emanati dal Ministro della sanità, sarebbe stata pur sempre necessaria una preventiva approvazione degli schemi di convenzione da parte del Consiglio dei Ministri, mentre, essendo intervenuta l'approvazione solo successivamente, questa avrebbe assunto il valore di mero controllo posteriore della volontà del Ministro per la sanità. Tale declassamento della funzione statale di indirizzo e di coordinamento dal livello politico voluto dalla legge ad un livello meramente amministrativo avrebbe menomato la sfera delle attribuzioni regionali.

Il decreto impugnato si porrebbe inoltre in contrasto con gli artt. 117 e 118 Cost., con l'art. 17 legge 16 maggio 1970, n. 281, con gli artt. 1, 2 ed 8 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, con gli artt. 12 e 18 legge 17 agosto 1974, n. 386.

La sfera della competenza amministrativa regionale in materia di assistenza ospedaliera, risultante dalla indicata normativa, sarebbe indebitamente declassata ad una attività di natura meramente esecutiva dal carattere degli schemi di convenzione emanati con il decreto impugnato, integranti una normativa estremamente minuziosa, dettagliata e rigida.

Un corretto esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento spettante allo Stato dovrebbe, invece, attuarsi mediante l'emanazione di direttive di carattere generale, idonee ad orientare l'attività delle Regioni verso i fini fondamentali da perseguire.

Il decreto impugnato contrasterebbe infine con la legge regionale Toscana 3 febbraio 1975, n. 10, relativa alla erogazione dell'assistenza ospedaliera, con grave compromissione di un organico programma di interventi della Regione nel settore.

In riferimento al medesimo decreto ha sollevato conflitto di attribuzione, con ricorso notificato il 9 settembre 1975, anche la Regione Emilia-Romagna, adducendo gli stessi motivi indicati dalla Regione Toscana ed invocando, altresì, il contrasto del provvedimento impugnato con la propria legge regionale 14 maggio 1975, n. 30.

Analogo conflitto di attribuzione, in relazione allo stesso decreto, ha sollevato, con ricorso notificato il 10 settembre 1975, anche la Regione Lombardia. Si lamenta nel ricorso la violazione degli artt. 117 e 118 Cost., in riferimento all'art. 17, lett. a, della legge 16 maggio 1970, n. 281, all'art. 8 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, e all'art. 18 della legge 17 agosto 1974, n. 386, per aver il decreto impugnato preteso di esplicitare la funzione di indirizzo e coordinamento in forme diverse da quelle prescritte, essendo stato emesso senza la previa deliberazione da parte del Consiglio dei Ministri e senza che la proposta sia stata fatta dal Presidente del Consiglio stesso. Gli schemi di convenzione eccederebbero, poi, dai limiti della funzione di indirizzo e di coordinamento, contenendo una disciplina estremamente minuziosa e dettagliata, di conseguenza in contrasto con gli artt. 177 e 118 Cost., in relazione agli artt. 1 e 2 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, 1 legge 12 febbraio 1968, n. 132, e 12 e 18 legge 17 agosto 1974, n. 386. Infine, il decreto impugnato si sovrapporrebbe, illegittimamente, alle leggi regionali 15 gennaio 1975, nn. 5 e 6.

già operanti e provviste del visto governativo. La sfera delle attribuzioni regionali sarebbe, tra l'altro, violata dalla classificazione, presupposta dallo schema di convenzione, delle case di cura private in fasce funzionali, con la conseguenza di addossare alle Regioni costi differenziati per il medesimo tipo di prestazione, a seconda della fascia di appartenenza della casa di cura, in contrasto con la citata legislazione regionale, per la quale ad ogni prestazione dello stesso tipo dovrebbe corrispondere una spesa uguale.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, costituitosi a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, ha dedotto la infondatezza dei tre ricorsi.

Sarebbero, in primo luogo, inammissibili le censure volte non già al contenuto del provvedimento impugnato, bensì al procedimento seguito per la sua emanazione, e comunque non riferibili alle sfere di competenza direttamente determinate dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali. Inoltre, non potrebbe ravvisarsi alcun declassamento dall'attività di indirizzo e coordinamento, ove questa sia esercitata dal Ministro della sanità, con l'approvazione del Consiglio dei Ministri, e, in ogni caso, sarebbero state esattamente osservate le regole del procedimento e delle competenze, fissate nell'art. 18 della legge n. 386 del 1974.

Il decreto impugnato, poi, sarebbe legittima espressione del potere dello Stato di assicurare l'unità di indirizzo richiesta dal prevalere di esigenze unitarie, coordinate e non sacrificate agli interessi regionali, potere che non potrebbe essere limitato dalle leggi regionali eventualmente esistenti.

Considerato in diritto:

1. — Con i ricorsi indicati in epigrafe le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Toscana hanno sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione al decreto del Ministro per la sanità in data 30 giugno 1975, con il quale, in esecuzione del disposto degli articoli 12 e 18 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, sono stati emanati quattro schemi di convenzione tra le regioni e le cliniche universita-

rie, gli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, gli istituti ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che esercitano l'assistenza ospedaliera, gli istituti ed enti di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817, e le case di cura private; schemi approvati dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 1° luglio 1975.

Secondo l'assunto delle Regioni ricorrenti, con l'emanazione di detto decreto lo Stato avrebbe violato le attribuzioni regionali, quali risultano dalle disposizioni degli artt. 117 e 118 della Costituzione, in relazione agli artt. 17, primo comma, lett. a, della legge 16 maggio 1970, n. 281; 1, 2, 8 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4; 1 e seguenti della legge 12 febbraio 1968, n. 132; 12 e 18 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386. Si osserva nei ricorsi che il decreto ministeriale impugnato sarebbe stato emanato con procedura difforme da quella prescritta per l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento, con declassamento di detta funzione statale dal livello politico voluto dalla legge ad un livello meramente amministrativo; che il decreto stesso, anziché limitarsi alla formulazione di direttive, avrebbe stabilito una disciplina dettagliata delle convenzioni di assistenza ospedaliera, esorbitante dai limiti della funzione statale e preclusiva di ogni scelta delle Regioni in ordine ai mezzi ed alle modalità operative di attuazione; che infine il decreto sarebbe in contrasto con le norme già dettate in materia dalla Regione Emilia-Romagna con legge 14 maggio 1975, n. 30, dalla Regione Lombardia con leggi 15 gennaio 1975, n. 5 e n. 6, dalla Regione Toscana con legge 3 febbraio 1975, n. 10, ed avrebbe invaso la competenza regionale sull'ordinamento delle case di cura private, trasferita dal d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4.

Stante la sostanziale identità delle questioni sollevate, i giudizi possono essere riuniti per essere decisi con unica sentenza.

2. — Secondo un primo motivo, comune ai tre ricorsi, rispetto alle funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, trasferite alle regioni a statuto ordinario, la residua funzione di indirizzo e coordinamento delle attività attinenti ad esigenze di carattere unitario, riservata allo Stato dall'art. 17, primo comma, lett. a, della legge 16 mag-

gio 1970, n. 281, sarebbe disciplinata in via generale dalla disposizione dell'art. 8 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, comune ai decreti delegati di trasferimento, in base alla quale detta funzione deve essere esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, « mediante deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro o i Ministri competenti ». L'art. 18 della legge 17 agosto 1974, n. 386, richiedendo per gli schemi di convenzione ivi previsti l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri a' sensi del ricordato art. 8 del d.P.R. n. 4 del 1972, avrebbe esplicitamente ricondotto tale approvazione alla funzione di indirizzo e di coordinamento, ed implicitamente riconosciuto che le convenzioni da stipularsi dalle regioni ricadono nella competenza regionale di esercizio delle funzioni trasferite a norma dell'art. 17, lett. *a*, della legge n. 281 del 1970. Nel caso di specie, il Consiglio dei Ministri sarebbe stato invece chiamato solo ad aggiungere la propria approvazione ad un atto già emanato dal Ministro per la sanità, senza previa proposta da parte del Presidente del Consiglio, con aperta violazione delle forme richieste per l'esercizio da parte dello Stato della funzione di indirizzo e coordinamento in materia di sicura spettanza regionale in base all'art. 117 Cost., con illegittima invasione della sfera di competenza amministrativa garantita alle Regioni ricorrenti.

La difesa dello Stato ha eccepito l'inammissibilità di questo motivo dei ricorsi, osservando che esso concerne una pretesa violazione di norme regolanti il procedimento e la competenza degli organi statali, e non già il contenuto del provvedimento impugnato, che si assume lesivo delle competenze proprie delle regioni. Ma l'eccezione non è fondata, perché anche l'illegittimo esercizio d'un potere, per violazione di norme di legge sulla competenza o sul procedimento che risultino poste a tutela dell'autonomia costituzionalmente garantita alle regioni, come quelle dell'art. 8 del d.P.R. n. 4 del 1972, ben potrebbe dar luogo a conflitto di attribuzione.

3. — Peraltro, nella specie la denunciata violazione non sussiste. Occorre, infatti, ricordare che la delega legislativa contenuta nell'art. 17, primo comma, lett. *a*, della legge n. 281 del 1970, e il d.P.R. n. 4 del 1972 emanato in base a tale de-

lega, concernono espressamente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative già esercitate in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera « dagli organi centrali e periferici dello Stato », rispetto alle quali l'art. 8 del d.P.R. n. 4, (ora abrogato e sostituito dall'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382), disciplinava l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento da parte dello Stato. Il decreto ministeriale di cui è causa non ha ad oggetto funzioni statali già trasferite alle regioni, bensì attribuzioni che erano proprie di una serie di istituti ed enti nazionali, ai quali la legislazione previgente affidava compiti di assistenza contro le malattie, e che solo il decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, ha assegnato alle regioni. Giova precisare al riguardo che il legislatore, in vista della riforma sanitaria generale che dovrà attuare un sistema di sicurezza sociale secondo le previsioni programmatiche della legge 27 luglio 1967, n. 685, (cap. VII, artt. 70 e seguenti), dopo avere emanato la legge 12 febbraio 1968, n. 132, sull'assistenza ospedaliera pubblica, affidata alle regioni sotto l'alta sorveglianza del Ministero della sanità per la tutela degli interessi generali dello Stato (art. 15), e dopo aver provveduto con il d.P.R. n. 4 del 1972 a trasferire alle regioni le funzioni amministrative statali in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, (mantenendo ferme, tra l'altro, all'art. 4, le attribuzioni degli organi dello Stato in ordine agli enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o pluriregionale operanti in detta materia), con il provvedimento legislativo del 1974, dianzi ricordato, ha dettato un complesso di « norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera, e l'avvio della riforma sanitaria ». Con queste norme, mentre si provvedeva al ripianamento dell'esposizione debitoria per assistenza ospedaliera dell'INAM, dell'ENPAS, dell'INADEL, dell'ENPALS, delle Federazioni nazionali delle casse mutue di malattia degli artigiani, commercianti e coltivatori diretti, e degli altri enti elencati all'art. 2, nonché allo scioglimento dei rispettivi consigli di amministrazione, regolandone la temporanea gestione commissariale, è stato disposto (art. 12) il trasferimento alle regioni a statuto ordinario e speciale dei « compiti in materia di assistenza ospedaliera degli enti anche previdenziali che gestiscono forme di assistenza contro le malattie, nonché delle

casce mutue anche aziendali, comunque denominati e strutturati ». Lo stesso art. 12 disciplina l'adempimento di questi nuovi compiti assegnati alle regioni, disponendo che esse « erogano le relative prestazioni in forma diretta e senza limiti di durata agli iscritti e rispettivi familiari che ne abbiano titolo, avvalendosi degli enti ospedalieri, nonché a seguito di convenzioni stipulate a norma del successivo art. 18 »; e che inoltre, « sino alla data di entrata in vigore della legge di riforma sanitaria le regioni erogano altresì l'assistenza ospedaliera in forma indiretta nei confronti dei soggetti assistibili che ne abbiano diritto in base ai vigenti ordinamenti dei rispettivi enti o casce mutue di malattia ».

Conseguentemente, l'art. 18 ha stabilito che: a) le regioni con idonei atti deliberativi stipulano convenzioni con le cliniche universitarie, gli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, gli istituti ed enti di cui all'art. 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, nonché quelli di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817, e, qualora sia necessario per esigenze del servizio ospedaliero, anche con case di cura private in possesso dei requisiti previsti dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132 (primo comma); b) « le convenzioni devono essere conformi a schemi, predisposti dal Ministro della sanità, di concerto con i Ministri per il tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, sentite le regioni, ed approvati dal Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 » (secondo comma); c) rimangono temporaneamente in vigore le convenzioni in atto con gli enti mutualistici, intendendosi sostituire le regioni agli enti stipulanti, e ciò fino alla stipula delle nuove convenzioni, in conformità agli schemi da emanarsi « dal Ministero della sanità entro e non oltre il primo semestre del 1975 » (terzo e quarto comma).

E' chiaro che il legislatore, nell'atto con cui trasferiva alle regioni i compiti in materia di assistenza ospedaliera già pertinenti all'INAM, all'ENPAS ed altri istituti ed enti previdenziali, oltre a mantenere temporaneamente in vita le convenzioni stipulate da detti istituti ed enti, ha espressamente disposto che le nuove convenzioni dovessero essere stipulate dalle regioni sulla base di schemi emanati nel modo previsto dal secondo comma dell'art. 18. Il procedimento ivi stabilito è bensì parzialmente diverso da quello previsto dall'art. 8 del d.P.R. n. 4 del 1972 per l'esercizio della funzione di indirizzo

e coordinamento, ma sembra ovvio rilevare che trattasi di compiti diversi dalle attribuzioni amministrative già trasferite alle regioni a statuto ordinario con detto decreto legislativo. Soprattutto, la differenza del procedimento è giustificata dalla speciale natura dell'atto: trattandosi di emanare schemi di convenzione, opportunamente è stato stabilito ch'essi fossero predisposti ed emanati dal Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale, sentite le regioni, e quindi sottoposti all'approvazione del Consiglio dei Ministri. Anche il richiamo dell'art. 18, secondo comma, all'art. 8 del d.P.R. n. 4 del 1972, valido come riferimento alla funzione statale di indirizzo e coordinamento per esigenze di carattere unitario, non può essere considerato vincolante quanto al modo di esercizio di detta funzione, oggetto nello stesso articolo della nuova legge di espressa disciplina difforme in relazione a quel particolare tipo di provvedimento.

Queste considerazioni consentono di concludere che il decreto ministeriale di cui si contende non è viziato da violazione di norme sul procedimento o sulla competenza, idonea a determinare lesione della sfera di attribuzione costituzionalmente garantita alle regioni dagli artt. 117 e 118 della Costituzione.

4. — Con un secondo motivo, anch'esso comune ai tre ricorsi, si osserva che gli schemi di convenzione previsti dal ricordato art. 18, essendo emanati nell'esercizio della funzione statale di indirizzo e coordinamento, avrebbero dovuto contenere soltanto le direttive o i criteri generali necessari per coordinare ed uniformare, quanto al regime delle nuove convenzioni di assistenza ospedaliera, le attività amministrative delle regioni attinenti ad esigenze di carattere unitario; mentre gli schemi ministeriali, con una disciplina minuziosa delle clausole delle convenzioni avrebbero praticamente vanificato la competenza regionale, imponendo alle regioni di stipulare convenzioni già interamente predeterminate nel loro contenuto dispositivo.

Anche questo motivo non è fondato. Come già si è dianzi avvertito, la legge 17 agosto 1974, n. 386, con le disposizioni degli artt. 12-18 ha attuato e disciplinato il trasferimento alle regioni, a statuto ordinario come a statuto speciale, dei compiti anteriormente svolti in materia di assistenza ospedaliera dagli enti mutuo-previdenziali, disponendo che le relative pre-

stazioni vengano crogate dalle regioni sia avvalendosi degli enti ospedalieri, sia ricorrendo, mediante convenzioni, ad altri istituti o presidi di ricovero e cura pubblici e privati appartenenti alle categorie elencate nel primo comma dell'art. 18. Lo stesso art. 18 ha stabilito che dette convenzioni debbono essere conformi agli schemi predisposti dal Ministro della sanità ed approvati con il procedimento previsto nel secondo comma: la emanazione di questi schemi di convenzione a cui tutte le regioni sono tenute ad uniformarsi è stata dunque voluta dal legislatore non già come limitazione delle funzioni amministrative già spettanti alle regioni, bensì come specifico limite contestuale al trasferimento dei compiti di assistenza ospedaliera degli istituti ed enti previdenziali o mutualistici di cui all'art. 2, a carattere nazionale o pluriregionale; istituti ed enti rispetto ai quali l'art. 4 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, aveva mantenuto ferme, in attesa del loro riordinamento con legge dello Stato, le attribuzioni degli organi statali, e solo l'art. 1, primo comma, lett. b), della legge 22 luglio 1975, n. 382, prevede il trasferimento alle regioni delle funzioni non ancora trasferite, incrementi alle materie indicate nell'art. 117 della Costituzione.

Imponendo alle regioni il temporaneo rispetto delle convenzioni preesistenti e la stipula di nuove convenzioni in conformità agli schemi ministeriali, la legge non ha certamente determinato lesione delle competenze legislative ed amministrative attribuite alle regioni in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera dagli artt. 117 e 118 della Costituzione; di fatto, né le regioni ricorrenti né altre regioni promossero a suo tempo questione di legittimità del decreto-legge n. 264 e della relativa legge di conversione n. 386 del 1974; a' sensi dell'art. 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e dell'art. 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Solo ora, nella memoria prodotta in causa dalla Regione Emilia-Romagna, si asserisce che, ove la disciplina posta nel decreto impugnato dovesse essere considerata una corretta attuazione del disposto dell'art. 18, occorrerebbe allora sollevare la questione di legittimità costituzionale di questa norma, per violazione degli artt. 117 e 118 Cost., con riferimento all'art. 17, lett. a, della legge n. 281 del 1970 e all'art. 8 del d.P.R. n. 4 del 1972; questione che viene prospettata sotto un triplice profilo, per pretesa incompatibilità tra la funzione

di indirizzo e coordinamento e la previsione di schemi di convenzione dettagliati e vincolanti, per la conseguente espropriazione del potere amministrativo regionale, per violazione del principio di legalità, non essendo state preliminarmente indicate in sede legislativa le esigenze di carattere unitario giustificative del provvedimento ministeriale. Questione peraltro di cui si rileva la manifesta infondatezza, perché le esigenze di carattere unitario idonee a legittimare le disposizioni degli artt. 12 e 18 della legge n. 386 del 1974 non avevano certo necessità di una espressa declaratoria da parte del legislatore, dato che trattavasi di sostituire le regioni nei compiti di assistenza ospedaliera dell'INAM e dell'ENPAS, per tacere degli altri istituti ed enti a carattere nazionale o interregionale, e quindi di assicurare nelle diverse regioni alla generalità dei lavoratori, dipendenti pubblici o privati, le medesime forme di assistenza, sulla base di una effettiva eguaglianza di trattamento, e di stabilire altresì criteri uniformi per la determinazione e ripartizione dei costi ed oneri diretti e indiretti relativi al ricovero, all'assistenza, ad eventuali prestazioni integrative a carico degli assistiti.

Come questa Corte ha già avuto occasione di dichiarare, quando con gli interessi regionali concorrano o possono confliggere interessi di dimensione ultra-regionale o, come nel caso presente, di carattere generale, nazionale, in piena coerenza con il disegno costituzionale e senza lesione delle competenze regionali « il rispetto delle esigenze unitarie è garantito dai principi fondamentali stabiliti nelle leggi dello Stato per quanto riguarda la potestà legislativa, dalla funzione statale di indirizzo e coordinamento per quanto riguarda la potestà amministrativa » (sentenze n. 39 del 1971, n. 138 e 140 del 1972).

Anche l'asserita incompatibilità obbiettiva tra la funzione di indirizzo e coordinamento e la emanazione di schemi di convenzione a contenuto vincolante, per cui avverrebbe sottratto alle regioni l'effettivo esercizio della loro potestà amministrativa, non sussiste di fatto nel caso particolare di cui qui si discute. Senza indugiare sulle varie concezioni prospettate dalla dottrina circa il fondamento e contenuto dei poteri riservati allo Stato in ordine all'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento delle attività regionali attinenti ad esigenze di carattere unitario, sembra incontestabile che questa

funzione — la cui riserva allo Stato rappresenta « il risvolto positivo di quel limite generale del rispetto dell'interesse nazionale o di altre regioni, che l'art. 117 prescrive alla legislazione regionale » (sentenza n. 39 del 1971) — possa essere attuata in concreto con varie forme di esercizio, in relazione alla diversità delle esigenze cui lo Stato deve soddisfare, per la tutela degli interessi generali.

Nella concreta fattispecie in esame, risulta evidente la opportunità, riconosciuta dal legislatore, di evitare che nella stipula delle convenzioni per l'assistenza ospedaliera le singole regioni, anche a statuto speciale, potessero adottare criteri o perseguire scopi suscettibili di ledere le esigenze unitarie già ricordate. Ciò tanto più considerando che trattasi d'un regime a carattere temporaneo e transitorio, di avvio alla riforma sanitaria generale, in vista della quale la stessa legge n. 386 del 1974 ha predisposto la possibilità di estensione dell'assistenza ospedaliera anche ai soggetti non assistibili dagli istituti ed enti *mutuo-previdenziali*, mediante la facoltativa iscrizione in appositi ruoli, secondo le modalità stabilite dall'art. 13.

5. — Riconosciuta l'infondatezza del dubbio circa la legittimità della previsione normativa contenuta negli artt. 12 e 18 della legge n. 386 del 1974, si deve obiettivamente escludere che il Ministro della sanità ed il Governo, nel predisporre ed approvare gli schemi di convenzione emanati con l'impugnato decreto 30 giugno 1975, abbiano violato le disposizioni dell'art. 18, primo comma, o ecceduto rispetto al potere loro conferito dalla legge, nella formulazione del contenuto di detti schemi. In ossequio al dettato legislativo, sono stati formati, in relazione al tipo di assistenza erogata, quattro distinti schemi di convenzione, per regolare, rispettivamente, i rapporti tra regioni ed università; tra regioni ed istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, distinguendo tra quelli aventi personalità giuridica di diritto pubblico e di diritto privato; tra regioni ed istituti o enti di cui alle leggi 12 febbraio 1968, n. 132 (art. 1, penultimo comma), e 26 novembre 1973, n. 817, per i dipendenti ospedali classificati; tra regioni e case di cura private, o presidi di ricovero e cura non classificati, dipendenti dagli istituti ed enti di cui alle citate leggi n. 132 del 1968 e 817 del 1973.

Questi diversi schemi di convenzione presentano un contenuto variamente articolato in relazione alle diverse caratteristiche degli istituti clinici, ospedali, presidi di ricovero e cura. Alle clausole comuni di rinvio alle leggi statali circa l'ammissione e dimissione dei malati, le spese per prestazioni accessorie a carico degli assistiti o degli enti assicurativi, il rispetto della personalità dei pazienti nelle attività di insegnamento e di ricerca, si accompagnano clausole diverse a seconda dei tipi di rapporto, per l'individuazione dei costi dell'assistenza ospedaliera in ordine al relativo finanziamento a carico delle regioni, (imponendo tra l'altro la formazione di bilanci distinti per gli stabilimenti di diagnosi e cura degli istituti a carattere interregionale), ovvero per la determinazione della misura e del numero delle diarie onnicomprensive da corrispondersi dalle regioni. Gli schemi contengono dunque le condizioni essenziali del regolamento dei rapporti convenzionali, per quanto attiene da un canto alle eguali esigenze di cura e tutela degli assistiti, e dall'altro alla fissazione di criteri uniformi per l'accertamento e l'attribuzione degli oneri finanziari dell'assistenza ospedaliera. Più complesso risulta lo schema di convenzione con le case di cura private, al quale sono allegati criteri di classificazione per la loro attribuzione, in base ai servizi, impianti, attrezzature di cui sono dotate, a quattro distinte fasce funzionali, ai fini della corresponsione delle diarie di degenza e dell'eventuale compenso ai sanitari. Ma anche questa particolare disciplina, nella quale le regioni ricorrenti ravvisano una indebita invasione della loro competenza sull'ordinamento delle case di cura private, trova puntuale giustificazione nell'intento di assicurare uniformità di assistenza e corrispondenza dei relativi oneri alle effettive prestazioni, anche quando le regioni ravvisino la necessità, per esigenze del servizio ospedaliero, di ricorrere a convenzioni con case di cura private in possesso dei requisiti previsti dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132, come espressamente è loro consentito dall'art. 18, primo comma, della legge n. 386 del 1974. Né può dirsi che la statuizione di criteri per l'attribuzione delle case di cura alle quattro fasce funzionali sia lesiva della competenza trasferita alle regioni dagli artt. 1 e 2 del d.P.R. n. 4 del 1972, dato che in base all'art. 6, n. 6, dello stesso decreto è rimasta ferma la competenza degli organi sta-

tali « in ordine alla normativa tecnica relativa alle case di cura private ».

Poiché la legge aveva disposto l'emanazione di schemi di convenzione, a cui le regioni debbono uniformarsi nel regolamento dei rapporti di assistenza ospedaliera, si deve riconoscere che questi schemi non avrebbero potuto essere formulati in modo sostanzialmente diverso: le regioni ricorrenti assumono che gli schemi « avrebbero dovuto contenere soltanto indirizzi o direttive generali », per « orientare l'azione regionale in ordine ai fini fondamentali da perseguire », ma sembra ovvio osservare che una siffatta limitazione palesemente contrasta con il normale contenuto tipico d'uno schema di convenzione.

D'altra parte, nella stipula delle convenzioni in conformità agli schemi ministeriali, le regioni, fermo il rispetto delle clausole essenziali rispondenti alle esigenze di uniformità di criteri che sono state qui sopra ricordate, potranno discrezionalmente integrarne il contenuto normativo con ulteriori e non incompatibili clausole regolatrici dei diversi rapporti, secondo le particolarità delle singole situazioni concrete.

Anche sotto questo profilo si deve dunque escludere che l'emanazione degli schemi di convenzione previsti dagli artt. 12 e 18 della legge n. 386 del 1974 abbia determinato illegittima lesione delle attribuzioni amministrative delle regioni.

6. — Conseguentemente a quanto già si è osservato, deve riconoscersi l'infondatezza anche dell'ultimo motivo dei ricorsi, con il quale si assume che il decreto ministeriale impugnato contrasterebbe con le leggi regionali già in vigore, perché gli schemi di convenzione contengono una normativa parzialmente difforme, e ciò proprio laddove « le regioni hanno provveduto, per quanto di loro competenza, a dare attuazione alla 386 ».

Deve rilevarsi al riguardo che le tre regioni ricorrenti hanno fatto nelle loro leggi espresso riferimento alle disposizioni degli artt. 12 e 18 di detta legge (contro la quale non avevano promosso giudizi di impugnazione diretta), proprio in vista della loro puntuale applicazione anche per quanto concerne il subingresso nelle convenzioni in atto e la stipula delle nuove convenzioni in conformità agli schemi ministeriali. Così, la legge 14 maggio 1975, n. 30, della Regione Emilia-Roma-

gna dispone che la giunta regionale stipula le convenzioni per l'assistenza ospedaliera da erogare agli aventi diritto « in conformità ai principi stabiliti dalla presente legge e agli schemi di cui all'art. 18, secondo comma, del d.l. 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386 » (art. 31: e si v. anche gli artt. 1, 2, 9, 11, 15, 32); la legge 15 gennaio 1975, n. 5 della Regione Lombardia dichiara che « la giunta regionale si conforma al disposto dell'art. 35 della legge regionale 3 settembre 1974, n. 55, e agli schemi di cui al secondo comma dell'art. 18, etc. » (art. 26: e si v. anche gli artt. 1, 27, nonché l'art. 4, lett. b, della legge regionale 15 gennaio 1975, n. 6); la legge 3 febbraio 1975, n. 10, della Regione Toscana prevede anch'essa la stipula delle convenzioni « in applicazione dell'art. 18 della legge 17 agosto 1974, n. 386 » (art. 1: e si v. anche gli artt. 11, 12, 13).

Esorbita dall'oggetto di questo giudizio una indagine sulla compatibilità delle ricordate leggi regionali con gli schemi ministeriali in questione, dal momento che le stesse leggi hanno formalmente recepito il disposto dell'art. 18 della legge statale n. 386 circa la conformità delle convenzioni agli schemi predisposti dal Ministro per la sanità ed approvati, previa audizione delle regioni, dal Consiglio dei Ministri. Nel caso di specie ogni eventuale difformità delle leggi regionali anteriormente emanate, rispetto agli schemi di convenzione dalle leggi stesse richiamati — e ciò in ossequio ad una espressa norma della legge statale —, non può integrare illegittima invasione da parte dello Stato nella sfera delle competenze delle Regioni.

I ricorsi debbono pertanto essere respinti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che spetta allo Stato emanare gli schemi di convenzione previsti dall'art. 18 del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386, schemi emanati con il decreto ministeriale 30 giugno 1975 ed approvati dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 1° luglio 1975.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO
DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRI-
MARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUI-
DO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTO-
NINO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - *Cancelliere*

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1976.

Il Direttore della cancelleria
F.to: SALUSTRI

Sentenza n. 192
Anno 1976

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 34 e 35 del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1023 (disposizioni di coordinamento transitorie e di attuazione dei codici penali militari di pace e di guerra), promossi con due ordinanze emesse il 24 luglio 1974 dal giudice di sorveglianza del tribunale supremo militare sulle istanze di liberazione condizionale presentate da Kappler Herbert e da Reder Walter, iscritte ai nn. 358 e 359 del registro ordinanze 1974 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 284 del 30 ottobre 1974.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1976 il Giudice relatore Ercole Rocchetti;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Sentenza n. 49
Anno 1987

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. ANTONIO LA PERGOLA, Presidente
- Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott.
FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. GIUSEPPE
BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO - Prof. RENATO DEL-
L'ANDRO - Prof. GABRIELE PESCATORE - Avv. UGO SPAGNOLI
- Prof. FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - Prof. VINCENZO CAIA-
NIELLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4, 5, 5
quinquies d.l. 7 febbraio 1985 n. 12, convertito con modifiche
in legge 5 aprile 1985 n. 118, avente per oggetto « Misure fi-
nanziarie in favore dei Comuni ad alta tensione abitativa » e
nei giudizi promossi con ricorsi delle Province autonome di
Trento e di Bolzano, per conflitti di attribuzioni sorti a seguito
della ripartizione dei fondi destinati ai programmi di edilizia
abitativa, notificati, i giudizi di legittimità, l'11 marzo e il 9
maggio 1985, i conflitti di attribuzioni l'11 marzo 1983, il 21
e 28 settembre 1984, il 1° e 6 agosto e il 5 ottobre 1985, ri-
spettivamente depositati il 19 marzo, il 13 maggio 1985, il
17 marzo 1983, il 28 settembre e 4 ottobre 1984, il 7 agosto
e l'11 ottobre 1985 ed iscritti ai nn. 15 e 22 del registro ri-

corsi 1985, nn. 10 e 11 del registro ricorsi 1983, nn. 37 e 39 del registro ricorsi 1984 e nn. 37, 38, e 41 del registro ricorsi 1985.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1986 il Giudice relatore Francesco Saja;

udito l'avvocato Sergio Panunzio per le Province autonome di Trento e di Bolzano e l'avvocato dello Stato Paolo Vittoria per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto:

1. — Con ricorso dell'11 marzo 1983 (n. 10 del 1983) la Provincia autonoma di Trento sosteneva di essere titolare della potestà legislativa primaria, ai sensi dell'art. 8 n. 10 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670, in materia di edilizia comunque sovvenzionata da finanziamenti di carattere pubblico e, ai sensi del successivo art. 16, delle relative potestà amministrative.

L'art. 78 dello stesso statuto, inoltre, disponeva dover essere attribuita alle due Province autonome di Trento e di Bolzano una quota, determinata in base ai parametri della popolazione e del territorio, degli stanziamenti decisi dallo Stato nella restante parte del territorio nazionale e negli stessi settori di competenza delle Province stesse, e quindi anche per gli interventi in materia di edilizia agevolata.

La ricorrente aggiungeva che l'art. 2 d.l. 23 gennaio 1982 n. 9, come modificato dall'art. un. della l. di conversione 25 marzo 1982 n. 94, aveva autorizzato un finanziamento, da ripartirsi nel biennio 1982-1983, da parte del CER (Comitato per l'edilizia residenziale) tra comuni e consorzi di comuni individuati dallo stesso CER, per la realizzazione di programmi straordinari per l'edilizia abitativa.

Tanto premesso, la Provincia dichiarava di impugnare il decreto del Ministero dei lavori pubblici 3 gennaio 1983, prot.

n. 12, con cui il suddetto finanziamento era stato ripartito ed al Comune di Trento erano stati assegnati 5.170 milioni di lire: nonché la successiva nota 5 gennaio 1983, con cui il detto decreto era stato trasmesso alla Provincia ed erano state altresì indicate le procedure ed i tempi di attuazione, senza nulla assegnare alla Provincia stessa.

Detti provvedimenti sembravano alla ricorrente confluire con i sopra citati articoli statutari, per essere stata essa esclusa da qualsiasi potere di formazione e localizzazione dei programmi edilizi, dalla loro attuazione e dalla gestione dei finanziamenti.

2. — Con altro ricorso in pari data (n. 11 del 1983) la Provincia autonoma di Bolzano impugnava gli stessi provvedimenti, per le medesime ragioni, nella parte attinente all'assegnazione di 5.880 milioni di lire al Comune capoluogo.

3. — Con ricorso del 21 settembre 1984 (n. 37 del 1984) la Provincia di Trento impugnava, per le ragioni già dette, il decreto del Ministro dei lavori pubblici 4 luglio 1984, prot. n. 2180/AG, concernente l'assegnazione di fondi destinati all'acquisizione od urbanizzazione primaria di aree edificabili ad uso residenziale.

Nel decreto il Ministro — considerato che le due Province autonome non avevano segnalato al CER la localizzazione dei fondi per l'urbanizzazione primaria e che il Comitato esecutivo dello stesso CER aveva deliberato di destinare i fondi ai comuni — aveva assegnato 5.275 milioni di lire al Comune di Trento.

4. — Con altro ricorso del 29 ottobre 1984 (n. 39 del 1984) la Provincia autonoma di Bolzano impugnava, per le medesime ragioni, il decreto del Ministro per i lavori pubblici del 5 luglio 1984, prot. n. 2181/AG, concernente l'assegnazione di 5.960 milioni di lire al Comune capoluogo.

5. — Con ricorso dell'11 marzo 1985 (n. 15 del 1985) la stessa Provincia sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4, 5 e 6 d.l. 7 febbraio 1985 n. 12 (poi convertito in l. 5 aprile 1985 n. 118), in riferimento agli artt. 3, terzo comma, 8 n. 10, 16 e 78 dello statuto speciale cit.

La ricorrente affermava di avere emanato, nell'esercizio della propria competenza primaria, una numerosa serie di leggi, particolarmente nei settori dell'edilizia convenzionata e agevolata e delle provvidenze per gli sfrattati. Ciò osservato, essa aggiungeva che il sopravvenuto d.l. n. 12 del 1985 prevedeva diverse forme di intervento statale intese a favorire il reperimento di alloggi per i medesimi, così incidendo su materie riservate alla propria competenza esclusiva.

In particolare, la ricorrente impugnava l'art. 4 d.l. n. 12/1985, che disponeva l'acquisto di alloggi da parte dei comuni e la loro assegnazione a locatari che ne erano rimasti privi.

Altro oggetto dell'impugnativa era l'art. 5 st. d.l. che affidava finanziamenti ai Comuni, così sottraendoli alle Province autonome e ponendosi in contrasto anche con l'art. 39 l. n. 457 del 1978, che faceva salve, nella materia in discorso, le prerogative delle medesime.

6. — Con ricorso del 9 maggio 1985 (n. 22 del 1985) la Provincia di Trento sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4, 5 *quinquies*, d.l. n. 12/1985, in riferimento ai sopra indicati articoli statutari.

Richiamate le proprie potestà legislative e amministrative e la propria legislazione in materia di edilizia, e in particolare la l. prov. 6 giugno 1983 n. 16, la ricorrente osservava che l'impugnato d.l. prevedeva numerosi interventi statali intesi al finanziamento ed al reperimento di alloggi per gli sfrattati, così incidendo su materie ad essa riservate.

In particolare, la Provincia censurava l'art. 4 che prevedeva l'acquisto di alloggi da parte dei Comuni e l'assegnazione agli sfrattati secondo i requisiti dell'art. 39 l. 457/1978; nonché l'art. 5 *quinquies* (introdotto dalla l. di conversione n. 118 del 1985), che rendeva partecipi le due Province autonome dei soli finanziamenti statali « ordinari » e quindi — a dire della ricorrente — non anche di quelli straordinari previsti nello stesso d.l.

7. — Con ricorsi del 1° e 6 agosto 1985 (nn. 37 e 38 del 1985) le due Province impugnavano una deliberazione CIPE in data 30 maggio 1985, concernente l'individuazione di aree ad alta tensione abitativa ai sensi dell'art. 5 del più volte citato d.l. n. 12/1985.

Le ricorrenti osservano che con detta individuazione erano state invase le loro attribuzioni anzitutto perché lo stesso art. 5, attribuendo al CIPE una competenza amministrativa spettante alle Province stesse, aveva violato gli artt. 3, 8 n. 10, 16 e 78 stat. speciale per le ragioni già esposte nel ricorso n. 15 del 1985.

Inoltre il provvedimento impugnato non avrebbe potuto ricomprendere anche le aree site nel territorio delle due Province autonome ma avrebbe dovuto rimettere a queste ultime ogni intervento relativo ai comuni ivi esistenti.

8. — Con ricorso del 5 ottobre 1985 (n. 41 del 1985) la Provincia di Bolzano impugnava, per le ragioni dette sopra, il decreto del Ministro dei lavori pubblici 26 luglio 1985, prot. n. 3143/AG, con il quale era stata messa a disposizione del Comune capoluogo la somma di lire 1.448.000.000 ai sensi dell'art. 4 d.l. n. 12 del 1985.

9. — La Presidenza del Consiglio dei ministri si costituiva in tutti i giudizi.

Quanto ai ricorsi n. 10 e 11 del 1983, essa osservava che l'art. 2 d.l. n. 9 del 1982, conv. in l. n. 94 del 1982, su cui si fondavano i provvedimenti impugnati, aveva lo stesso contenuto dell'art. 8 d.l. 15 dicembre 1979 n. 629, conv. in l. 1° febbraio 1980 n. 25, contro cui la ricorrente non aveva mai mosso alcuna doglianza. Gli attuali ricorsi dovevano ritenersi perciò inammissibili per acquiescenza.

Nel merito la Presidenza deduceva la non fondatezza dei ricorsi, considerando che la normativa statale impugnata (con i conseguenti provvedimenti amministrativi) non ledeva in linea di principio le competenze delle due Province autonome, essendo dettata da ragioni di urgenza, che avevano indotto il legislatore a provvedere al riequilibrio della domanda e dell'offerta di abitazioni attribuendo poteri ed appositi fondi direttamente a determinati comuni.

Quanto ai ricorsi n. 37 e 38 del 1985, la Presidenza del Consiglio aggiungeva che l'individuazione dei comuni ad alta tensione abitativa siti nelle due Province serviva a delimitare l'ambito di applicazione della disciplina sulla sospensione degli sfratti, ossia di una disciplina attinente alla funzione giuri-

sdizionale e perciò sicuramente compresa nelle attribuzioni dello Stato.

10. — In memorie presentate in prossimità dell'udienza le Province ricorrenti insistono sui loro argomenti difensivi, aggiungendo che la disciplina statale in questione potrebbe considerarsi legittima solo se ritenuta suppletiva, ossia applicabile in mancanza di leggi provinciali in materia.

Considerato in diritto:

1. — Le questioni, che formano oggetto dei ricorsi in epigrafe, sono tra loro connesse e le relative soluzioni dipendono da una comune premessa, relativa alla competenza (primaria) delle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di edilizia sovvenzionata (art. 8 n. 10 d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670, testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). Pertanto tutti i giudizi vanno riuniti e decisi con unica sentenza.

2. — Le due Province sono insorte con quattro ricorsi per conflitto di attribuzioni avverso altrettanti provvedimenti governativi, adottati sulla base del d.l. 23 gennaio 1982 n. 9 convertito con modificazioni nella l. 25 marzo 1982 n. 94; successivamente, con un altro gruppo di ricorsi le stesse Province: a) hanno impugnato in via principale la disciplina statale, avente ispirazione analoga a quella sopra indicata e contenuta nel d.l. 7 febbraio 1985 n. 12 convertito con modificazioni nella l. 5 aprile 1985 n. 118; b) hanno proposto altri tre ricorsi per conflitto di attribuzioni contro i conseguenti provvedimenti amministrativi adottati dal Governo sulla base di tale ultima disciplina e ritenuti anch'essi invasivi della competenza provinciale.

Gli anzidetti atti normativi concernono la grave situazione in cui si erano venute a trovare in comuni ad alta tensione abitativa i locatari di immobili ad uso di abitazione, nei confronti dei quali era stato giudizialmente disposto il rilascio degli immobili stessi: di conseguenza prevedono eccezionali misure di varia natura, tra cui finanziamenti straordinari, per il reperimento (costruzione, acquisto, ecc.) di abitazioni da assegnare

ai conduttori suindicati, che non erano in condizioni economiche di provvedervi autonomamente, ma avevano bisogno di particolari agevolazioni.

3. — Le due Province con i ricorsi introduttivi e, in modo ancor più preciso, con le memorie depositate nell'imminenza della pubblica udienza, hanno circoscritto la portata delle loro censure. Esse, pur energicamente affermando la propria competenza primaria *in subiecta materia* ed invocando al riguardo anche gli artt. 16 e 78 del richiamato statuto speciale, non contestano la legittimità degli interventi statali a favore delle persone che erano sul punto di rimanere prive di abitazione e non erano in condizione di procurarsene un'altra; si dolgono soltanto di essere state estromesse dall'*iter* procedimentale relativo all'attuazione delle suddette misure agevolative. Al riguardo è però preliminare il rilievo che, nonostante la rilevata comune finalità, i due testi normativi (del 1982 e del 1985) non hanno il medesimo contenuto, giacché in quello successivo esiste una disposizione (art. 5 *quinquies* cit. l. n. 118/1985) che, come si vedrà in seguito, impone una diversa soluzione.

I due gruppi di impugnative vanno quindi considerati separatamente.

4. — Iniziando l'esame dei quattro ricorsi per conflitti di attribuzioni collegati alle norme del 1982, rileva la Corte che la Presidenza del Consiglio dei ministri ha preliminarmente eccepito la loro inammissibilità, in quanto le due Province non hanno impugnato il precedente d.l. 15 dicembre 1979 n. 629, avente — a dire della stessa Presidenza — contenuto precettivo identico a quello del 1982, sicché le attuali impugnazioni sarebbero precluse per acquiescenza.

L'eccezione non può essere accolta.

Rileva la Corte in via generale che non è consentita la trasposizione nel giudizio di costituzionalità, avente la precipua ed essenziale finalità di assicurare l'osservanza dei precetti della Carta fondamentale, di istituti propri del processo ordinario. In particolare, avendo ogni atto normativo una propria autonomia nell'ambito dell'ordinamento, non può ritenersi precluso il ricorso a questa Corte per effetto dell'omessa impugnazione, da parte degli interessati, di un atto precedente avente contenuto eguale o analogo, sicché non è configurabile una situazio-

ne di acquiescenza conseguente a tale omissione (cfr. sentt. n. 44 del 1957, 3 del 1964, 171 del 1971).

Nella fattispecie, poi, l'oggetto del giudizio è dato da quattro conflitti di attribuzioni e non da un'impugnazione principale della legge, sicché quest'ultima opera come mero presupposto dei provvedimenti governativi censurati, ai quali in nessun caso la pretesa acquiescenza potrebbe essere riferita. Senza dire, infine, che l'assiomatica affermazione della Presidenza del Consiglio circa l'identico contenuto dei due provvedimenti legislativi appare arbitraria, risultando per contro di tutta evidenza, come osservano giustamente le due Province, la diversità della disciplina in essi contenuta.

5. — Nel merito però la doglianza delle ricorrenti non è fondata.

L'esigenza di fronteggiare efficacemente e compiutamente le gravi e preoccupanti conseguenze dei ricordati provvedimenti di rilascio si ricollega invero alle fondamentali regole della civile convivenza, essendo indubbiamente doveroso da parte della collettività intera impedire che delle persone possano rimanere prive di abitazione. Da tale esigenza, che rifiuta qualsiasi frazionamento territoriale, discende la legittimità dell'intervento statale, chiaramente riconducibile all'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento. Questa però non è senza limiti, ma consente la sostituzione degli organi statali alle regioni (o province) solo nei limiti imposti dall'interesse nazionale: è compito quindi della Corte di verificare se tale interesse sussista effettivamente o non si tratti invece di un pretesto per comprimere illegittimamente l'autonomia regionale (o provinciale); nonché di accertare se, anche in presenza del richiamato interesse, l'intervento statale risulti contenuto nei limiti segnati da una reale esigenza. Al di là di tali limiti non può ritenersi consentita la sostituzione dello Stato agli enti predetti (cfr. particolarmente le sentt. n. 340 del 1983 e 357 del 1985).

Le due Province deducono appunto, come già si è accennato, che tali limiti sarebbero stati superati in quanto, avendo esse in precedenza emanato delle norme specificamente concernenti la materia oggetto dell'intervento statale, la loro estromissione dall'attuazione delle provvidenze disposte con tale intervento non era affatto giustificata: sussistevano, per contro,

esigenze di razionale coordinamento e di efficienza dell'azione amministrativa, tali da imporre la loro partecipazione alle due fasi sopra indicate (individuazione delle aree ad alta tensione abitativa e ripartizione dei fondi in comuni compresi nel relativo territorio). La deduzione è però puntuale soltanto in parte, dato che le leggi provinciali, a cui sembrano riferirsi in particolare i due enti autonomi (l. prov. Trento 6 giugno 1983 n. 16; ll. prov. Bolzano 19 aprile 1982 n. 16, 21 novembre 1983 n. 45, 31 agosto 1984 n. 11) sono anteriori alla disciplina del 1985 ma seguono il primo degli interventi legislativi statali in questione. Conseguentemente, il fondamentale argomento su cui si fonda la censura delle Province non è riferibile ai provvedimenti emessi in attuazione della normativa del 1982; di talché deve ritenersi che lo Stato, per la notevolissima rilevanza sociale dello scopo perseguito e per l'estrema urgenza con cui le misure predisposte dovevano essere attuate, legittimamente ha riservato a se stesso ogni attività preordinata al raggiungimento di detta finalità, utilizzando peraltro la collaborazione di organi di enti locali. Le doglianze mosse con i quattro ricorsi esaminati risultano quindi prive di fondamento.

6. — La questione presenta un diverso aspetto con riguardo alla normativa del 1985, la quale, a differenza di quella ora esaminata, contiene una disposizione (art. 5 *quinquies* della legge n. 118 del 1985 di conversione del d.l. n. 12 del 1985) la quale recita: « Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono nell'ambito delle proprie competenze alle finalità previste nel presente decreto secondo le modalità stabilite dai rispettivi ordinamenti ». Dal tenore univoco della riportata disposizione, chiaramente collegata alla sopravvenuta legislazione provinciale invocata dagli enti ricorrenti, discende (e su ciò la difesa delle Province e l'Avvocatura dello Stato hanno concordato nella discussione orale) che spetta alle Province quanto da esse reclamato, vale a dire tanto l'individuazione dei comuni a più alta tensione abitativa quanto la ripartizione tra i medesimi dei fondi (straordinari) occorrenti per l'attuazione di tale programma e messi a disposizione dallo Stato. Né all'indicata interpretazione osta la circostanza che nella seconda parte dello stesso art. 5 *quinquies* si fa riferimento a « fondi ordinari », dato che tale indicazione, pur nella sua non perspicua formulazione, mira soltanto a non ingenerare equi-

voci sul perdurante obbligo dello Stato di corrispondere i fondi ordinari, previsti dalla l. 5 agosto 1978 n. 457 per le normali attività di competenza provinciale, così come stabilito dallo statuto speciale; dovendosi per contro escludere, per evidenti ragioni logiche, che l'indicata disposizione possa essere intesa nel senso che le due Province, pur onerate dall'attività straordinaria prevista dalla legge suddetta, fossero poi escluse dai fondi, parimenti straordinari, che ovviamente erano indispensabili per il raggiungimento delle finalità fissate dalla legge stessa.

Consegue che la legge impugnata, rettamente interpretata, non priva le Province dei poteri da loro rivendicati: pertanto va dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in via principale.

Discende peraltro da ciò, quanto ai tre conflitti di attribuzioni collegati alla disciplina normativa ora esaminata, che, essendo legislativamente escluso il potere di sostituzione da parte dello Stato, gli impugnati provvedimenti governativi risultano invasivi delle attribuzioni delle due Province autonome, di cui va dichiarata la competenza *in subiecta materia*, con l'annullamento dei provvedimenti medesimi.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

I.) *dichiara* che spetta allo Stato:

a) di provvedere in ordine alla destinazione della quota di finanziamento di cui all'art. 2 d.l. 23 gennaio 1982 n. 9 conv. in l. 25 marzo 1982 n. 94, come disposto nel decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 3 gennaio 1983 (prot. n. 12) e nella nota dello stesso Ministro in data 5 gennaio 1983 (prot. n. 85/c), relativamente al territorio della Provincia di Trento;

b) di provvedere con gli stessi criteri e come disposto nei provvedimenti suddetti, relativamente al territorio della Provincia di Bolzano;

c) di provvedere in ordine alla destinazione della quota di finanziamento di cui all'art. 3 d.l. cit., come disposto dal

decreto del detto Ministro in data 4 luglio 1984 (prot. n. 2180/AG) relativamente al territorio della Provincia di Trento;

d) di provvedere con gli stessi criteri e come disposto dal decreto dello stesso Ministro in data 5 luglio 1984 (prot. n. 2181/AG) relativamente al territorio della Provincia di Bolzano;

II.) *dichiara* non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4, 5, 5 *quinquies* d.l. 7 febbraio 1985 n. 12 come conv. in l. 5 aprile 1985 n. 118, in riferimento agli artt. 3, terzo co., 8 n. 10, 16 e 78 dello Statuto Trentino-Alto Adige (T. U. approvato con d.P.R. 21 agosto 1972 n. 670);

III.) *dichiara* che spetta alle Province di Trento e di Bolzano, nell'ambito del rispettivo territorio:

a) di individuare i Comuni ad alta tensione abitativa ai sensi dell'art. 5 d.l. n. 12 del 1985 cit.; conseguentemente *annulla* la delibera CIPE in data 30 maggio 1985, in G. U. n. 143 del 19 giugno 1985, nella parte concernente il territorio delle due Province;

b) di disporre in ordine ai fondi assegnati dallo Stato ai sensi dell'art. 4 d.l. n. 12 del 1985 cit. con decreto del detto Ministro in data 26 luglio 1985 (prot. n. 3143/AG) e di conseguenza *annulla* il decreto medesimo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1987.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - VINCENZO CAIANIELLO.

GIOVANNI VITALE - *Cancelliere*

Depositata in cancelleria il 17 febbraio 1987.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: VITALE



Corte dei Conti

ATTI DI GOVERNO

IL CONSIGLIERE

Prot. n. 25

11 MARZO 1992

83/SR/E 51/1

Al Sig. Presidente
della Corte dei conti

S E D E

Oggetto: D.P.R. in data 16 marzo 1992 - Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige concernenti modifiche a norme di attuazione già emanate.

Prot. N. 8151 / Sez. contr.
del 11 Aprile 1992

e, p.c. al Sig. Presidente di Sezione preposto al coordinamento del controllo preventivo e successivo sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato

S E D E

In data 30 marzo 1992 è stato trasmesso alla Corte dei conti per il controllo di legittimità il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1992 di emanazione di "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, concernenti modifiche a norme di attuazione già emanate" (all. n. 1).

In sede istruttoria sono sorte perplessità circa la legittimità dell'art. 6 di tale decreto che disciplina, nell'ambito della regione Trentino-Alto Adige, la figura del giudice di pace.

Com'è noto, il giudice di pace, istituito con legge 21 novembre 1991, n. 374 (all. n. 2), è un magistrato onorario appartenente all'ordine giudiziario il quale esercita la giurisdizione in materia civile e penale, nonché la funzione conciliativa in materia civile (art. 1, l. n. 374 del 1991). In conseguenza dell'introduzione del giudice di pace

è stata abolita la figura del conciliatore prevista dal capo I del titolo II del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 - ordinamento giudiziario (v. art. 47, legge n. 374 del 1991. Ma v. anche artt. 17 e 39 della stessa legge).

Il legislatore nazionale, in considerazione della peculiare situazione delle regioni a statuto speciale Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta (i cui Statuti contemplano l'istituto del conciliatore. V. rispettivamente l'art. 94 e l'art. 41: all. nn. 3 e 4) ha emanato per le stesse Regioni disposizioni di carattere particolare (v. art. 40 s. della legge n. 374 del 1991).

In base a tali disposizioni, deroghe alla disciplina di carattere generale sono state introdotte per quel che concerne la nomina, la decadenza e la dispensa dall'ufficio dei giudici di pace. Inoltre, è previsto che il rilascio, la revoca e la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio delle funzioni del personale amministrativo sono di competenza del presidente della giunta regionale, mentre l'inquadramento del personale amministrativo in ruoli locali è demandato alla legge regionale. Lo stesso art. 40 dispone infine che gli aspetti non disciplinati espressamente saranno regolati con le norme regolamentari di coordinamento e di attuazione di cui al successivo art. 42.

Nella materia interviene ora l'art. 6 del decreto in esame, il quale, nel disporre che l'art. 40 della legge n. 374 del 1991 non si applica nella regione Trentino-Alto Adige, disciplina anche aspetti non regolati da quest'ultimo articolo, quali l'istituzione di sedi staccate dell'ufficio del giudice di pace, le piante organiche dei magistrati, l'alternanza dei giudici nelle funzioni di coordinatore

(art. 15, l. n. 374 del 1991), gli organici del personale amministrativo.

La relazione trasmessa dalla Presidenza del Consiglio unitamente al decreto in esame giustifica la trattazione dell'istituto del giudice di pace in sede di attuazione dello Statuto della Regione facendo riferimento all'art. 94 dello Statuto stesso che, come detto, concerne l'istituto del giudice conciliatore (v. in materia anche l'art. 28 del d.P.R. 1° febbraio 1973, n. 49: all. n. 5).

L'abolizione da parte della legge n. 374 del 1991 della figura del conciliatore e la sua sostituzione con il giudice di pace avrebbe - si legge nella relazione - inciso "in senso limitativo nelle attribuzioni che lo Statuto "intese assicurare in materia agli organi della Regione e "ciò anche se la legge abbia inteso in qualche modo - "peraltro con risultato insoddisfacente - tenere presente la "indicata situazione".

Da quanto sopra esposto è dato evincere che l'istituto del giudice di pace è stato disciplinato nel decreto in esame in virtù di una equiparazione tra tale figura e quella del giudice conciliatore.

Tale equiparazione appare tuttavia ingiustificata. Si ritiene, infatti, che il giudice di pace non sia affatto equiparabile al giudice conciliatore in conseguenza delle diverse caratteristiche delle due figure.

Così, mentre il giudice conciliatore aveva competenze solo in materia civile, il giudice di pace ha competenze anche in materia penale (artt. 35 ss., l. n. 374 del 1991); il giudice conciliatore svolgeva funzioni conciliative e contenziose, giudicando nel secondo caso secondo equità (artt. 113 s. c.p.c.), mentre il giudice di pace decide secondo

equità solo le cause di valore non eccedente i due milioni di lire (art. 21, l. n. 374 del 1991); inoltre la competenza per valore del giudice di pace (cause di valore sino a cinque milioni, attuale competenza per valore del pretore) è notevolmente più elevata di quelle del conciliatore; infine, a favore del giudice di pace ed è stata prevista una specifica competenza per materia (v. art. 17, l. n. 374 del 1991). Ciò per quel che concerne l'aspetto funzionale. Dal punto di vista organizzativo si evidenzia altresì che la legge n. 374 del 1991 pur mantenendo il carattere onorario dell'ufficio contiene una organica disciplina tendente ad avvicinare il giudice di pace al magistrato di carriera (l'ufficio non è più gratuito; è necessaria la laurea, ecc.).

Si è dell'avviso, pertanto, che l'unico dato in comune tra le due figure in esame sia quello del carattere "onorario" dell'ufficio e che conseguenzialmente sia ingiustificato desumere dalla menzione nello Statuto di competenze regionali concernenti il giudice conciliatore la sussistenza del potere di emanare norme di attuazione con riguardo al giudice di pace.

Le considerazioni che precedono risultano avvalorate dalla notazione che l'art. 108, primo comma, della Costituzione pone una riserva di legge statale in tema di ordinamento giudiziario. Tale riserva assurge a principio dell'ordinamento giuridico dello Stato nel senso di escludere il settore giudiziario dalle competenze delle Regioni anche a statuto speciale (cfr. Corte Cost., 16 febbraio 1982, n. 43: all. n. 6). La disposizione contenuta nell'art. 94 dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige deve pertanto essere considerata norma di carattere singolare (ciò è espres-

*Corte dei Conti*

ATTI DI GOVERNO

IL CONSIGLIERE

- 5 -

samente riconosciuto anche nella relazione che accompagna il decreto in esame), come tale di stretta interpretazione e non suscettibile di applicazioni analogiche.

Si osserva, infine, che gli aspetti disciplinati nell'art. 6 del decreto eccedono comunque quelli per i quali l'art. 94 dello Statuto riconosce competenze della Regione (nomina, revoca e dispensa dei conciliatori). Anche sotto questo profilo quindi la disposizione in esame appare illegittima. Al riguardo si evidenzia che il menzionato art. 28 del d.P.R. n. 49 del 1973, norma di attuazione dell'art. 94 dello Statuto, correttamente disciplina soltanto gli aspetti della nomina, decadenza, revoca e dispensa dei conciliatori e dei viceconciliatori.

Ad avviso dello scrivente i sopra evidenziati profili di illegittimità dell'art. 6 del decreto in esame rendono necessaria la risoluzione di questioni di massima di particolare importanza. Trasmetto pertanto gli atti alla S.V. affinché voglia sottoporre le questioni sollevate all'esame della Sezione del controllo ai sensi dell'art. 24, secondo comma, del T.U. 12 luglio 1934, n. 1214.

IL CONSIGLIERE



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento Affari Regionali

RELAZIONE

Norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Trentino-Alto Adige concernenti modifiche a norme di attuazione già emanate.

Per l'impegno assunto dal Governo e annunciato al Parlamento il 10 marzo 1988 di attivare le procedure per modifiche a norme di attuazione già in vigore per sopravvenute variazioni nell'ordinamento statale o a seguito di pronuncia della Corte Costituzionale o per intervenute difficoltà interpretative, sono state approvate, nel rispetto della procedura di cui all'art. 107 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, le seguenti disposizioni riguardanti argomenti di vario genere.

Art. 1. Premesso che, nel vigente sistema statutario, le competenze sanitarie risultano distribuite tra Regione (art. 4 n.7) e Provincie (art. 9 n.10), con l'attribuzione alla prima dell' "ordinamento degli enti sanitari e ospedalieri" e alle seconde della più ampia materia della "igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera", con l'art. 1 si è inteso effettuare, alla stregua delle indicazioni statutarie, una più precisa indicazione dei relativi compiti, che tiene conto

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

anche della disciplina legislativa emanata rispettivamente dalla Regione e dalle Provincie. A questo fine, l'art. 1 nel modificare ed integrare gli articoli 2 e 3 del d.P.R. 28 marzo 1975 n.474 chiarisce che la Regione disciplina il modello di organizzazione degli enti sanitari e conseguentemente la potestà legislativa delle provincie include anche il funzionamento oltre che la gestione delle istituzioni ed enti ospedalieri: devono comunque essere garantiti nell'erogazione delle prestazioni gli standards minimi previsti dalla normativa nazionale. Viene chiarito anche che la Provincia ha competenza in materia di stato giuridico del personale sanitario, nei limiti previsti dallo Statuto.

Le modifiche all'art. 3 (competenze residue dello Stato) hanno tenuto conto che dall'area delle competenze statali in materia di professioni sanitarie è stata esclusa, secondo la intervenuta giurisprudenza costituzionale, la professione di ostetrica inquadrabile nel settore dell'istruzione professionale. Per evidenti ragioni di simmetria, è stata estesa a Trento la facoltà di organizzare gli esami di idoneità per il personale medico ospedaliero, già prevista per la Provincia di Bolzano ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. n. 197 del 1980.

La norma ha altresì confermato che l'omologazione di macchine ed impianti è competenza statale, chiarendo nel contempo che non rientra nell'attività di omologazione quella di verifica e controllo (vedi sentenza Corte Costituzionale n. 74/1987).

Art. 2. L'attività di volontariato, che ha formato oggetto della recente legge nazionale 11 agosto 1991, n.266, aveva già trovato nella Regione e nelle Provincie rilevanti

manifestazioni nell'ambito delle rispettive competenze. Si tratta di iniziative e di attività che assumono carattere strumentale e di supporto rispetto alle funzioni esercitate dalle varie istituzioni regionali e locali. Di conseguenza l'art. 2 ha riconosciuto, al primo comma, la capacità della Regione e delle Provincie a disciplinare le attività di volontariato attinenti a materie cadenti nella rispettiva competenza.

La disciplina che sarà emanata a tale riguardo deve rispettare i limiti che lo Statuto pone alle dette materie.

Stante le potestà legislative ed amministrative della Regione e delle Provincie, appare conseguente che organizzazioni di volontariato riconosciute in sede locale trovino iscrizione nei relativi registri ai fini previsti anche dalla legge nazionale n.266/91.

Art. 3. Tiene conto dell'evoluzione concettuale e normativa che la materia della formazione professionale ha subito anche per effetto della disciplina comunitaria; nell'area della formazione professionale si sono via via identificate nuove figure richiedenti una specifica qualificazione. Tale fenomeno assume particolare rilievo in delicati settori della organizzazione pubblica quali quelli parasanitario e dell'informatica.

Trattandosi di corsi la cui organizzazione richiede il supporto di disposizioni legislative anche di carattere finanziario, l'effettiva rispondenza di essi ai limiti posti all'attività delle Provincie, avrà modo di essere verificata dal Governo in occasione del normale controllo preventivo sulle leggi provinciali.

Art. 4. Tiene conto della necessità di coordinare la prescrizione dell'ultimo comma dell'art. 14 dello Statuto (l'utilizzazione delle acque pubbliche da parte dello Stato e della Provincia, nell'ambito della rispettiva competenza, ha luogo in base a un piano generale stabilito d'intesa tra i rappresentanti dello Stato e della Provincia in seno a un apposito comitato) con quanto previsto dalla legge 18 maggio 1989 n.183 sulla difesa del suolo, la quale ha, tra l'altro, previsto l'istituzione dei bacini di rilievo nazionale e regionale.

Con l'articolo stesso si dispone che i piani provinciali di utilizzo delle acque pubbliche e per gli interventi dovranno tenere debito conto dei contenuti del piano di bacino.

Art. 5. Tiene conto che in materia di caccia le Province dispongono di una competenza legislativa ed amministrativa di carattere "primario" la quale subisce il solo limite dei principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e del rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali. Non possono perciò essere applicate nei confronti di tali potestà le regole poste dalle leggi di principio delimitatrici delle competenze "secondarie" delle Regioni ordinarie. Tenendo conto dell'aspetto giuridico di cui sopra e della particolare realtà di quella zona alpina, si è confermata la regola, trovante manifestazioni nelle leggi provinciali già

esistenti, che la protezione delle specie faunistiche ed il calendario venatorio formano oggetto di disciplina provinciale la quale si deve attenere ai livelli di protezione posti dalle convenzioni internazionali e dalle norme comunitarie: e ciò tanto più che queste ultime tendono sempre più a porsi come il punto di riferimento delle legislazioni nazionali nella materia considerata.

Art. 6. L'art. 94 dello Statuto ha conferito alla Regione particolari attribuzioni per quanto riguarda l'istituto del giudice conciliatore. Ferme le norme dell'ordinamento giudiziario relativo al settore, al Presidente della Giunta regionale, in virtù di delegazione permanente del Presidente della Repubblica, sono stati conferiti i poteri di nomina, revoca e dispensa dei conciliatori e viceconciliatori, nonché i poteri di autorizzazione alle funzioni di cancelliere e usciere.

Si tratta di attribuzioni di carattere singolare, non trovanti rispondenza negli altri territori della Repubblica, le quali hanno tenuto conto da una parte delle antiche tradizioni di quelle popolazioni e della legislazione preunitaria, e dall'altra dell'esigenza che nel territorio i delicati compiti inerenti all'istituto della conciliazione, comportando rapporti diretti con le popolazioni, siano disimpegnati da chi abbia piena conoscenza della lingua italiana e tedesca.

La sopraggiunta istituzione del Giudice di pace (legge 21 novembre 1991, n.374) è venuta ad incidere in senso limitativo nelle attribuzioni che lo Statuto intese assicurare in materia agli organi della Regione e ciò anche se la legge abbia

inteso in qualche modo -peraltro con risultato insoddisfacente- tenere presente la indicata situazione.

Scopo dell'art. 6 è perciò quello di riportare, per quanto possibile, nell'ambito di attribuzioni costituzionalmente protette quali sono quella statutaria, gli aspetti organizzativi inerenti alla nomina e alla cessazione dei giudici di pace, tenendo altresì presente che in forza dell'art. 95 dello Statuto di autonomia, spetta alle Giunte Provinciali la vigilanza degli uffici di conciliazione.

Con il comma primo, riservando al Presidente della Repubblica il potere di nomina, decadenza e dispensa, si è attribuito al Presidente della Giunta regionale un semplice potere di proposta (declassando così quel potere di nomina che il citato art. 94 gli aveva attribuito); con il comma secondo si istituisce un inquadramento nei ruoli regionali del personale amministrativo degli Uffici del giudice di pace salvaguardando la dipendenza funzionale del personale stesso dal Giudice di pace.

I posti di organico sono stabiliti dalla Regione d'intesa con i Ministri di Grazia e Giustizia e del Tesoro (comma ottavo).

Relativamente ai magistrati onorari di cui trattasi si applicano poi i criteri organizzativi dettati a proposito degli uffici giudiziari dall'art. 89 dello Statuto.

Art. 7. La disposizione è integrativa dell'art. 32 del d.P.R. 15 luglio 1988 n.574 (in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari) per rendere

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

facoltativo al cittadino ladino l'uso della lingua tedesca nel processo. Ciò avendo riguardo anche al particolare ordinamento scolastico previsto dallo Statuto per le Valli ladine della Provincia di Bolzano nelle quali l'insegnamento è impartito su base paritetica in italiano ed in tedesco secondo la richiesta dei ladini di essere posti in condizione di coltivare rapporti efficaci ed equilibrati con i cittadini dell'uno e dell'altro dei gruppi linguistici prevalenti con i quali essi parimenti convivono.

Art. 8. Intende eliminare dubbi interpretativi derivanti dalla varietà delle normative da ultimo sopraggiunte. Il criterio adottato è quello di carattere generale secondo cui gli aspetti sanzionatori sono strumentali rispetto all'esercizio della funzione: si veda in proposito l'art. 9 del d.P.R. 24 luglio 1977, n.616.

Art. 9. Modifica l'art.2 del d.P.R. 9 marzo 1974, n. 278 (in materia di turismo ed industria alberghiera) allo scopo di operare una "deregulation" nel senso di togliere a carico delle Province l'imposizione del vincolo di inserire obbligatoriamente nei propri ruoli il personale degli enti turistici che lo richieda, in caso di soppressione degli enti stessi. Con ciò si consente una varietà di soluzioni.

Art. 10. Si riferisce al riscatto della quota di partecipazione versata dallo Stato (1954) per la costituzione dell'Ente autonomo Fiera di Bolzano".

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il diritto della Provincia a far luogo al riscatto trova espressione nel terzo comma dell'art. 6 della norma di attuazione di cui al d.P.R. 31 luglio 1978, n.1017 secondo cui, appunto, la Provincia "succede" previo riscatto, allo Stato" in tale partecipazione; secondo la stessa disposizione "tra Stato e Provincia verranno stabilite entro sei mesi le necessarie intese".

L'intesa di cui sopra -dopo i prescritti adempimenti in ordine alla valutazione degli elementi relativi al valore della quota e dopo il parere favorevole n. 385/89 del 4 aprile 1988 del Consiglio di Stato (Sez. III)- venne a concretarsi nella stipulazione del relativo atto di cessione, firmato dalla parte statale e da quella provinciale in data 16 ottobre 1989, previo il versamento -in data 9 ottobre 1989- alla Tesoreria dello Stato, della quota di riscatto da parte della Provincia di Bolzano la cui Giunta aveva approvato il relativo atto con delibera del 10 agosto 1987.

Nonostante tali precedenti, il procedimento non ha potuto ancora trovare conclusione, pur in presenza di favorevole consultazione dell'Avvocatura Generale dello Stato (Foglio n.9907 del 7 febbraio 1991) la quale ha rilevato trattarsi, nella specie, non già di compravendita di diritto comune ma di determinazione del prezzo di riscatto di una cessione voluta dalla legge e che pertanto non sarebbe suffragata da valido motivo la eventuale pretesa di revisione di quanto già concordato tra Stato e Provincia.

L'art. 10 consente alle Provincie di vedere chiusa l'ormai annosa questione per poter poi procedere alla

realizzazione del suo programma d'intervento finanziario necessario per il trasferimento ed il potenziamento di quella Fiera.

Art. 11. Integrando l'art.10 del d.P.R. 1 novembre 1973, n.691 (in materia istituzioni culturali, manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative), dà alla Provincia di Trento la possibilità di potenziare le iniziative culturali a favore dei ladini con i mezzi radiotelevisivi, con una disposizione che, peraltro, attribuisce - tenendo conto della diversa realtà locale - minore facoltà rispetto a quella assicurata alla Provincia di Bolzano cui è stato espressamente concesso di istituire un'apposita Azienda per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive dei Paesi dell'area culturale tedesca. Questa disposizione va anche considerata nel quadro dell'evoluzione normativa del settore radiotelevisivo nel senso dell'ampliamento delle facoltà concesse per l'esercizio di attività del' genere.

Art. 12. La disposizione tiene conto che con d.P.R. 27 novembre 1969 n. 851 è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'associazione "Alpenverein Südtirol", la quale svolge tra gli alpinisti di lingua tedesca della Provincia di Bolzano la stessa attività del Club Alpino Italiano anche per quanto riguarda il Soccorso alpino, che costituisce struttura operativa del Servizio della protezione civile secondo la recentissima normativa posta in essere dal Parlamento.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 13. Secondo quanto dispone l'art. 1 del d.P.R. 31 luglio 1978, n.569 recante norme di attuazione in materia di catasto e di Libri Fondiari, spetta alla Regione, per delega dello Stato, l'esercizio delle funzioni amministrative nella relativa materia.

Tenendo presente che la predetta delega ha per soggetto l'ente Regione, è parso utile con l'art. 13 in oggetto, indicare che la determinazione dei valori catastali dovrà essere effettuata con criteri "coerenti" valevoli per ambedue le parti del territorio regionale articolato nella provincia di Bolzano e di quella di Trento.

Art. 14. Si premette che l'equipollenza di titoli di studio conseguiti all'estero forma oggetto di accordi culturali tra l'Italia ed i Paesi interessati, accordi che indicano specificatamente i titoli e le procedure per il loro reciproco riconoscimento.

La questione riveste particolare importanza relativamente alla Provincia di Bolzano atteso il rilevante numero di cittadini italiani di lingua tedesca che frequentano università austriache. Lo stesso accordo Degasperi-Gruber, dandosi carico di tale realtà ha previsto una soluzione del genere.

La disposizione dell'art. 14 intende solo chiarire, a fronte di divergenti interpretazioni, che, una volta stabilita secondo le procedure di legge l'equipollenza di un titolo di studio conseguito all'estero, al medesimo va riconosciuta la stessa validità che l'ordinamento attribuisce ai corrispondenti

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

titoli conseguiti in Italia, valendo ciò anche ai fini dell'iscrizione negli Albi professionali qualora ricorrano gli altri requisiti ivi compreso l'esame di Stato in quanto richiesto.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento Affari Regionali

Verbale n. 732

Riunione del 25 gennaio 1992

Il giorno 25 gennaio 1992 alle ore 9.30 si è riunita la Commissione paritetica dei "12" per le Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige.

Sono assenti il Prefetto Gravina ed il Cons. Fera.

Il Presidente Berlofffa distribuisce una proposta dell'art. 6 concernente "Igiene, sanità e istituzioni sanitarie".

Il Dott. Grigolli osserva che a suo avviso il testo sembra troppo riduttivo in quanto le Province hanno in ogni caso titolo a gestire il settore: vorrebbe evitare conflitti locali tra la Regione e Province.

Il Sen. Riz si dichiara favorevole al primo comma e ritiene utile il chiarimento di cui al punto 9 del comma 2.

Si apre una lunga discussione sull'art. 6 al termine della quale l'Avv. Favara propone un nuovo testo.

Il Prof. Gizzi si dichiara contrario all'ultimo periodo dell'art. 6 comma 1.

Il Cons. Metalli si dichiara contrario al 1° e al 3° comma dell'art. 6.

L'Avv. De Carneri propone di emendare il comma 2 aggiungendo al punto 9) la seguente locuzione: "nella provincia di Bolzano e di Trento tali esami sono effettuabili con applicazione dell'art. 5 del d.P.R. 26 gennaio 1980 n.197 in quanto applicabile alla provincia di Trento".

Il testo del comma 1 dell'art. 6 viene approvato con il solo voto contrario del Cons. Metalli nella formulazione proposta dall'Avv. De Carneri ossia sostituendo le due ultime righe del 1° comma con le parole "nei limiti previsti dallo Statuto".

Il 2° comma con l'emendamento proposto dall'Avv. De Carneri viene approvato con i voti favorevoli di Gizzi, Riz, Grigolli, Magnago e Malossini e contrari di Sfondrini e Metalli.

Il Cons. Metalli propone un emendamento al comma 2 dell'art. 6: "l'idoneità conseguita in sede provinciale ha validità solo nel territorio della Provincia".

Tale emendamento messo ai voti ottiene il voto favorevole solo del Prof. Gizzi. Tutti gli altri Commissari si dichiarano contrari.

Si passa quindi ad esaminare il contenuto della proposta Riz per quanto riguarda il bacino dell'Adige.

Il Pres. Berloffia ricorda quanto previsto nella materia dalle norme di attuazione in vigore e osserva che si tratta di definire un coordinamento che salvaguardi le competenze autonome nel quadro dei generali interessi.

Viene distribuito un testo dell'Avv. Favara che dopo ampio confronto viene approvato all'unanimità.

Si passa all'articolo riguardante l'Ente autonomo Fiera di Bolzano.

Il Cons. Berloffia ricorda che il d.P.R. 31 luglio 1978 n.1017 ha stabilito che lo Stato ceda la propria quota della Fiera di Bolzano alla Provincia e che "il prezzo del riscatto è quello determinato dall'atto pubblico-amministrativo stipulato in argomento il 16 ottobre 1989".

Aggiunge che nonostante l'atto di cessione sia stato firmato sin dal 16.10.1989 e la Provincia abbia versato allo Stato il relativo importo di Lit. 1.200.000.000 prima di detta stipula, il procedimento non si è ancora concluso. Perciò, attesa anche l'urgenza di trasferire la sede fieristica, si rende opportuna l'integrazione del citato d.P.R. n.1017/78.

Poichè la norma riguarda la Commissione dei "6" vengono invitati a votare sul testo proposto dall'Avv. Favara i soli Commissari componenti: il Prof. Gizzi si astiene. Sono favorevoli gli altri cinque Commissari.

Si passa quindi all'articolo 4 sulla formazione professionale.

Il Sen. Riz rappresenta che sull'argomento dovrebbe essere interessata anche la Provincia di Trento.

L'Avv. Favara ricorda che la legge Ruberti ha istituito il c.d. diploma universitario per cui propone che anche in Provincia di Bolzano si potrebbe iniziare così per poi giungere, in un secondo tempo, al diploma di laurea.

L'Avv. Favara distribuisce un testo di norma sull'argomento ed anche l'Ass. Sfondrini distribuisce una sua bozza di norma.

Sul problema dei corsi o della Università in Provincia di Bolzano si apre una lunga discussione sulla quale intervengono il Sen. Riz per sottolineare che non ravvisa sia il momento per parlare di Università, il Prof. Gizzi per proporre che le Province promuovano corsi finalizzati al rilascio del diploma universitario convenzionandosi con la Università; Sfondrini per rappresentare che già esistono Convenzioni con Università che rilascino diplomi parauniversitari.

L'Avv. De Carneri sull'argomento dell'Università aggiunge che la Sentenza della Corte Costituzionale sulla legge Ruberti afferma che le iniziative promosse da Bolzano hanno titolo ad inserirsi in quelle previste nella succitata legge Ruberti, per cui in questa fase, l'Università non c'entra.

L'Avv. Favara osserva che la Sentenza della Corte Costituzionale citata dall'Avv. De Carneri non sostiene che i corsi di formazione professionale vengono trasformati, seppure in forma transitoria, in corsi che rilasciano diplomi universitari, poichè resta fermo che l'Università è una cosa e l'equiparazione al diploma universitario è un'altra.

Anche il Prof. Gizzi concorda con l'Avv. Favara, nel senso che la Provincia non può rilasciare diplomi di valore universitario.

Il Dott. Auchenthaler suggerisce la seguente formulazione: "gli attestati rilasciati al termine di tali corsi di studio, subordinati al superamento di un preventivo esame, abilitano all'esercizio della professione ai sensi della normativa comunitaria".

Il Prof. Gizzi si dichiara contrario, in quanto il "riconoscimento" tolto nella prima parte risale nella seconda.

Il Sen. Riz sostiene che per alcuni corsi professionali dobbiamo riconoscere qualche cosa in più.

La norma viene approvata.

Si passa quindi alla norma di attuazione sulla caccia, che viene approvata nella seguente formulazione: "Lo standard di protezione della fauna è disciplinato con legge provinciale che stabilisce il calendario venatorio e le specie cacciabili attenendosi ai livelli di protezione risultanti dalle Convenzioni internazionali o dalle norme introdotte nell'ordinamento statale".

Si passa alla norma sullo sport e sul soccorso alpino dell'Alpenverein Südtirol.

Il Pres. Berloffia propone di approfondire in una successiva seduta la norma proposta dal Sen Riz per quanto riguarda lo sport mentre viene approvata una norma riferita solo all'Alpenverein del seguente tenore: "Il soccorso alpino dell'Alpenverein Südtirol è equiparato a quello del Club alpino italiano".

La norma viene approvata.

Si passa alla norma concernente la statistica.

Il Pres. Berloffia esclude che si possa definire una nuova disposizione senza un approfondimento giuridico e tecnico da compiere con maggiore disponibilità di tempo. La Commissione accetta la proposta di rinvio.

Si passa alla proposta Riz sulla radiotelevisione pubblica.

Il Sen. Riz insiste perchè venga approvata.

L'Avv. De Carneri richiama l'art. 102 dello Statuto sottolineando il diritto delle popolazioni ladine a vedere valorizzate le proprie iniziative e attività culturali da realizzare anche attraverso le trasmissioni televisive per cui la Provincia di Trento deve essere lasciata libera di provvedere.

Il Pres. Malossini richiama oltre l'art. 102 anche l'art. 2 dello Statuto circa la parità di diritti riconosciuti ai tre gruppi linguistici.

Il Prof. Gizzi osserva che l'art. 102 dello Statuto non c'entra e che le iniziative devono essere assunte direttamente dalle popolazioni e non dalla Provincia.

Dopo ulteriore approfondimento viene approvato all'unanimità il seguente articolo: "In considerazione degli articoli 2 e 102 dello Statuto, la Provincia autonoma di Trento ha facoltà di assumere iniziative per consentire, anche mediante appositi impianti, la ricezione di radiodiffusioni sonore e visive in lingua ladina, nonchè per collegarsi con aree culturali europee. Si applicano i commi 2 e 5 del presente articolo".

Si passa alla Riz sui valori catastali.

Dopo breve discussione la Commissione decide di formulare una nuova stesura che viene approvata all'unanimità.

La formulazione risulta del seguente tenore: "Nella determinazione dei valori catastali saranno adottati coerenti criteri di valutazione per il territorio regionale evitandosi disparità di trattamento".

Per la proposta del Sen. Riz intesa a togliere ostacoli per l'iscrizione agli albi professionali (ha fatto

esempio pratico riferito a periti industriali) di giovani il cui diploma conseguito all'estero sia riconosciuto equipollente in base ad accordi. Dopo valutazioni di varia natura, la Commissione approva la seguente disposizione che, ovviamente, presuppone il possesso di ogni altro requisito: "Il titolo di studio conseguito all'estero e dichiarato equipollente a titolo di studio conseguito in Italia ha la stessa rilevanza di quest'ultimo anche ai fini della iscrizione nel relativo albo professionale".

Il Presidente Berloffia ritiene che dopo quanto è stato approvato nelle riunioni del 22 e 23 gennaio e in quella odierna, la Commissione ha il dovere di una rilettura dello schema e quindi di un'approvazione aggiornata di quanto propone al Governo.

Vengono quindi letti nell'ordine ed approvati i seguenti articoli dello schema di decreto allegato al presente verbale:


- Art. 1 (Sanità e istituzioni sanitarie)
- " 2 (Volontariato)
- " 3 (Formazione professionale)
- " 4 (Bacini di rilievo nazionale)
- " 5 (Caccia)
- " 6 (Giudice di pace)
- " 7 (Uso della lingua nei processi)
- " 8 (Sanzioni amministrative)
- " 9 (Organizzazione turistica locale)
- " 10 (Ente autonomo Fiera di Bolzano)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI


- " 11 (Ricezione di radiodiffusione)
- " 12 (Soccorso alpino)
- " 13 (Valori catastali)
- " 14 (Equipollenza dei titoli di studio).

Alle ore 20.00 la riunione ha termine.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE





Il Presidente della Repubblica

VISTO l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

SENTITE le Commissioni paritetiche per le norme di attuazione, previste dall'art. 107, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

VISTA la delibera^{zione} del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 gennaio 1992;

SU PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le Riforme Istituzionali e gli Affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

ARTICOLO 1

(Sanità e istituzioni sanitarie)

1. L'art. 2 del d.P.R. 28 marzo 1975, n.474, è sostituito dal seguente:

"Art. 2 - La Regione Trentino-Alto Adige disciplina il modello di organizzazione delle istituzioni ed enti sanitari.

Alle Province autonome competono le potestà legislative ed amministrative attinenti al funzionamento ed alla gestione delle istituzioni ed enti sanitari; nell'esercizio di tali potestà esse devono garantire l'erogazione di prestazioni di assistenza igienico-sanitaria ed ospedaliera non inferiori agli standards minimi previsti dalle normative nazionale e comunitaria.

Le competenze provinciali relative allo stato giuridico ed economico del personale addetto alle istituzioni ed enti di cui al secondo comma sono esercitate nei limiti previsti dallo Statuto".

2. Nell'art. 3 del d.P.R. 28 marzo 1975, n.474, i numeri 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:

"9) alle professioni sanitarie, agli ordini e collegi professionali ed agli esami di idoneità per l'esercizio della professione medica negli ospedali; nella provincia di Bolzano, tali esami possono essere effettuati osservandosi l'art. 5 del d.P.R. 26 gennaio 1980, n.197; la facoltà di organizzare i predetti esami è estesa alla Provincia di Trento;

10) alla omologazione di macchine, di impianti e di mezzi

personali di protezione; non è attività di omologazione quella di verifica e controllo di macchine, impianti e mezzi installati nella Regione;".

ARTICOLO 2**(Volontariato)**

1. Le attività di volontariato da svolgersi nell'ambito delle materie di competenza della Regione e delle Province autonome, e le relative organizzazioni, sono disciplinate dalla legge regionale o provinciale nel rispetto dei limiti relativi alle materie medesime.

2. Le organizzazioni riconosciute dalla Regione e dalle Province autonome sono iscritte di diritto nei registri delle organizzazioni di volontariato, anche agli effetti dell'applicazione degli artt. 7, 8 e 9 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

ARTICOLO 3

(Formazione professionale)

1. All'art. 5 del d.P.R. 1° novembre 1973, n. 689, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Le Province autonome possono attivare e gestire corsi di studio orientati al conseguimento della formazione richiesta da specifiche aree professionali. Gli attestati rilasciati al termine di tali corsi abilitano all'esercizio di una attività professionale in corrispondenza alle norme comunitarie."

ARTICOLO 4

(Bacini di rilievo nazionale)

1. Nell'art. 5 del d.P.R. 22 marzo 1974, n.381, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"I piani dei bacini di rilievo nazionale sono strumento di coordinamento delle attività inerenti alle attribuzioni statali e provinciali, sempre che lo Statuto e le relative norme di attuazione non prevedano apposite modalità di coordinamento.

In sede di aggiornamento dei piani e programmi provinciali per l'utilizzazione delle acque pubbliche e per gli interventi si tiene conto delle indicazioni contenute nel piano di bacino.

Nelle determinazioni dei componenti di cui all'art. 12, comma 4, lett. c), della legge 18 maggio 1989, n.183, il comitato istituzionale osserva lo Statuto e le relative norme di attuazione."

ARTICOLO 5

(Caccia)

1. Nell'art. 1 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, è aggiunto, in fine, il seguente comma :

"Lo standard di protezione della fauna è disciplinato con legge provinciale che stabilisce il calendario venatorio e le specie cacciabili, attenendosi ai livelli di protezione risultanti dalle convenzioni internazionali o dalle norme comunitarie introdotte nell'ordinamento statale.".

ARTICOLO 6

(Giudice di pace)

1. Alla nomina, alla decadenza e alla dispensa dall'ufficio dei magistrati onorari investiti delle funzioni di giudice di pace si provvede, nella Regione Trentino-Alto Adige, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente della Giunta regionale, osservate le altre norme in materia stabilite dall'ordinamento giudiziario.
2. Il personale amministrativo degli uffici del giudice di pace è inquadrato con legge regionale nei ruoli del personale della Regione, salva la dipendenza funzionale dal giudice di pace o dal coordinatore di cui all'art. 15 della legge 21 novembre 1991 n. 374. La legge regionale assicura anche l'osservanza dei principi di cui ai commi 4 e 6 e disciplina le modalità di immissione in ruolo con priorità del personale assegnato agli uffici di conciliazione alla data del 31 dicembre 1989. La Regione provvede altresì alla fornitura delle attrezzature e dei servizi necessari per il funzionamento degli uffici.
3. L'istituzione di sedi distaccate dell'ufficio del giudice di pace è disposta dal Ministro di grazia e giustizia, d'intesa con la Provincia autonoma. La vigilanza e la sorveglianza sugli uffici del giudice di pace sono esercitate disgiuntamente dal Presidente del Tribunale ordinario e dalla Giunta provinciale.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4. L'art. 89 dello Statuto e le relative disposizioni di attuazioni si applicano anche per i magistrati onorari di cui al comma 1. Con successivo decreto legislativo da emanare prima dello insediamento dei predetti uffici saranno determinate le relative piante organiche provinciali.

5. Nella provincia di Bolzano le funzioni di coordinatore dell'ufficio del giudice di pace sono esercitate a bienni alterni da un giudice di lingua italiana e da un giudice di lingua tedesca, osservandosi il criterio indicato nell'art. 15, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374. Le funzioni di coordinatore sono esercitate per un biennio da un giudice di lingua ladina quando egli risulta il più anziano in applicazione del predetto criterio.

6. La conoscenza, accertata nei modi di legge, della lingua italiana e della lingua tedesca è richiesta, nella Provincia di Bolzano, per la nomina dei giudici di pace e per la nomina o il trasferimento degli addetti alle relative cancellerie e degli ausiliari.

7. L'art. 40 della legge 21 novembre 1991, n. 374, non si applica nella Regione Trentino-Alto Adige. L'art. 28 del d.P.F. 1° febbraio 1973, n.49, è abrogato.

8. I posti di organico del personale amministrativo di cui al comma 2 sono stabiliti previa intesa della Regione con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro; gli stessi sono

portati in diminuzione dei posti di organico di cui all'art. 12, commi 2 e 3, della legge 21 novembre 1991, n. 374.

9. Le spese sostenute dalla Regione in conseguenza di quanto disposto dal comma 2 sono rimborsate dallo Stato entro limiti predeterminati sulla base dei corrispondenti oneri mediamente sostenuti dallo Stato per gli uffici del giudice di pace.

ARTICOLO 7

(Uso della lingua nei processi)

1. Nel comma 4 dell'art. 32 del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini dell'applicazione del capo IV del presente decreto, il predetto cittadino ha la facoltà di usare la lingua tedesca anzichè quella italiana."

ARTICOLO 8

(Sanzioni amministrative)

1. Le entrate provenienti da sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per violazioni di norme emanate in materia di competenza della Regione e delle Province autonome di Trento e Bolzano affluiscono, per quanto non devolute ai verificatori, ai bilanci della Regione e delle Province stesse o degli enti locali titolari della corrispondente funzione amministrativa.

ARTICOLO 9

(Organizzazione turistica locale)

1. Il secondo comma dell'art. 2 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 278, è sostituito dal seguente:

"In caso di soppressione con legge provinciale degli enti previsti nel precedente comma, la legge stessa provvede in ordine al personale e ai beni degli enti soppressi.".

ARTICOLO 10

(Ente autonomo Fiera di Bolzano)

1. Nel terzo comma dell'art.6 del d.P.R. 31 luglio 1978, n.1017, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il prezzo del riscatto è quello determinato dall'atto pubblico-amministrativo stipulato in argomento il 16 ottobre 1989".

ARTICOLO 11

(Ricezione di radiodiffusione)

1. Nell'art. 10 del d.P.R. 1° novembre 1973, n. 691, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"In considerazione degli articoli 2 e 102 dello Statuto, la provincia autonoma di Trento ha la facoltà di assumere iniziative per consentire, anche mediante appositi impianti, la ricezione di radiodiffusioni sonore e visive in lingua ladina, nonchè per collegarsi con aree culturali europee. Si applicano i commi secondo e quinto del presente articolo."

ARTICOLO 12

(Soccorso alpino)

1. Il soccorso alpino dello Alpenverein Südtirol è equiparato a quello del Club alpino italiano.

ARTICOLO 13

(Valori catastali)

1. Nel primo comma dell'art. 1 del d.P.R. 31 luglio 1978, n. 569, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nella determinazione dei valori catastali saranno adottati coerenti criteri di valutazione per il territorio regionale evitando disparità di trattamento."

ARTICOLO 14

(Equipollenza dei titoli di studio)

1. Il titolo di studio conseguito all'estero e dichiarato equipollente a titolo di studio conseguito in Italia ha la stessa rilevanza di quest'ultimo anche ai fini della iscrizione nel relativo albo professionale.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a ROMA, addì 16 marzo 1992

F.TO COSSIGA

C.TO ANDREOTTI

" MARTINAZZOLI




per copia conforme

Altimiero

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale", n. 278 del 27 novembre 1991 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 27 novembre 1991

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85881

N. 76

LEGGE 21 novembre 1991, n. 374.

Istituzione del giudice di pace.

SOMMARIO

LEGGE 21 novembre 1991, n. 374. — *Istituzione del giudice di pace:*

Capo I - Del giudice di pace	Pag. 5
Capo II - Competenze e procedimento civile del giudice di pace	» 10
Capo III - Competenza e procedimento penale del giudice di pace	» 14
Capo IV - Norme di coordinamento, transitorie e finali	» 15
Note	» 18
Lavori preparatori	» 22

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 21 novembre 1991, n. 374.

Istituzione del giudice di pace.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I DEL GIUDICE DI PACE

ART. 1.

Istituzione e funzioni del giudice di pace

1. È istituito il giudice di pace, il quale esercita la giurisdizione in materia civile e penale e la funzione conciliativa in materia civile secondo le norme della presente legge.

2. L'ufficio del giudice di pace è ricoperto da un magistrato onorario appartenente all'ordine giudiziario.

ART. 2.

Sede degli uffici del giudice di pace

1. Gli uffici del giudice di pace hanno sede in tutti i capoluoghi dei manda-

menti esistenti fino alla data di entrata in vigore della legge 1° febbraio 1989, n. 30.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti il consiglio giudiziario e i comuni interessati, possono essere istituite sedi distaccate dell'ufficio del giudice di pace in uno o più comuni del mandamento, ovvero in una o più circoscrizioni in cui siano ripartiti i comuni.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti il consiglio giudiziario e i comuni interessati, due o più uffici contigui del giudice di pace possono essere costituiti in un unico ufficio con il limite che la popolazione complessiva risultante dall'accorpamento non superi i cinquantamila abitanti. Nel decreto è designato il comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace.

27-11-1991

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 278

posto a misure di prevenzione o di sicurezza;

d) avere idoneità fisica e psichica;

e) avere età non inferiore a 50 e non superiore a 71 anni;

f) avere la residenza in un comune della circoscrizione del tribunale dove ha sede l'ufficio del giudice di pace;

g) avere il possesso della laurea in giurisprudenza;

h) avere cessato, o impegnarsi a cessare prima dell'assunzione delle funzioni di giudice di pace, l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa dipendente pubblica o privata.

2. Il requisito di cui alla lettera f) del comma 1 non è richiesto nei confronti di coloro che esercitano la professione forense o le funzioni notarili.

3. Accertati i requisiti di cui al comma 1, la nomina deve cadere su persone capaci di assolvere degnamente, per indipendenza e prestigio acquisito e per esperienza giuridica e culturale maturata, le funzioni di magistrato onorario.

4. Costituiscono titoli di preferenza per la nomina l'esercizio, anche pregresso:

a) delle funzioni giudiziarie, anche onorarie;

b) della professione forense ovvero delle funzioni notarili;

c) dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti superiori statali;

d) delle funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie;

e) delle funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva della pubblica amministrazione;

f) delle funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria.

5. A parità di possesso dei requisiti e dei titoli di cui ai commi 1, 3 e 4, sono prioritariamente nominati coloro che esercitano o hanno esercitato le funzioni di giudice conciliatore o di vice conciliatore.

6. In caso di nomina condizionata alla cessazione dell'attività, questa deve avvenire, a pena di decadenza, anche in deroga ai termini di preavviso previsti dalle leggi relative ai singoli impieghi, entro sessanta giorni dalla nomina.

ART. 6.

Corsi per i giudici di pace

1. Il consiglio giudiziario può organizzare, secondo le esigenze degli uffici esistenti nel distretto, corsi di aggiornamento professionale per giudici di pace, avvalendosi della collaborazione di magistrati e di personale delle qualifiche dirigenziali delle cancellerie e segreterie giudiziarie del distretto medesimo, di avvocati e di docenti universitari. I corsi sono organizzati a livello di circondario di tribunale, hanno cadenza annuale e non possono avere durata superiore a dieci giorni anche non consecutivi.

2. Il presidente della corte d'appello può organizzare analoghi corsi per il personale di cancelleria e ausiliario.

3. Il personale docente, fissato in tre unità per i corsi di aggiornamento professionale del giudice di pace e in due unità per quelli del personale di cancelleria e ausiliario, è di regola prescelto fra persone che prestano servizio o svolgono la loro attività nel circondario del tribunale.

4. A ciascuna unità del personale docente di cui al comma 3 è corrisposto un gettone di presenza giornaliera nella misura di lire trentamila.

5. Il consiglio giudiziario e il presidente della corte d'appello, nell'ambito delle rispettive competenze, predispongono altresì mezzi per l'informazione e l'aggiornamento dei giudici di pace e del personale di cancelleria e ausiliario.

27-11-1991

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 278

4. L'ammontare delle indennità di cui ai commi 2 e 3 può essere rideterminato ogni tre anni, con decreto emanato dal Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente.

ART. 12.

*Cancelleria del giudice di pace
e personale ausiliario*

1. Le funzioni di cancelleria presso il giudice di pace sono esercitate dal personale di cancelleria appartenente ai ruoli del Ministero di grazia e giustizia inquadrato nella I qualifica dirigenziale e nella IX, VIII, VII, VI, V, IV e III qualifica funzionale.

2. L'organico relativo al personale di cancelleria viene aumentato complessivamente di n. 6.059 unità di cui:

- a) 12 della I qualifica dirigenziale;
- b) 84 della IX qualifica funzionale;
- c) 840 dell'VIII qualifica funzionale;
- d) 1.495 della VI qualifica funzionale;
- e) 802 della V qualifica funzionale;
- f) 1.604 della IV qualifica funzionale;
- g) 1.222 della III qualifica funzionale.

3. L'organico relativo al personale degli uffici notificazioni e protesti viene aumentato complessivamente di n. 1.360 unità di cui:

- a) 240 della VII qualifica funzionale;
- b) 480 della VI qualifica funzionale;
- c) 640 della V qualifica funzionale.

4. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta*

Ufficiale della presente legge, si provvede a stabilire la dotazione organica del personale dei singoli uffici del giudice di pace.

5. Alla copertura dei posti di organico di cui al comma 4 si provvede mediante immissione in ruolo con priorità del personale in servizio presso gli uffici di conciliazione alla data del 31 dicembre 1989, secondo modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, e che tengano conto dei profili professionali e dei requisiti previsti per l'accesso alle corrispondenti categorie del personale dell'amministrazione giudiziaria già in ruolo.

6. Alla copertura dei posti di organico recati in aumento dal comma 3 si provvede mediante immissione in ruolo con priorità dei messi di conciliazione non dipendenti comunali, purché in possesso del decreto di nomina rilasciato dal presidente del tribunale anteriormente alla data del 31 dicembre 1989, secondo modalità consistenti in prove selettive che saranno stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge.

ART. 13.

Notificazione degli atti

1. Alla notificazione di tutti gli atti relativi ai procedimenti di competenza del giudice di pace, ivi comprese le decisioni in forma esecutiva ed i relativi atti di precetto, provvedono gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari secondo le norme dell'ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni.

2. Ove manchino o siano impediti l'ufficiale giudiziario e l'aiutante ufficiale giudiziario e ricorrano motivi di urgenza,

27-11-1991

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 278

stanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;

2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case;

3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;

4) per le cause di opposizione alle sanzioni amministrative irrogate in base all'articolo 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 ».

ART. 18.

Competenza del pretore

1. Il primo comma dell'articolo 8 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Il pretore è competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire venti milioni, in quanto non siano di competenza del giudice di pace ».

ART. 19.

Connessione

1. All'articolo 40 del codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Se una causa di competenza del giudice di pace sia connessa per i motivi di cui agli articoli 31, 32, 34, 35 e 36 con altra causa di competenza del pretore o del tribunale, le relative domande possono essere proposte innanzi al pretore o al tribunale affinché siano decise nello stesso processo.

Se le cause connesse ai sensi del sesto comma sono proposte davanti al giudice

di pace e al pretore o al tribunale, il giudice di pace deve pronunciare anche d'ufficio la connessione a favore del pretore o del tribunale ».

ART. 20.

Patrocinio

1. L'articolo 82 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 82 - (*Patrocinio*). — Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede lire un milione.

Negli altri casi, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l'assistenza di un difensore. Il giudice di pace tuttavia, in considerazione della natura ed entità della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale della parte, può autorizzarla a stare in giudizio di persona.

Salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti al pretore, al tribunale e alla corte d'appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente; e davanti alla Corte di cassazione col ministero di un avvocato iscritto nell'apposito albo ».

ART. 21.

Giudizio secondo equità

1. Il secondo comma dell'articolo 113 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede lire due milioni ».

ART. 22.

Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale

1. Dopo l'articolo 310 del codice di procedura civile l'intitolazione: « Titolo

27-11-1991

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 278

Tra il giorno della notificazione di cui all'articolo 316 e quello della comparizione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'articolo 163-bis, ridotti alla metà.

Se la citazione indica un giorno nel quale il giudice di pace non tiene udienza, la comparizione è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva ».

ART. 28.

Costituzione delle parti

1. L'articolo 319 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 319 - (*Costituzione delle parti*). — Le parti si costituiscono depositando in cancelleria la citazione o il processo verbale di cui all'articolo 316 con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura, oppure presentando tali documenti al giudice in udienza.

Le parti, che non hanno precedentemente dichiarato la residenza o eletto domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace, debbono farlo con dichiarazione ricevuta nel processo verbale al momento della costituzione ».

ART. 29.

Trattazione della causa

1. L'articolo 320 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 320 - (*Trattazione della causa*). — Nella prima udienza il giudice di pace interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione.

Se la conciliazione riesce se ne redige processo verbale a norma dell'articolo 185, ultimo comma.

Se la conciliazione non riesce, il giudice di pace invita le parti a precisare definitivamente i fatti che ciascuna pone a fondamento delle domande, difese ed

eccezioni, a produrre i documenti e a richiedere i mezzi di prova da assumere.

Quando sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza, il giudice di pace fissa per una sola volta una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova.

I documenti prodotti dalle parti possono essere inseriti nel fascicolo di ufficio ed ivi conservati fino alla definizione del giudizio ».

ART. 30.

Decisione

1. L'articolo 321 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 321 - (*Decisione*). — Il giudice di pace, quando ritiene matura la causa per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.

La sentenza è depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla discussione ».

ART. 31.

Conciliazione in sede non contenziosa

1. L'articolo 322 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 322 - (*Conciliazione in sede non contenziosa*). — L'istanza per la conciliazione in sede non contenziosa è proposta anche verbalmente al giudice di pace competente per territorio secondo le disposizioni della sezione III, capo I, titolo I, del libro primo.

Il processo verbale di conciliazione in sede non contenziosa costituisce titolo esecutivo a norma dell'articolo 185, ultimo comma, se la controversia rientra nella competenza del giudice di pace.

Negli altri casi il processo verbale ha valore di scrittura privata riconosciuta in giudizio ».

27-11-1991

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 278

CAPO IV

NORME DI COORDINAMENTO,
TRANSITORIE E FINALI

ART. 39.

Coordinamento

1. In tutte le disposizioni di legge in cui vengono usate le espressioni « conciliatore », « giudice conciliatore » e « vice conciliatore » ovvero « ufficio di conciliazione », queste debbono intendersi sostituite rispettivamente con le espressioni « giudice di pace » e « ufficio del giudice di pace ».

ART. 40.

*Norme per le regioni Trentino-Alto Adige
e Valle d'Aosta*

1. Alla nomina, alla decadenza e alla dispensa dall'ufficio dei magistrati onorari investiti delle funzioni di giudice di pace nelle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta dei presidenti delle rispettive giunte regionali, osservate le altre norme in materia stabilite dall'ordinamento giudiziario e nel rispetto delle procedure previste dalla presente legge.

2. I presidenti delle giunte regionali di cui al comma 1 rilasciano l'autorizzazione all'esercizio delle funzioni del personale amministrativo presso gli uffici del giudice di pace; detto personale sarà inquadrato in ruoli locali secondo le modalità che saranno stabilite con legge della regione; i presidenti delle medesime giunte regionali provvedono anche alla revoca e alla sospensione temporanea dell'autorizzazione nei casi previsti dall'ordinamento giudiziario.

3. Le spese che le regioni incontrano in conseguenza di quanto disposto dal

presente articolo vengono rimborsate dallo Stato agli enti stessi.

4. Per quanto non specificamente previsto dal presente articolo, si provvede con le norme di coordinamento e di attuazione ai sensi dell'articolo 42, sentiti gli enti interessati.

ART. 41.

*Conoscenza delle lingue italiana,
tedesca e francese*

1. Nel territorio della provincia di Bolzano, per la nomina dei giudici di pace e degli ausiliari addetti agli uffici del giudice di pace, è richiesta la piena conoscenza delle lingue italiana e tedesca, da accertare secondo le norme vigenti ed osservate le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 571.

2. Nel territorio della regione Valle d'Aosta, per la nomina dei giudici di pace nonché dei cancellieri, degli uscieri e degli altri addetti agli uffici del giudice di pace, è richiesta la conoscenza della lingua francese, ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto speciale, adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e degli articoli 51, 52, 53 e 54 della legge 16 maggio 1978, n. 196.

3. Nei comuni della Valle d'Aosta e nelle relative borgate o frazioni possono essere istituiti uffici distinti del giudice di pace.

ART. 42.

Norme di coordinamento e di attuazione

1. Entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate le norme di coordinamento e di attuazione rese necessarie dalla presente legge.

27-11-1991

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 278

60 miliardi per l'anno 1991 ed in lire 348 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993. A partire dall'anno 1994 l'onere a regime viene valutato in lire 385 miliardi.

2. Alla copertura degli oneri relativi agli anni 1991, 1992 e 1993 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento: « Istituzione del giudice di pace ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 49.

Entrata in vigore ed efficacia di singole disposizioni

1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15 a 34; da 39 a 41; da 43 a 47 hanno effetto a decorrere dal 2 gennaio 1993.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 novembre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

ART. 50.

*Entrata in vigore della legge
26 novembre 1990, n. 353*

1. L'articolo 92 della legge 26 novembre 1990, n. 353, è sostituito dal seguente:

« ART. 92 - (Entrata in vigore). - 1. Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1993 ».

ART. 51.

*Disciplina transitoria per l'attività di
notificazione degli atti*

1. Nei primi tre anni di applicazione della presente legge, fermo il disposto dell'articolo 13, alla notificazione di tutti gli atti relativi ai procedimenti di competenza del giudice di pace, ivi comprese le decisioni in forma esecutiva ed i relativi atti di precetto, provvedono altresì i messi di conciliazione dipendenti comunali in servizio presso i comuni compresi nella circoscrizione del giudice di pace.

27-11-1991

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 278

fini dell'applicazione delle misure di cui all'art. 76. Allo stesso modo procede quando siano commessi per la terza volta i fatti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

13. Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi che precedono può essere fatto uso soltanto ai fini dell'applicazione delle misure e delle sanzioni previste nel presente articolo e nell'art. 76.

14. L'interessato può chiedere di prendere visione e di ottenere copia degli atti di cui al presente articolo che riguardano esclusivamente la sua persona. Nel caso in cui gli atti riguardino più persone, l'interessato può ottenere il rilascio di estratti delle parti relative alla sua situazione.

15. In attesa della costituzione dei nuclei operativi il prefetto si avvale, anche ai fini del colloquio di cui al comma 6, delle unità sanitarie locali e delle altre strutture di cui al comma 10.

16. Per le esigenze connesse ai compiti attribuiti al prefetto il Governo è delegato ad emanare, nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 26 giugno 1990, n. 162, un decreto legislativo con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione della istituzione nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno di una apposita dotazione organica di assistenti sociali, complessivamente non superiori a duecento unità, per l'espletamento nell'ambito delle prefetture degli adempimenti di cui al presente articolo, e delle attività da svolgere in collaborazione con il servizio pubblico per le tossicodipendenze e con le altre strutture operanti nella provincia;

b) previsione delle qualifiche funzionali e dei relativi profili professionali riferiti al personale di cui alla lettera a) in conformità ai principi stabiliti dalla normativa vigente per i ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno;

c) previsione che per la copertura dei posti di nuova istituzione il Ministro dell'interno è autorizzato a bandire pubblici concorsi e a procedere alle relative assunzioni in servizio con l'osservanza delle procedure previste dagli articoli 20, ultimo comma, e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340;

d) previsione che il prefetto possa anche avvalersi di personale volontario, previa verifica di una comprovata competenza nel campo del recupero delle tossicodipendenze.

17. L'onere derivante dall'attuazione del comma 16, lettera a), è determinato in lire 6.050 milioni annui a decorrere dal 1991».

Nota all'art. 18:

— Il testo dell'art. 8 del codice di procedura civile, come sostituito dall'art. 3 della legge 27 novembre 1990, n. 353 (a decorrere dal 1° gennaio 1993, a seguito del differimento del termine di entrata in vigore previsto dall'art. 50 della presente legge) poi modificato (dal 2 gennaio 1993) dagli articoli 18 e 47 della legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 8 (Competenza del pretore). — Il pretore è competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire venti milioni, in quanto non siano di competenza del giudice di pace.

È competente qualunque ne sia il valore:

1) per le azioni possessorie, salvo il disposto dell'art. 704, e per le denunce di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto dell'art. 688, secondo comma;

2) [per le cause relative ad apposizione di termini e osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi] (numero in vigore il 1° gennaio 1993, abrogato dal giorno successivo);

3) per le cause relative a rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e per quelle di affitto di aziende, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie;

4) [per le cause relative alla misura e alle modalità di uso dei servizi di condominio di case] (numero in vigore il 1° gennaio 1993, abrogato dal giorno successivo)».

Nota all'art. 19:

— Il testo dell'art. 40 del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 5 della legge 27 novembre 1990, n. 353 (a decorrere dal 1° gennaio 1993, a seguito del differimento del termine di entrata in vigore previsto dall'art. 50 della presente legge) e come ulteriormente modificato (dal 2 gennaio 1993) dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 40 (Connessione). — Se sono proposte davanti a giudici diversi più cause le quali, per ragione di concessione, possono essere decise in un solo processo, il giudice fissa con sentenza alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa accessoria davanti al giudice della causa principale, e negli altri casi davanti a quello preventivamente adito.

La connessione non può essere eccepita dalle parti né rilevata d'ufficio dopo la prima udienza, e la rimessione non può essere ordinata quando lo stato della causa principale o preventivamente proposta non consente l'esauriente trattazione e decisione delle cause connesse.

Nei casi previsti negli articoli 31, 32, 34, 35 e 36, le cause, cumulativamente proposte o successivamente riunite, debbono essere trattate e decise con rito ordinario, salva l'applicazione del solo rito speciale quando una di tali cause rientri fra quelle indicate negli articoli 409 e 442.

Qualora le cause connesse siano assoggettate a differenti riti speciali debbono essere trattate e decise col rito previsto per quella tra esse in ragione della quale viene determinata la competenza o, subordine, con rito previsto per la causa di maggior valore.

Se la causa è stata trattata con un rito diverso da quello divenuto applicabile ai sensi del terzo comma, il giudice provvede a norma degli articoli 426, 427 e 439.

Se una causa di competenza del giudice di pace sia connessa per i motivi di cui agli articoli 31, 32, 34, 35 e 36 con altra causa di competenza del pretore o del tribunale, le relative domande possono essere proposte innanzi al pretore o al tribunale affinché siano decise nello stesso processo.

Se le cause connesse ai sensi del sesto comma sono proposte davanti al giudice di pace e al pretore o al tribunale, il giudice di pace deve pronunciare anche d'ufficio la connessione a favore del pretore o del tribunale».

Nota all'art. 21:

— Il testo dell'art. 113 del codice di procedura civile, già modificato dall'art. 3 della legge 30 luglio 1984, n. 399, come ulteriormente modificato (dal 2 gennaio 1993) dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 113 (Pronuncia secondo diritto). — Nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto, salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità.

Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede lire due milioni».

Nota all'art. 32:

— Il testo dell'art. 325 del codice di procedura civile, già modificato dall'art. 47 della legge 27 novembre 1990, n. 353, come ulteriormente modificato (dal 2 gennaio 1993) dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 325 (Termini per le impugnazioni). — Il termine per proporre l'appello, la revocazione e l'opposizione di terzo di cui all'art. 404, secondo comma, è di trenta giorni. È anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo sopra menzionata contro la sentenza delle corti di appello.

Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di giorni sessanta».

Nota all'art. 33:

— Il testo dell'art. 339 del codice di procedura civile, come sostituito dall'art. 35 della legge 14 luglio 1950, n. 581, già modificato dall'art. 5 della legge 30 luglio 1984, n. 399, e come ulteriormente modificato (dal 2 gennaio 1993) dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 339 (Appellabilità delle sentenze). — Possono essere impugnate con appello le sentenze pronunciate in primo grado, purché l'appello non sia escluso dalla legge o dall'accordo delle parti a norma dell'art. 360, secondo comma.

È inappellabile la sentenza che il giudice ha pronunciato secondo equità a norma dell'art. 114.

Sono altresì inappellabili le sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità».

27-11-1991

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 278

Nota all'art. 45:

— Il testo dell'art. 1 dell'ordinamento giudiziario, approvato con R.D. n. 12/1941, già modificato dall'art. 1 delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni, approvate con D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, come ulteriormente modificato (dal 2 gennaio 1993) dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 1 (Dei giudici). — *La giustizia nelle materie civile e penale è amministrata:*

- a) dal giudice di pace;
- b) dal pretore;
- c) dal tribunale ordinario;
- d) dalla corte di appello;
- e) dalla Corte di cassazione;
- f) dal tribunale per i minorenni;
- g) dal magistrato di sorveglianza;
- h) dal tribunale di sorveglianza.

Sono regolati da leggi speciali l'ordinamento giudiziario dell'impero e degli altri territori soggetti alla sovranità dello Stato, le giurisdizioni amministrative ed ogni altra giurisdizione speciale nonché le giurisdizioni per i reati militari e marittimi».

Note all'art. 46:

— La legge n. 59/1979 reca: «Modificazioni ai servizi di cancelleria in materia di spese processuali civili».

— La legge n. 57/1984 reca: «Adeguamento degli importi dei diritti previsti dalle tabelle allegate alle leggi 24 dicembre 1976, n. 900 e 7 febbraio 1979, n. 59».

— La legge n. 99/1989 reca: «Nuove norme per la semplificazione della riscossione dei diritti di cancelleria».

Note all'art. 47:

— Per il nuovo testo dell'art. 8 del codice di procedura civile, in vigore dal 2 gennaio 1993, si veda in nota all'art. 18.

— Il testo degli articoli 66 e 67 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, abrogati dal 2 gennaio 1993 dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 66 (*Tempo degli atti dei conciliatori*). — I conciliatori possono esercitare le funzioni e compiere gli atti di loro competenza anche nei giorni festivi.

Art. 67 (*Luogo delle udienze*). — I conciliatori tengono le udienze nella casa comunale o in altra destinata dal comune.

Il conciliatore in caso di urgenza può sentire le parti e provvedere sulle loro istanze nella propria abitazione, ma non vi può tenere l'udienza di discussione».

— Il capo I (articoli 20-29) del titolo II dell'ordinamento giudiziario, approvato con R.D. n. 12/1941, abrogato dal 2 gennaio 1993 dal presente articolo, reca norme relative all'ufficio del giudice conciliatore ed ha per titolo: «Del giudice conciliatore».

Nota all'art. 50:

— L'entrata in vigore della legge n. 353/1990, recante: «Provvedimenti urgenti per il processo civile», era stata prevista, dalla originaria stesura dell'art. 92, al 1° gennaio 1992, fatta eccezione per la disposizione di cui all'art. 1, entrata in vigore il 16 dicembre 1990, secondo le ordinarie regole di *vacatio*, riguardante la sostituzione dell'art. 1284 del codice civile sul saggio degli interessi legali.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

- ABRUZZO**
 - ◊ **CNETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Moro, 21
 - ◊ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6
 - ◊ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITA'
di Lilla Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
 - ◊ **TERRAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9
 - BASILICATA**
 - ◊ **MATERA**
Cartolibreria
Ersi di MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
 - ◊ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria
 - CALABRIA**
 - ◊ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
 - ◊ **COSSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
 - ◊ **PALLERI (Reggio Calabria)**
Libreria SARONE PASQUALE
Via Roma, 31
 - ◊ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorani E.
Via Garibaldi, 23
 - ◊ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144
 - CAMPANIA**
 - ◊ **ANDRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via del Ciro, 4
 - ◊ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Neppi, 47
 - ◊ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Via dei Rettori, 71
 - ◊ **CASERTA**
Libreria GROCE
Piazza Dante
 - ◊ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 263
 - ◊ **FORO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
 - ◊ **MODERA IMPERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Mateo, 51
 - ◊ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.p.A.
Piazza S. Francesco, 66
 - EMILIA-ROMAGNA**
 - ◊ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
 - ◊ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
 - ◊ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. D'Az. 2/F
 - ◊ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
 - ◊ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
 - ◊ **RACENZA**
Top DEL MAIRO
Via IV Novembre, 160
 - ◊ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37
 - ◊ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello 11/B
 - ◊ **REGGIO (Parigi)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3
 - FRIULI-VENEZIA GIULIA**
 - ◊ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
 - ◊ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
 - ◊ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 8/F
Libreria TERGESTE S.p.A.
Piazza della Borsa, 15
 - ◊ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pradolato, 99
Libreria BINDETTI
Via Montebelluno, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 30
 - LAZIO**
 - ◊ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mesolani
 - ◊ **PROSECCO**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
 - ◊ **LATINA**
Libreria LA PORENSE
Via dello Statuto, 28/30
 - ◊ **LAVINIO (Roma)**
Edizione di GIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
 - ◊ **Rieti**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
 - ◊ **ROMA**
AGENZIA SA
Via Aureliana, 89
Libreria DEI CONGRESSI
Via Civita del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SQUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiesa Pretura di Roma
Piazza Ciodio
 - ◊ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zuccone, 28
 - ◊ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosaria Sabatini
Viale Mennelli, 10
 - ◊ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUELO
Viale Trieste
 - ◊ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Unici Finanziari
 - LIGURIA**
 - ◊ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 23
 - ◊ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 8
 - ◊ **SAVONA**
Libreria R. LEGGIO
Via Montenotte, 36/R
 - LOMBARDIA**
 - ◊ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
 - ◊ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
 - ◊ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
 - ◊ **COMO**
Libreria NANI
Via Caroli, 14
 - ◊ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
 - ◊ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.r.l.
Corso Umberto I, 32
 - ◊ **PAVIA**
GARZANTI Libreria Internazionale
Palazzo Università
Libreria TICHUM
Corso Mazzini, 2/C
 - ◊ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Cami, 14
 - ◊ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro, 3
 - MARCHE**
 - ◊ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
 - ◊ **ABCOLE PICEVO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
 - ◊ **LIBRERIA PROPERI**
Corso Mazzini, 188
 - ◊ **MAGLIATA**
Libreria MORICCHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
 - ◊ **PERARO**
LA TECNOGRAFICA
di Antonio Giuseppe
Via Mameli, 80/82
 - MOLISE**
 - ◊ **CAMPOBASSO**
D.I.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1
 - ◊ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115
 - PIEMONTE**
 - ◊ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
 - ◊ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 18
 - ◊ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
 - ◊ **BIELLA (Verona)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
 - ◊ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza G. Galimberti, 10
 - ◊ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mito, 16
 - ◊ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
S.O.C.C.I. S.r.l.
Via Roma, 80
 - ◊ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46
 - PUGLIA**
 - ◊ **ALTAMURA (Bari)**
JOVY CART di Lorenzo A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
 - ◊ **BARI**
Libreria FRANCO MRELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Ciriaco, 16
 - ◊ **BRENDA**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittorio, 4
 - ◊ **FOGGIA**
Libreria PATERNO
Portici Via Dante, 21
 - ◊ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
 - ◊ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Martedì, 125
 - ◊ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229
 - SARDEGNA**
 - ◊ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
 - ◊ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
 - ◊ **INORIO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
 - ◊ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
 - ◊ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10
 - SICILIA**
 - ◊ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Cellarette, 14/18
 - ◊ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 38
 - ◊ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARCILLO
Via F. Ruo, 68/70
Libreria LA PAGLIA
Via Enea, 383/385
 - ◊ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
 - ◊ **PAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MALIOTO ANTONINO
Via Roma, 80
 - ◊ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
 - ◊ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
 - ◊ **RAGUSA**
Libreria E. GIOLIO
Via IV Novembre, 30
 - ◊ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Manzoni, 22
 - ◊ **TRAPANI**
Libreria LO SUE
Via Cassio Corfese, 8
- TOSCANA**
 - ◊ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
 - ◊ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
 - ◊ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Oulmi Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27
 - ◊ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Pacifico, 45/47
Libreria Profilo BASTANTE
Via Montanara, 9
 - ◊ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
 - ◊ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via del Mille, 13
 - ◊ **PIETRA**
Libreria TUPELLI
Via Montale, 37
 - ◊ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7
- TRENTINO-ALTO ADIGE**
 - ◊ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
 - ◊ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11
- UMBRIA**
 - ◊ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNIA
Via Gramsci, 41/43
 - ◊ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vennucci, 82
 - ◊ **TERRI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacca, 29
- VENETO**
 - ◊ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldin Michela
Via Loreto, 22
 - ◊ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
 - ◊ **ROVERETO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
 - ◊ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmezzano, 31
 - ◊ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
 - ◊ **VERONA**
Libreria OMBELI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
 - ◊ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

LEGGI E DECRETI - 1972 - NUM. 669

Sono esclusi dal suddetto trasferimento gli uffici e servizi concernenti:

a) la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di prodotti agrari e delle sostanze di uso agrario;

b) la sperimentazione agraria.

Resta altresì escluso dal trasferimento il commissariato agli usi civici, fermo restando alla regione l'esercizio delle funzioni amministrative già ad essa devolute nella materia degli usi civici e dei demani comunali.

Art. 2.

Al funzionamento dei predetti uffici, l'amministrazione regionale provvede con personale proprio.

A tal fine il personale dello Stato, in servizio presso gli stessi uffici di cui al primo comma dell'art. 1, alla data di entrata in vigore del presente decreto, può essere, a domanda, trasferito nei ruoli regionali.

La regione provvede, con legge, a regolare il passaggio nei propri ruoli del personale stesso entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

*Norma transitoria***Art. 3.**

Fino a quando la regione non abbia provveduto a termini del terzo comma del precedente art. 2, hanno efficacia le norme di cui agli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 agosto 1972

LEONE

ANDREOTTI — MALAGODI —
NATALI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1972
Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 41. — CARUSO

LEGGI E DECRETI - 1972 - NUM. 670

N. 670**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**
31 agosto 1972.

Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 novembre 1972)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 66 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, che prevede l'emanazione del nuovo testo dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, quale risulta dalle disposizioni contenute nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, con le modificazioni apportate dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1777, e dalle leggi costituzionali 10 novembre 1971, n. 1 e 23 febbraio 1972, n. 1;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato il testo unificato delle leggi concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, allegato al presente decreto e vistato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1972

LEONE

ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1972
Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 6. — CARUSO

LEGGI E DECRETI - 1972 - NUM. 670

TITOLO VIII

RUOLI DEL PERSONALE DI UFFICI STATALI
IN PROVINCIA DI BOLZANO

Art. 89.

Per la provincia di Bolzano sono istituiti ruoli del personale civile, distinti per carriere, relativi alle amministrazioni statali aventi uffici nella provincia. Tali ruoli sono determinati sulla base degli organici degli uffici stessi, quali stabiliti, ove occorra, con apposite norme.

Il comma precedente non si applica per le carriere direttive dell'Amministrazione civile dell'interno, per il personale della pubblica sicurezza e per quello amministrativo del Ministero della difesa.

I posti dei ruoli, di cui al primo comma, considerati per amministrazione e per carriera, sono riservati a cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici, in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nel censimento ufficiale della popolazione.

L'attribuzione dei posti riservati a cittadini di lingua tedesca e ladina sarà effettuata gradualmente, sino al raggiungimento delle quote di cui al comma precedente, mediante le nuove assunzioni in relazione alle vacanze che per qualsiasi motivo si determinano nei singoli ruoli.

Al personale dei ruoli di cui al primo comma è garantita la stabilità di sede nella provincia, con esclusione degli appartenenti ad amministrazioni o carriere per le quali si rendano necessari trasferimenti per esigenze di servizio e per addestramento del personale.

I trasferimenti del personale di lingua tedesca saranno, comunque, contenuti nella percentuale del dieci per cento dei posti da esso complessivamente occupati.

Le disposizioni sulla riserva e ripartizione proporzionale tra i gruppi linguistici italiano e tedesco dei posti esistenti nella provincia di Bolzano sono estese al personale della magistratura giudicante e requirente. E' garantita la stabilità di sede nella provincia stessa ai magistrati appartenenti al gruppo linguistico tedesco, ferme le norme dell'ordinamento giudiziario sulle incompatibilità. Si applicano anche al personale della magistratura in provincia di Bolzano i criteri per la attribuzione dei posti riservati ai cittadini di lingua tedesca, fissati nel quarto comma del presente articolo.

TITOLO IX

ORGANI GIURISDIZIONALI

Art. 90.

Nel Trentino-Alto Adige è istituito un tribunale regionale di giustizia amministrativa con una autonoma sezione per la provincia di Bolzano, secondo l'ordinamento che verrà stabilito al riguardo.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGI E DECRETI - 1972 - NUM. 670

Art. 91.

I componenti della sezione per la provincia di Bolzano di cui all'art. 90 del presente statuto devono appartenere in egual numero ai due maggiori gruppi linguistici.

La metà dei componenti la sezione è nominata dal Consiglio provinciale di Bolzano.

Si succedono quali Presidenti della sezione per uguale periodo di tempo un giudice di lingua italiana ed un giudice di lingua tedesca assegnati al collegio. Il Presidente è nominato tra i magistrati di carriera che compongono il collegio, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Al Presidente della sezione è dato voto determinante in caso di parità di voti, tranne che per i ricorsi avverso provvedimenti amministrativi lesivi del principio di parità tra i gruppi linguistici e la procedura di approvazione dei bilanci regionali e provinciali.

Art. 92.

Gli atti amministrativi degli enti ed organi della pubblica amministrazione aventi sede nella regione, ritenuti lesivi del principio di parità dei cittadini in quanto appartenenti ad un gruppo linguistico, possono essere impugnati dinanzi alla autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa, da parte dei consiglieri regionali o provinciali e, in caso di provvedimenti dei comuni nella provincia di Bolzano, anche da parte dei consiglieri dei comuni di tale provincia, qualora la lesione sia stata riconosciuta dalla maggioranza del gruppo linguistico consigliere che si ritiene leso.

Art. 93.

Delle sezioni del Consiglio di Stato investite dei giudizi d'appello sulle decisioni dell'autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa di cui all'art. 90 del presente statuto fa parte un consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesca della provincia di Bolzano.

Art. 94.

Alla nomina, alla decadenza, alla revoca, alla dispensa dall'ufficio dei giudici conciliatori e viceconciliatori, provvede il Presidente della giunta regionale in virtù di delegazione del Presidente della Repubblica, osservate le altre norme in materia, stabilite dall'ordinamento giudiziario.

L'autorizzazione all'esercizio delle funzioni di cancelliere e di usciere presso gli uffici di conciliazione è data alle persone, che hanno i requisiti prescritti dall'ordinamento giudiziario, dal Presidente della giunta regionale.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGI E DECRETI - 1972 - NUM. 670

Alla revoca ed alla sospensione temporanea dell'autorizzazione, nei casi previsti dall'ordinamento giudiziario, provvede lo stesso Presidente.

Nel comuni del territorio della provincia di Bolzano, per la nomina a conciliatori, viceconciliatori, cancellieri ed usciери degli uffici di conciliazione è richiesta la piena conoscenza delle lingue italiana e tedesca.

Art. 95.

La vigilanza sugli uffici di conciliazione è esercitata dalle giunte provinciali.

Art. 96.

Nel comuni divisi in borgate o frazioni possono essere istituiti, con legge provinciale, uffici distinti di giudice conciliatore.

TITOLO X

CONTROLLO DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Art. 97.

Ferme le disposizioni contenute negli articoli 56 e 84, commi sesto e settimo, del presente statuto la legge regionale o provinciale può essere impugnata davanti la Corte costituzionale per violazione della Costituzione o del presente statuto o del principio di parità tra i gruppi linguistici.

L'impugnazione può essere esercitata dal Governo.

La legge regionale può, altresì, essere impugnata da uno dei Consigli provinciali della Regione; la legge provinciale dal Consiglio regionale o dall'altro Consiglio provinciale della Regione.

Art. 98.

Le leggi e gli atti aventi valore di legge della Repubblica possono essere impugnati dal Presidente della giunta regionale o da quello della giunta provinciale, previa deliberazione del rispettivo Consiglio, per violazione del presente statuto o del principio di tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina.

Se lo Stato invade con un suo atto la sfera di competenza assegnata dal presente statuto alla regione o alle province, la regione o la provincia rispettivamente interessata possono proporre ricorso alla Corte costituzionale per regolamento di competenza.

Il ricorso è proposto dal Presidente della giunta regionale o da quello della giunta provinciale, previa deliberazione della rispettiva giunta.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGI E DECRETI - 1972 - NUM. 670

Copia dell'atto di impugnazione e del ricorso per conflitto di attribuzione deve essere inviata al commissario del Governo in Trento, se trattasi della regione o della provincia di Trento, e al commissario del Governo in Bolzano, se trattasi della provincia di Bolzano.

TITOLO XI

USO DELLA LINGUA TEDESCA E DEL LADINO

Art. 99.

Nella regione la lingua tedesca è parificata a quella italiana che è la lingua ufficiale dello Stato. La lingua italiana fa testo negli atti aventi carattere legislativo e nei casi nei quali dal presente statuto è prevista la redazione bilingue.

Art. 100.

I cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la loro lingua nei rapporti cogli uffici giudiziari e con gli organi e uffici della pubblica amministrazione situati nella provincia o aventi competenza regionale, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia stessa.

Nelle adunanze degli organi collegiali della regione, della provincia di Bolzano e degli enti locali in tale provincia può essere usata la lingua italiana o la lingua tedesca.

Gli uffici, gli organi e i concessionari di cui al primo comma usano nella corrispondenza e nei rapporti orali la lingua del richiedente e rispondono nella lingua in cui gli atti sono stati avviati da altro organo o ufficio; ove sia avviata d'ufficio, la corrispondenza si svolge nella lingua presunta del cittadino cui è destinata.

Salvo i casi previsti espressamente — e la regolazione con norme di attuazione dei casi di uso congiunto delle due lingue negli atti destinati alla generalità dei cittadini, negli atti individuali destinati ad uso pubblico e negli atti destinati a pluralità di uffici — è riconosciuto negli altri casi l'uso disgiunto dell'una o dell'altra delle due lingue. Rimane salvo l'uso della sola lingua italiana all'interno degli ordinamenti di tipo militare.

Art. 101.

Nella provincia di Bolzano le amministrazioni pubbliche devono usare, nei riguardi dei cittadini di lingua tedesca, anche la toponomastica tedesca, se la legge provinciale ne abbia accertata l'esistenza ed approvata la dizione.

VALLE D'AOSTA

LEGGE COSTITUZIONALE 26 febbraio 1948, n. 4.

Statuto speciale per la Valle d'Aosta (*).

TITOLO I

COSTITUZIONE DELLA REGIONE

Art. 1.

La Valle d'Aosta è costituita in Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l'unità politica della Repubblica italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione e secondo il presente Statuto.

Il territorio della Valle d'Aosta comprende le circoscrizioni dei Comuni ad esso appartenenti alla data della entrata in vigore della presente legge.

La Regione ha per capoluogo Aosta.

(*) DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 545.

Ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta.

CAPO I. — Disposizioni generali.

Art. 1. — La Valle d'Aosta, in considerazione delle sue condizioni geografiche, economiche e linguistiche del tutto particolari, è costituita in circoscrizione autonoma con capoluogo in Aosta. Il suo territorio comprende le circoscrizioni dei comuni indicati nella tabella allegata al presente decreto, firmata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'Interno.

La provincia di Aosta è soppressa. I Comuni non compresi nel territorio della Valle, che attualmente fanno parte della provincia d'Aosta, sono aggregati alla provincia di Torino.

I beni, diritti, obbligazioni e rapporti della provincia d'Aosta sono trasferiti alla « Valle d'Aosta », dedotte le attività e passività che si riferiscono ai Comuni che, a norma del comma precedente, vengono aggregati alla provincia di Torino.

Art. 2. — La « Valle d'Aosta » ha personalità giuridica ed ha un ordinamento particolare, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, entro l'unità politica dello Stato italiano, sulla base della uguaglianza dei diritti di tutti i cittadini italiani e dei principi democratici che ispirano la vita della Nazione.

CAPO II. — Organi ed attribuzioni.

Art. 3. — La « Valle d'Aosta » è retta da un Consiglio, costituito di venticinque membri, eletti in base alle norme che saranno emanate con separato provvedimento legislativo.

TITOLO VI
LINGUA E ORDINAMENTO SCOLASTICO

Art. 38.

Nella Valle d'Aosta la lingua francese è parificata a quella italiana.

Gli atti pubblici possono essere redatti nell'una o nell'altra lingua, eccettuati i provvedimenti dell'autorità giudiziaria, i quali sono redatti in lingua italiana.

Le amministrazioni statali assumono in servizio nella Valle possibilmente funzionari originari della Regione o che conoscano la lingua francese.

Art. 39.

Nelle scuole di ogni ordine e grado, dipendenti dalla Regione, all'insegnamento della lingua francese è dedicato un numero di ore settimanali pari a quello della lingua italiana.

L'insegnamento di alcune materie può essere impartito in lingua francese.

Art. 40.

L'insegnamento delle varie materie è disciplinato dalle norme e dai programmi in vigore nello Stato, con gli opportuni adattamenti alle necessità locali.

Tali adattamenti, nonché le materie che possono essere insegnate in lingua francese, sono approvati e resi esecutivi, sentite Commissioni miste composte di rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, di rappresentanti del Consiglio della Valle e di rappresentanti degli insegnanti.

TITOLO VII
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI DI CONCILIAZIONE

Art. 41.

L'istituzione degli uffici di conciliazione nei comuni della Valle d'Aosta è disposta con decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione di questa.

Il Presidente della Giunta, in virtù di delegazione del Presidente della Repubblica e osservate le altre norme in materia, stabilite dall'ordinamento giudiziario, provvede alla

nomina, alla decadenza, alla revoca e alla dispensa dall'ufficio dei giudici conciliatori e viceconciliatori; autorizza, inoltre, all'esercizio delle funzioni di cancelliere e di usciere presso gli uffici di conciliazione le persone che hanno i requisiti prescritti dall'ordinamento predetto; e provvede alla revoca e alla sospensione temporanea dell'autorizzazione, nei casi da esso previsti.

TITOLO VIII ENTI LOCALI

Art. 42.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con legge istituire nei propri territori nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

Art. 43.

Il controllo sugli atti dei comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dei consorzi e delle consorzierie ed altri enti locali è esercitato dalla Regione nei modi e limiti stabiliti con legge regionale in armonia coi principi delle leggi dello Stato.

La facoltà di sciogliere i Consigli dei comuni e degli altri enti locali è esercitata dalla Giunta regionale, sentito il Consiglio della Valle, con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi dello Stato.

TITOLO IX RAPPORTI FRA LO STATO E LA REGIONE

Art. 44.

Il Presidente della Giunta regionale per delegazione del Governo della Repubblica provvede al mantenimento dell'ordine pubblico, secondo le disposizioni del Governo, verso il quale è responsabile, mediante reparti di polizia dello Stato e di polizia locale. In casi eccezionali, quando la sicurezza dello Stato lo richieda, il Governo assume direttamente la tutela dell'ordine pubblico.

Egli dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo, verso il quale è responsabile.

N. 49

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
1° febbraio 1973.

Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige: organi della regione e delle province di Trento e Bolzano e funzioni regionali.

(Pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 31 marzo 1973)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

TITOLO I**ORGANI DELLA REGIONE E DELLE PROVINCE DI TRENTO E DI BOLZANO****Art. 1.**

Lo statuto richiamato nelle disposizioni che seguono è quello di cui al testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Art. 2.

Il commissario del Governo per la provincia di Trento è invitato a presenziare alla prima adunanza del Consiglio regionale.

Il Presidente dell'adunanza presta giuramento pronunciando le parole: «Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione». Egli invita quindi i presenti a prestare il medesimo giuramento e, a tale scopo, fa, in ordine alfabetico, l'appello dei consiglieri i quali ad uno ad uno rispondono «Giuro».

Nel caso di elezione suppletiva conseguente allo scioglimento di un consiglio provinciale, il giuramento dei nuovi consiglieri si presta nello stesso modo, nella successiva adunanza del consiglio, presieduta dal Presidente o dal vice presidente rimasto in carica.

Se per giustificato impedimento un consigliere non ha giurato, il giuramento può da lui prestarsi in seguito. L'esercizio delle funzioni di consigliere è condizionato alla prestazione del giuramento.

Dell'avvenuto giuramento deve essere fatta espressa menzione nel verbale della seduta. Una copia del verbale è rimessa al commissario del Governo per la provincia di Trento.

Art. 3.

La norma del penultimo comma dell'art. 30 dello statuto si applica anche in caso di dimissioni o di morte del vice presidente del Consiglio regionale.

Art. 4.

I consiglieri eletti in seguito ad elezioni suppletive, determinate dallo scioglimento di un consiglio provinciale, o subentrati ad altri consiglieri, esercitano le loro funzioni fino alla scadenza del quinquennio in corso.

Art. 5.

L'indizione della prima seduta di una sessione straordinaria del Consiglio regionale è comunicata al commissario del Governo per la provincia di Trento.

Art. 6.

Qualora il Presidente o il vice presidente non provvedano alla convocazione del Consiglio regionale nei casi previsti dall'art. 34 dello statuto, la convocazione ha luogo a norma dei commi terzo e quarto dell'art. 32 dello statuto medesimo.

Art. 7.

All'emissione dei voti ed alla formulazione dei progetti, previsti dall'art. 35 dello statuto, si provvede su iniziativa di almeno cinque dei consiglieri in carica.

Per voto si intende la richiesta motivata di intervento del Parlamento non corredata da un testo articolato.

Il progetto di legge, previsto dall'art. 35 dello statuto, costituisce esercizio di iniziativa legislativa ai sensi dello art. 71 della Costituzione.

Art. 8.

Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche. Il Consiglio può deliberare di adunarsi, in casi speciali, in seduta segreta.

Art. 9.

Il parere della giunta regionale previsto dall'art. 45 dello statuto deve essere richiesto al Presidente della giunta dal Ministro competente.

Art. 10.

Nei casi in cui sia prevista l'intesa o la partecipazione di organi regionali o provinciali alle decisioni di organi governativi, l'iniziativa è assunta dal Presidente del Consiglio dei Ministri, quando si tratti di partecipazione al Consiglio dei Ministri, o dal Ministro competente negli altri casi.

Art. 11.

Della elezione dei componenti della giunta regionale è data notizia nel «Bollettino Ufficiale» della regione con apposito comunicato del Presidente del Consiglio regionale.

Art. 12.

Ai consigli provinciali si applicano le norme dei precedenti articoli 4, 5, 6.

Art. 13.

Alla prima adunanza del consiglio provinciale è invitato il commissario del Governo competente.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGI E DECRETI - 1973 - NUM. 49

La composizione degli organi collegiali degli enti indicati nel comma precedente deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti nelle stesse località, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione.

Art. 24.

Nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 56 dello statuto, il ricorso è proposto in forma collettiva.

Il regolamento interno del Consiglio regionale e quello del consiglio provinciale di Bolzano prevedono le modalità per proporre la richiesta di votazione per gruppo linguistico di cui al primo comma dell'art. 56 dello statuto, nonché per accertare l'avveramento delle condizioni di cui al secondo comma del medesimo articolo.

In ogni caso la richiesta di votazione per gruppi linguistici può essere proposta fino al momento del passaggio alla votazione finale sulla proposta di legge.

Unitamente al ricorso di cui al primo comma del presente articolo deve essere allegata una certificazione, rilasciata dal segretario del Consiglio regionale o provinciale, attestante l'intervenuta richiesta o l'avveramento delle condizioni di cui ai commi precedenti.

Le spese giudiziali e quelle per l'assistenza legale inerenti, sono a carico del bilancio del Consiglio regionale rispettivamente di quello del Consiglio provinciale di Bolzano.

TITOLO II

FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI COMMERCIO CON L'ESTERO, LIBRI FONDIARI, ENTI LOCALI, CASSE MUTUE DI MALATTIA, GIUDICI CONCILIATORI.

Art. 25.

La facoltà della regione di autorizzare operazioni di scambio di prodotti con l'estero, prevista dall'art. 85 dello statuto, è esercitata sulla base di accordi stabiliti tra il Governo e la regione, tenute presenti le necessità dell'economia regionale.

Art. 26.

L'Ufficio italiano dei cambi tiene il computo delle valute provenienti da esportazioni all'estero di merci originarie della regione o prodotte nella stessa, nonché delle valute impiegate per dirette importazioni di merci dall'estero destinate alla regione.

La quota parte dell'eventuale differenza attiva di cui all'art. 86 dello statuto è determinata, alla fine di ogni anno, d'accordo tra il Governo e la regione.

Art. 27.

Le Casse mutue provinciali di malattia, previste dal secondo comma dell'art. 6 dello statuto, fruiscono delle potestà e delle agevolazioni riconosciute dalle leggi dello Stato all'Istituto nazionale per le assicurazioni contro le malattie.

Art. 28.

Nel procedere alla nomina dei giudici conciliatori e vice conciliatori ai sensi dell'art. 94 dello statuto, il Presidente della giunta regionale sentirà anche la giunta provinciale competente.

E' consentita la nomina di un unico conciliatore e vice conciliatore per gli uffici di conciliazione.

Per i provvedimenti di decadenza, revoca e dispensa dei conciliatori e vice conciliatori, il Presidente della giunta regionale sentirà anche il parere della giunta provinciale competente.

I provvedimenti di revoca e di dispensa sono emessi previa istruttoria e contestazione degli addebiti.

I conciliatori e i vice conciliatori prestano giuramento davanti al pretore del rispettivo mandamento con la formula prevista dall'ordinamento giudiziario.

Il Presidente della giunta regionale comunica al Ministero di grazia e giustizia, all'inizio di ogni triennio, l'elenco completo dei giudici conciliatori e vice conciliatori in servizio e, all'inizio di ogni anno, l'elenco delle variazioni relative.

Art. 29.

Le leggi della regione non possono derogare alle norme delle leggi dello Stato in materia di efficacia dei libri fondiari e dei controlli giudiziari sulle operazioni tavolari, e restano ferme tutte le attribuzioni spettanti alla autorità giudiziaria.

Art. 30.

Gli originali dei decreti tavolari vengono conservati, unitamente alle domande, presso gli uffici del Libro fondiario.

Art. 31.

Agli effetti dell'art. 7 dello statuto, le popolazioni interessate si sentono interpellando con referendum, secondo norme stabilite con legge regionale, gli elettori iscritti nelle liste dei comuni di cui viene variata la circoscrizione e la denominazione.

Qualora i consigli comunali dei comuni la cui circoscrizione verrebbe variata abbiano manifestato il loro avviso favorevole alla variazione di circoscrizione con la maggioranza dei tre quarti dei consiglieri assegnati al comune, il Consiglio regionale, con la maggioranza dei tre quarti dei consiglieri assegnati alla regione, può deliberare che al referendum partecipino soltanto gli elettori della frazione che abbia richiesto di essere eretta a comune autonomo o di quella porzione di territorio che verrebbe trasferita dall'uno all'altro comune.

Non si fa luogo a referendum quando il Consiglio regionale, in base agli atti di istruttoria, ritenga che la domanda di erezione a comune autonomo di una frazione non possa essere comunque accolta perchè vi osti la condizione dei luoghi o perchè i nuovi comuni non avrebbero mezzi sufficienti per provvedere ai pubblici servizi.

Può ugualmente prescindere dal referendum quando ricorrano le condizioni di cui al secondo comma in caso di proposta di cambiamento di denominazione del comune.

TITOLO III

DELLA RAPPRESENTANZA DEL GOVERNO NELLA REGIONE E NELLE PROVINCE

Art. 32.

I commissari del Governo di cui all'art. 87 dello statuto sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per l'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Essi risiedono rispettivamente a Trento e Bolzano.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, secondo comma, d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1434, sollevata in riferimento all'art. 76 Cost. con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO VOLTERRA
- MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA.

GIOVANNI VITALE - *Cancelliere*

Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1982.

Il Cancelliere

F.to: VITALE

**Sentenza n. 43
Anno 1982**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionali:

a) degli artt. 4, 7, 8, 9, 17 e 22 della legge della Regione Trentino-Alto Adige 24 giugno 1957, n. 11 (Norme sul referendum abrogativo di leggi regionali e provinciali), promosso con ordinanza emessa l'11 novembre 1979 dal Tribunale di Trento nel procedimento relativo all'ammissibilità della richiesta di referendum proposta da Francescatti Andrea e Winkler Ivo, iscritta al n. 962 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 57 del 27 febbraio 1980;

b) dell'art. 6 della legge della Regione Sardegna 17 maggio 1957, n. 20 (Referendum popolare in applicazione degli

arti. 32, 43 e 54 dello Statuto speciale per la Sardegna) promosso con ordinanza emessa il 15 ottobre 1981 dalla Corte costituzionale nel giudizio di legittimità dell'art. 1, lett. a, della predetta legge regionale, iscritta al n. 680 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 290 del 21 ottobre 1981;

visti gli atti di costituzione di Francescatti Andrea e Winkler Ivo (quali promotori del referendum abrogativo della legge della Provincia autonoma di Trento 9 dicembre 1978, n. 56), della Federazione italiana della Caccia e Sezione provinciale di Trento, della Regione Sardegna e del Comitato promotore del referendum abrogativo della legge della Regione Sardegna 28 aprile 1978, n. 32;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 24 novembre 1981 il Giudice relatore Antonio La Pergola;

uditi l'avvocato Francesco D'Onofrio, per la Federazione italiana della caccia e Sezione provinciale di Trento, l'avvocato Giuseppe Morbidelli, per Francescatti Andrea e Winkler Ivo, l'avvocato Mauro Mellini, per il Comitato promotore del referendum abrogativo della legge regionale sarda 28 aprile 1978, n. 32, l'avvocato Giuseppe Guarino, per la Regione Sardegna e l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto:

1. — Con ordinanza emessa l'11 novembre 1979 il Tribunale di Trento, nel corso del procedimento relativo all'ammissibilità della richiesta di referendum abrogativo della legge provinciale di Trento 9 dicembre 1978, n. 56 (contenente disposizioni transitorie sulla protezione della fauna e la disciplina della caccia), ha sollevato questione di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 8 legge regionale Trentino-Alto Adige 24 giugno 1957, n. 11, nella parte in cui non prevede un contraddit-

torio nel giudizio di legittimità e ammissione delle richieste di referendum, per presunto contrasto con l'art. 24 Cost.;

b) degli artt. 4, 7, 8, 9, 11, 17 e 22 della legge regionale Trentino-Alto Adige 24 giugno 1957, n. 11, nella parte in cui incidono sull'ordinamento giudiziario in materia di attività e di giurisdizione degli organi giudiziari formante oggetto di riserva della legge dello Stato », per presunto contrasto con l'art. 108 Cost.;

c) dell'art. 7 della legge da ultimo citata, nella parte in cui attribuisce all'Ufficio centrale (presso il Tribunale) il giudizio sull'ammissibilità delle richieste di referendum, per presunto contrasto con l'art. 2 legge Cost. 11 marzo 1953, n. 87.

Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 11 del 1957 il geometra Andrea Francescatti ed il dott. Ivo Winkler dichiaravano al cancelliere del Tribunale di Trento di promuovere referendum abrogativo della suddetta legge provinciale.

Il 27 ottobre 1979, essendosi raggiunto il numero di 7496 firme, la richiesta di referendum veniva formalizzata. Ma il 25 ottobre la Federazione della caccia e la sezione provinciale trentina avevano depositato in cancelleria un « atto di costituzione e deduzioni », col quale venivano sollevate quattro eccezioni di costituzionalità della legge regionale n. 11 del 1957, in riferimento agli artt. 3, 108 e 123 Cost. e all'art. 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 e nel merito si deduceva l'inammissibilità della richiesta referendaria, asserendo la presunta violazione del quarto comma dell'art. 11 della legge regionale citata.

La prima sezione del Tribunale di Trento, costituitasi in « Ufficio per il referendum abrogativo di leggi provinciali », disponeva la chiusura della raccolta delle firme, rinviando ogni conseguente provvedimento.

Il 7 novembre 1979, i presentatori della richiesta referendaria depositavano controdeduzioni eccependo la irricevibilità dell'atto delle terze intervenienti, e affermando che la legge sul referendum regionale e provinciale non consente impugnativa, in sede di procedimento sull'ammissibilità, e che non poteva quindi instaurarsi un procedimento contenzioso; in ogni caso, secondo i presentatori della richiesta referendaria, gli interessi tutelabili, sulla base dell'art. 33 della legge n. 352

del 1970 (dove la suddetta ultima norma fosse ritenuta applicabile nel caso in questione), non potrebbero che essere quelli dei promotori e della Giunta provinciale.

Le intervenienti replicavano sollevando in subordine — per l'ipotesi in cui il loro atto fosse stato ritenuto irricevibile — ulteriore questione di costituzionalità, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, in quanto, come titolari di posizioni giuridiche qualificate e differenziate, esse non avrebbero potuto essere escluse dal giudizio di ammissibilità della richiesta referendaria.

Il giudice *a quo* assume, anzitutto, che le funzioni esercitate dall'Ufficio previsto dalla legge impugnata siano da considerare giurisdizionali; nell'ambito del procedimento connesso all'esercizio di tali funzioni non potrebbe non riceversi un atto di un soggetto che si dichiara portatore di un diritto soggettivo perfetto, del quale si chiedi la tutela, in vista di una sua possibile lesione.

L'art. 8 della legge regionale n. 11 del 1957 — continua il giudice *a quo* — non prevede, a differenza dell'art. 33 della legge statale sul referendum n. 352/70, un contraddittorio tra i promotori e gli altri soggetti legittimati, né prevede l'intervento di terzi titolari di situazioni giuridiche qualificate; « un tale procedimento — così si osserva testualmente — non si atteggia nemmeno a contraddittorio "chiuso", con la conseguente impossibilità di divenire a contraddittorio "aperto" ».

Non appare dubbio, d'altra parte, che nel giudizio sulla ammissibilità del referendum debba applicarsi il suddetto art. 8. Di qui la rilevanza della questione relativa alla costituzionalità di detta norma.

Osserva inoltre l'Ufficio Centrale presso il Tribunale di Trento, che gli artt. 4, 7, 8, 9, 11, 17 e 22 della legge n. 11 del 1957 attribuiscono poteri inerenti al procedimento referendario alla Corte d'Appello di Trento ed ai Tribunali di Trento e Bolzano, venendo così ad incidere sull'ordinamento giudiziario, con riferimento al quale è prevista, in base all'art. 108 Cost., la riserva di legge statale.

Infine, l'art. 7 della medesima legge regionale, attribuendo all'Ufficio Centrale il giudizio sulla ammissibilità della richiesta referendaria, violerebbe l'art. 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953 che attribuisce alla Corte costituzionale un tale giudizio, in relazione alle richieste di referendum sta-

tale. Infatti i giudizi, attribuiti nell'un caso dalla legge regionale alla Corte d'Appello ed ai Tribunali, e nell'altro dalla legge costituzionale del 1953 alla Corte costituzionale, avrebbero identica natura.

Risulterebbe perciò violato il principio di unità della giurisdizione costituzionale, anche alla luce del limite scaturente dai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato, previsto nell'art. 4 dello Statuto regionale.

2. — Si costituiscono nel giudizio di costituzionalità i promotori del referendum, i quali sostengono l'irrilevanza della questione sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione, in quanto nel procedimento davanti al giudice *a quo* la Federaccia e la sua sezione provinciale hanno depositato memorie e replicato alle deduzioni dei promotori, nonché partecipato alla discussione orale davanti al Collegio. Il diritto di difesa non sarebbe perciò scalfito. Ad ogni modo, osservano i promotori, gli intervenuti non avrebbero titolo per richiedere il rispetto dell'art. 24 Cost.; titolo che potrebbe eventualmente spettare solo ai rappresentanti degli organi « regionali », che hanno varato la legge regionale di cui si chiede la sottoposizione a referendum.

Riconoscere il diritto di intervento alla Federaccia significherebbe — si dice — garantire un tale diritto a qualsiasi controinteressato alle proposte referendarie, e pervenire di fatto ad una risoluzione giudiziale del conflitto politico alla base della richiesta referendaria. La stessa Corte costituzionale ha rigorosamente delimitato la sfera dei soggetti abilitati a presentare memorie nei giudizi di ammissibilità del referendum.

Con riferimento, poi, alla pretesa violazione dell'art. 108 Cost., la riserva di legge statale ivi prevista non coprirebbe quelle attività, che, pur svolte da organi giudiziari, non possono considerarsi attività giurisdizionali. Diversamente, dovrebbero essere considerate incostituzionali tutte le leggi regionali che hanno attribuito alle Corti di Appello una serie di funzioni, che in base alla suddetta interpretazione le regioni non avrebbero potuto disciplinare.

Nel caso in questione, la legge regionale non modifica la normativa statale, ma interviene su un oggetto non toccato da questa; la legge regionale non disciplina istituti processuali, né interferisce nel campo delle garanzie giurisdizionali; essa

attribuisce agli organi giudiziari solo funzioni di ordine amministrativo. Del resto, il carattere amministrativo delle funzioni attribuite alla Corte d'Appello e ai Tribunali di Trento e Bolzano, sarebbe dimostrato dal fatto che altre regioni hanno attribuito le stesse funzioni ai consigli regionali o ai relativi uffici di presidenza.

In relazione, poi, alla presunta violazione dell'art. 2 della legge costituzionale n. 1 del 1953, la difesa dei promotori rileva che non può parlarsi di unità della giurisdizione nei termini indicati nell'ordinanza di rinvio; anche su questo punto si richiama la normativa regionale, in particolare quella statutaria, approvata con legge statale. In ogni caso, il referendum, cui si riferisce l'art. 2 della legge costituzionale 1/53, è quello statale previsto dall'art. 75 della Costituzione, quindi è diverso dall'istituto previsto da leggi regionali.

3. — Nel presente giudizio si costituisce anche la Federazione della caccia, e la sua sezione provinciale trentina, per dedurre la fondatezza delle questioni sollevate.

Con riferimento alla presunta violazione dell'art. 24 Cost., si osserva che la suddetta Federazione e la sua sezione provinciale sono titolari di situazioni giuridiche collettive differenziate e qualificate, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale del Trentino-Alto Adige n. 30/64 e dello stesso art. 7 della legge provinciale trentina n. 56/78. La legge regionale sul referendum avrebbe dovuto quindi preordinare la procedura in guisa da assicurare la difesa in giudizio delle posizioni giuridiche soggettive degli interessati e dei controinteressati. Riguardo, poi, all'asserita lesione dell'art. 108, la giurisprudenza costituzionale avrebbe affermato la riserva in favore del legislatore statale, in relazione ai mezzi e alle forme di tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi. Da ciò deriva, non solo che non spetta alle regioni alcuna potestà legislativa in materia, ma anche che gli organi legislativi delle regioni, nelle materie di loro competenza, devono astenersi dall'interferire con la normativa statale sull'ordinamento giudiziario. La legge regionale n. 11 del 1957 avrebbe inoltre attribuito al Tribunale di Trento competenze, che sono da ritenere di spettanza della Corte costituzionale.

L'accentramento in un solo organo della giustizia costituzionale rappresenta, infatti, uno dei cardini del nostro sistema

di giurisdizione. In base a tale assunto si deduce che compete alla Corte giudicare sull'ammissibilità dei referendum regionali o provinciali in quanto spetta a questo stesso organo, ai sensi della legge costituzionale del 1953, giudicare sull'ammissibilità dei referendum previsti dall'art. 75 della Costituzione. Ove si arrivasse all'opposta conclusione, potrebbero infatti, aversi pronunzie contrastanti nell'applicazione dei principi costituzionali. Si denuncia in conseguenza, l'illegittimità degli artt. 7 e 22 della legge regionale n. 11 del 1957, nella parte in cui attribuiscono la competenza in parola ai Tribunali di Trento e Bolzano.

4. — Interviene nel presente giudizio la Regione Trentino-Alto Adige, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato.

Si deduce prima di tutto l'irrilevanza delle censure mosse nell'ordinanza dell'Ufficio di Trento all'art. 7 della legge n. 11 del 1957 per presunta violazione dell'art. 24 Cost. Infatti, il Tribunale di Trento avrebbe dovuto esaminare di ufficio — e così, si dice, è accaduto in punto di fatto — le memorie presentate dalle intervenienti. La questione sarebbe comunque infondata.

Con sentenza n. 10 del 1972 di questa Corte, si è dichiarata irricevibile una memoria presentata nel giudizio di ammissibilità del referendum sul divorzio da parte dei soggetti controinteressati all'abrogazione della normativa.

Nel 1977, poi, il Governo — non espressamente autorizzato, a differenza di quanto previsto per il giudizio davanti a questa Corte, ad intervenire nel procedimento di competenza dell'Ufficio centrale presso la Cassazione — ha ugualmente prodotto deduzioni asserendo la propria legittimazione avanti a quell'Ufficio, senza che questo sollevasse al riguardo questioni di costituzionalità.

Nel presente caso il Tribunale di Trento, dopo aver riconosciuto natura giurisdizionale al controllo ad esso spettante, ha ritenuto che la Federazione della caccia fosse titolare di posizioni giuridiche sostanziali di vantaggio riconosciute dalla normativa. La questione dell'ammissibilità dell'intervento si presenta perciò analoga a quelle risolte in precedenza dalla Corte costituzionale e dalla Cassazione in sede interpretativa.

L'operazione ermeneutica del giudice non sarebbe peraltro vincolata in questo caso da alcuna disposizione normativa, che indichi espressamente quali soggetti siano legittimati ad intervenire avanti all'Ufficio. Ove poi si dovesse negare carattere giurisdizionale al controllo in questione, la infondatezza della questione resterebbe esclusa a maggior ragione. Non sussisterebbe, d'altra parte, nemmeno la pretesa violazione dell'art. 108 Cost. La riserva statale in materia di ordinamento giudiziario e di magistratura non sarebbe inderogabile, non potendosi escludere, proprio in base ad una delle prime pronunzie di questa Corte, che specifiche norme di rango costituzionale possano consentire alle regioni di attribuire competenze ad organi della giurisdizione.

In relazione al caso in questione, tali norme andrebbero individuate nell'art. 123 Cost. e nell'art. 53 dello Statuto del Trentino-Alto Adige. Quest'ultima disposizione riserva alla legge regionale la disciplina del referendum, nulla prevedendo per i limiti posti alla relativa normativa; limiti che andrebbero dunque ricercati, non negli artt. 4 e 5 dello Statuto, ma nell'art. 123 Cost., applicabile tanto alle regioni ordinarie, quanto a quelle speciali. In virtù delle citate disposizioni costituzionali l'unico limite posto alla normativa sul referendum sarebbe quello del legiferare in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica.

Nel potere regionale così delimitato rientrerebbe anche quello di coinvolgere l'autorità giudiziaria nel controllo della legittimità del procedimento referendario, negli stessi termini in cui tale autorità interviene nel procedimento referendario relativo alla normativa statale. L'attribuzione conferita all'autorità giudiziaria non eccederebbe dalla competenza ad essa attribuita in via generale, se è vero che essa è comunque chiamata a giudicare in caso di ricorso sulla regolarità dei controlli operati nelle regioni ordinarie dai consigli regionali o dai loro uffici di presidenza. Irrilevanti sarebbero le censure mosse dagli articoli della legge n. 11 del 1957, diversi dal 7 e dall'8, applicazione di tali norme non risultando pregiudiziale rispetto alla decisione del giudizio *a quo*. Sempre con riferimento a questi articoli la questione sarebbe comunque chiaramente infondata, per il fatto che la normativa statale affida all'autorità giudiziaria compiti del tutto analoghi a quelli in sé previsto.

L'attribuzione all'autorità giudiziaria del controllo sulla legittimità del procedimento in questione costituirebbe secondo la difesa della Regione un principio fondamentale del nostro ordinamento.

L'infondatezza della questione relativa alla presunta violazione dell'art. 2 legge costituzionale n. 1 del 1953 deriverebbe, poi, dalla considerazione che le competenze della Corte non possono essere stabilite altrimenti, che con norme di rango costituzionale. Quindi la legge regionale che avesse conferito alla Corte stessa il controllo sulla legittimità del referendum regionale sarebbe stata chiaramente incostituzionale. Comunque sarebbe da escludere che tale controllo possa rientrare nell'ambito del concetto di giurisdizione costituzionale; a differenza di quanto può dirsi per il controllo sul referendum nazionale, disciplinato espressamente dall'art. 75 della Costituzione, la disciplina del referendum regionali è infatti demandata dall'art. 123 Cost. agli statuti ordinari e dall'art. 53 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige alla legge regionale ordinaria; il controllo relativo all'ammissibilità delle richieste referendarie va in quest'ultimo caso operato assumendo come parametro, almeno diretto, la legge regionale, non la normativa costituzionale, e rientra pertanto nei compiti dell'autorità giudiziaria ordinaria.

5. — In prossimità dell'udienza i promotori del referendum producono una nuova memoria, osservando, anzitutto, che l'art. 24 « non riguarda la partecipazione ad ogni procedimento di formazione di atti ». L'aver attribuito il controllo in questione alla magistratura non basterebbe per inquadrarlo nello schema della giurisdizione. Il relativo procedimento potrebbe essere configurato come esplicazione di quella che è definita in dottrina come funzione neutra, non giurisdizionale. La decisione sull'ammissibilità del referendum dovrebbe quindi prescindere dall'intervento di controinteressati davanti all'Ufficio centrale; intervento che comunque nella fattispecie sarebbe concretamente già avvenuto.

Con riferimento alla presunta violazione dell'art. 108 Cost., la difesa dei promotori rileva che la Corte si è già occupata in passato di funzioni amministrative attribuite ad organi giurisdizionali, sotto il profilo della proponibilità da parte di questi organi di questioni di costituzionalità; la Corte ha concluso che

Il problema della ammissibilità delle relative questioni non va confuso con quello della natura da attribuire ai procedimenti nel corso dei quali i giudici hanno deciso di adire la Corte stessa.

Comunque, la questione non sarebbe nel merito fondata, nemmeno a voler assumere la natura giurisdizionale del controllo in esame.

In base alla giurisprudenza costituzionale, infatti, la riserva statale in materia giurisdizionale andrebbe interpretata tenendo conto del complesso della normativa costituzionale, dovendosi talora ritenere legittima l'attribuzione alle regioni di competenze, che tocchino, nell'ambito delle materie attribuite ad esse in via esclusiva, la sfera giurisdizionale. D'altro lato, la legge regionale censurata non avrebbe istituito nuovi organi giurisdizionali, né disciplinato la loro formazione: essa avrebbe soltanto posto le condizioni per l'effettivo e regolare svolgimento del referendum, attivando, sulla base dei principi vigenti in materia, quella collaborazione fra organi statali e regionali, che la Corte ha già in varie occasioni ritenuto legittima.

Con riguardo, infine, alla presunta violazione dell'art. 2 della legge costituzionale n. 1 del 1953 si ribadiscono i precedenti assunti difensivi e si afferma che il principio dell'unità della giurisdizione è comunque assicurato con lo strumento del controllo (successivo) di costituzionalità sull'atto regionale che dichiara gli effetti del referendum, là dove la consultazione popolare abbia dato esito positivo.

6. — Anche la difesa della Federcaccia produce una memoria aggiuntiva. Dato che l'Ufficio centrale può sollevare questioni di costituzionalità e può quindi essere considerato giudice *a quo* — si osserva — la potestà legislativa regionale tocca nella specie il settore giudiziario coperto, *ex art.* 108 Cost., dalla riserva statale. Precisamente, la legge regionale si ingerirebbe nella sfera della giurisdizione, sia con l'attribuire agli organi giurisdizionali compiti che li distolgono dalle normali funzioni, sia con l'incidere sui controlli di costituzionalità, configurando un nuovo caso, nel quale può promuoversi il giudizio di questa Corte. La giurisprudenza costituzionale avrebbe peraltro ribadito che anche alle regioni a Statuto speciale non spetta alcuna competenza in materia di giurisdizione.

L'art. 7 della legge n. 11 del 1957, attribuisce all'Ufficio centrale per il referendum presso il Tribunale di Trento il potere di giudicare, in relazione all'ammissibilità del referendum abrogativo, se sussista violazione della Costituzione, dello Statuto o delle norme della stessa legge n. 11 del 1957; laddove tale potere, almeno con riferimento al parametro costituzionale e statutario, sarebbe ai sensi della normativa costituzionale dovuto spettare alla Corte, giacché incide, e senza possibilità di impugnativa, sui delicati equilibri fra corpo elettorale ed istituti di democrazia rappresentativa.

In conclusione, tolto il giudizio di ammissibilità, che si assume sempre e comunque riservato a questa Corte, le altre competenze demandate agli organi giudiziari nel corso della procedura referendaria, lederebbero il principio stabilito dell'art. 108 Cost., a meno che non siano previste o altrimenti autorizzate dagli Statuti regionali, adottati con leggi dello Stato. La carenza di una congrua normativa statale ha giustificato l'emergere di una confusa normativa a livello regionale. Si chiede alla Corte di dichiarare fondate le questioni sollevate con l'ordinanza di rimessione.

7. — Con ordinanza emessa il 15 ottobre 1981 la Corte costituzionale, nel corso del giudizio di costituzionalità dell'art. 1 lettera a) della legge regionale sarda 17 maggio 1957, n. 20, ha sollevato davanti a se medesima questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della stessa legge, nella parte in cui conferisce alla Corte di Appello di Cagliari - Ufficio per il referendum — le attribuzioni che concernono le richieste di referendum abrogativo, per presunto contrasto con l'articolo 108 della Costituzione.

La Corte ha rilevato che la sezione della Corte di Appello costituita in ufficio per il referendum regionale ha sollevato la questione relativa alla costituzionalità dell'art. 1 lett. a) della legge regionale n. 20/57, in quanto è chiamata dall'art. 6 della stessa legge a controllare la legittimità delle richieste di referendum abrogativo prima di provvedere alla verifica del numero delle firme e agli ulteriori compiti spettanti in base al titolo I del testo legislativo.

Si prospetta allora il dubbio che la legge regionale con il conferire a tale Ufficio le attribuzioni relative al controllo di legittimità del referendum, abbia interferito nell'ambito che

in base all'art. 108 della Costituzione sarebbe riservato al legislatore statale. Si assume altresì che la suddetta questione sia rilevante ai fini del giudizio di costituzionalità nel corso del quale essa è sorta, perché investe la norma istitutiva delle attribuzioni, nell'esercizio delle quali detto giudizio era stato promosso dalla Corte d'Appello - Ufficio per il referendum di Cagliari.

Si costituiscono nel presente giudizio i promotori del referendum regionale per l'abrogazione della legge regionale sarda n. 32 del 1978 costituitisi in giudizio *a quo*.

Essi rilevano che la riserva di legge statale prevista dall'art. 108 Cost. non riguarda le attribuzioni dell'ordine giudiziario regolate invece dall'art. 102 della Costituzione. Quest'ulteriore disposizione non prevederebbe alcuna riserva della legge statale, in quanto la materia è disciplinata immediatamente dalla Costituzione; le attribuzioni della magistratura sono individuate non in relazione alla previsione di specifiche norme ma all'attribuzione, ad essa conferita, della funzione giurisdizionale. Che il controllo della legittimità delle richieste referendarie abbia natura giurisdizionale sarebbe d'altra parte confermato dal fatto che la Corte ha promosso incidentalmente il presente giudizio, dopo aver dato ingresso alla questione innanzi ad essa sollevata, proprio in sede di tale controllo, dall'Ufficio di Cagliari. Una volta stabilito che il controllo in questione ha natura giurisdizionale, esso in base all'art. 102 Cost. andrebbe attribuito, precisamente, alla magistratura ordinaria. Ad ogni modo, la legge impugnata non violerebbe nemmeno l'art. 108 della Costituzione da un punto di vista formale, poiché non conterrebbe norme che modificano l'organizzazione della magistratura.

Viene, quindi, anche in questo caso rilevato che già in tre occasioni la legge regionale ha attribuito competenze all'Autorità giudiziaria: così, in materia elettorale.

8. — Interviene nel presente giudizio la Regione Sardegna, persona del suo Presidente, che deduce, riservandosi di presentare ulteriori memorie, l'infondatezza della presente questione.

Nella memoria depositata in prossimità dell'udienza la persona della Regione afferma che l'Ufficio per il referendum presso la Corte d'Appello di Cagliari non è organo apparte-

nente all'ordinamento giudiziario né svolge funzioni giurisdizionali. Sebbene composto da magistrati e configurato implicitamente dall'ordinanza che ha posto la presente questione come giudice *a quo*, esso non avrebbe i caratteri della giurisdizionalità.

Sarebbero infatti abilitati a sollevare questioni di costituzionalità, organi anche diversi dalle magistrature giudicanti, nel momento in cui devono applicare norme nel corso di procedure contenziose. La Corte ha con sentenza n. 226 del 1976 riassunto il proprio *iter* giurisprudenziale sul punto. Il fatto che essa abbia ammesso l'esame della questione sollevata dall'Ufficio per il referendum presso la Corte d'Appello di Cagliari non implica, quindi, che questo debba essere configurato come organo giurisdizionale.

La difesa della Regione Sardegna rileva poi che la qualificazione del controllo di legittimità delle operazioni referendarie come esercizio di una funzione giurisdizionale risulterebbe errata, essendo anzitutto tale controllo, in base al testo normativo, strumentale rispetto al complesso dei compiti attribuiti all'Ufficio; né a sostegno delle tesi contrarie potrebbe valere la normativa per il referendum statale, essendo la competenza per il controllo sui referendum regionali attribuita, nella maggior parte dei casi, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio, mentre l'Ufficio presso la Corte di Appello interviene unicamente per il riscontro della regolarità nella fase elettorale.

La funzione attribuita dalla legge sarda n. 20/57 all'Ufficio per il referendum si riferisce ad una fase immediatamente anteriore a quella della verifica delle firme dei richiedenti.

La norma in esame fa uso dunque solo dell'« istituto dell'avvalersi, da parte della Regione, di un Ufficio statale », che non ha però carattere giurisdizionale. Il carattere giurisdizionale del controllo in questione non potrebbe desumersi nemmeno attraverso un'interpretazione integrativa. L'inciso contenuto nel secondo comma dell'art. 6 non potrebbe in nessun caso configurare una fase giurisdizionale.

La memoria conclude rilevando che non è stata mai imposta una uniformità delle procedure rispetto a quelle previste dalle leggi statali; pertanto i principi stabiliti dalla legge statale nel campo in esame non dovrebbero risultare vincolanti nell'ambito del referendum afferente alla legge regionale.

9. — All'udienza pubblica del 24 novembre 1981 la difesa della Regione sarda e della Regione Trentino-Alto Adige, dei promotori della consultazione referendaria per l'abrogazione delle suddette leggi della Regione Sardegna e della Provincia di Trento, e della « Federaccia », hanno ribadito e sviluppato le conclusioni già prese.

Considerato in diritto:

1. — Nel presente giudizio sono sotto vario riguardo censurate le disposizioni di due leggi regionali — una della Sardegna (legge 17 maggio 1957, n. 20: « Referendum popolare in applicazione degli artt. 32, 43 e 54 dello Statuto speciale per la Sardegna »); l'altra, del Trentino-Alto Adige (legge 24 giugno 1957, n. 11: « Norme sul referendum abrogativo di leggi regionali e provinciali ») — le quali configurano una sezione della Corte d'Appello, che ha sede nelle rispettive regioni ed è all'uopo designata dal Presidente di detto organo, come « Ufficio centrale per il referendum abrogativo delle leggi regionali », e ne stabiliscono le attribuzioni con riguardo alla procedura referendaria da esse disciplinata. Nel sistema del Trentino-Alto Adige, analoga disposizione — anche questa oggetto di censura — è dettata per il Tribunale di Trento e di Bolzano, dove la richiesta di abrogazione popolare concerne leggi di quelle provincie.

2. — La illegittimità costituzionale della normativa testé richiamata è denunciata alla Corte sostanzialmente nei seguenti termini:

A) Il Tribunale di Trento, costituito in Ufficio per il referendum abrogativo delle leggi provinciali, censura l'art. 7 — in relazione, va precisato, all'art. 22 — della citata legge n. 11 del 1957 del Trentino-Alto Adige, in forza del quale ad esso attribuito il giudizio di ammissibilità sulle richieste referendarie, per presunto contrasto con l'art. 2 della legge costituzionale n. 1 dell'11 marzo 1953. La norma che si assume violata riserva a questa Corte il giudizio sull'ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo con riferimento alle leggi dello Stato. Viene al riguardo dedotto che

il giudizio di ammissibilità è sempre diretto ad accertare se la richiesta referendaria sia conforme ad un qualche parametro costituzionale, ed in particolare se essa investa leggi o disposizioni eccettuate, secondo Costituzione o Statuto, dal regime dell'abrogazione popolare. Si tratti di legge dello Stato, della Regione ovvero, come nella specie, della Provincia, la natura del giudizio qui considerato, identica in tutti i suddetti casi, esigerebbe che esso debba ritenersi comunque rimesso a questa Corte: anche in conformità, si soggiunge, del principio dell'unità della giurisdizione costituzionale, che la legge regionale avrebbe dovuto rispettare, perché è principio dell'ordinamento giuridico dello Stato, consacrato, *ex art. 4 dello Statuto speciale*, tra i limiti dell'autonomia del Trentino-Alto Adige.

B) Questa Corte, nel corso di un procedimento promosso dalla Corte d'Appello - Ufficio per il referendum di Cagliari, ha proposto incidente di legittimità costituzionale con riguardo all'art. 6 della citata legge sarda n. 20 del 1957: la disposizione censurata è quella che appunto contempla una sezione della Corte d'Appello come Ufficio per il referendum, con le relative attribuzioni in ordine alla procedura referendaria. Si prospetta il dubbio se la legge regionale abbia con ciò indebitamente interferito nell'ambito riservato alla legge dello Stato dal precetto costituzionale (art. 108 Cost.), che governa la produzione delle norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura.

B 1) Identica questione è sollevata dall'anzidetto Ufficio di Trento col censurare le attribuzioni ivi conferite, con gli artt. 4, 7, 8, 9, 11, 17 e 22 della legge regionale Trentino-Alto Adige, 24 giugno 1957, n. 11, sia alla Corte d'Appello di Trento, sia ai Tribunali di Trento e Bolzano. Ciò sempre sull'assunto che la legge regionale incida sull'« attività e sulla giurisdizione degli organi giudiziari », e dunque sulla materia coperta dall'ordinamento giudiziario, con il risultato di vulnerare la riserva posta dall'invocata statuizione costituzionale a favore della legge statale.

C) L'Ufficio di Trento impugna, poi, l'art. 8 della legge 24 giugno 1957, n. 11, in riferimento all'art. 24 Cost. Si deduce che tale disposizione manca di prevedere, per la fase

una procedura referendaria nella quale l'Ufficio è chiamato ad accertare la legittimità e ammissibilità delle richieste di abrogazione popolare, il contraddittorio tra i promotori della consultazione referendaria e gli altri soggetti legittimati, nonché l'intervento di terzi titolari di situazioni soggettive. Difetterebbe, dunque, qualsiasi mezzo di tutela giurisdizionale delle posizioni sostanziali di vantaggio conferite ai privati dalla legge (nella specie, dalle norme, di cui si promuove l'abrogazione). Tale, si dice, è il caso della « Federcaccia » e della relativa sezione nel Trentino-Alto Adige, intervenute, com'è spiegato in narrativa, nel procedimento *a quo*.

3. — Data l'identità o la connessione delle prospettate questioni, i giudizi promossi con le ordinanze in epigrafe possono essere riuniti e congiuntamente decisi.

4. — Ai fini dell'attuale indagine — va subito avvertito — importa considerare la sola attribuzione dell'Ufficio per il referendum (costituito presso la Corte d'Appello o il Tribunale, secondo i casi) che riguarda il controllo sull'ammissibilità e legittimità delle richieste di abrogazione popolare. È, infatti, esclusivamente l'esercizio di questa competenza a rilevare per i provvedimenti demandati, nella specie, all'Ufficio per il referendum di Trento, nonché — nel giudizio dal quale trae origine la questione incidentalmente promossa da questa Corte — all'Ufficio di Cagliari. Correttamente, dunque, l'Avvocatura dello Stato eccepisce, in relazione all'ordinanza dell'Ufficio di Trento, l'irrilevanza delle censure ivi mosse (per esserita lesione dell'art. 24 Cost. e dell'art. 2 legge costituzionale n. 1 del 1953) alle norme che a detto Ufficio affidano altri compiti in fasi procedurali diverse — ora precedenti, ora successive — rispetto al giudizio di ammissibilità. Devono, precisamente, ritenersi ultroneamente censurate le disposizioni, per le quali l'autorità giudiziaria è abilitata:

1) a ricevere la dichiarazione dell'elettore che promuove procedura referendaria (art. 4);

2) a disporre, su istanza dei presentatori della richiesta, la chiusura delle operazioni di raccolta delle firme (quando queste risulti depositato il numero prescritto, prima la scadenza dei quattro mesi dagli adempimenti previsti

dall'art. 4): il provvedimento che qui prevede la legge (art. 8) risulta peraltro, in punto di fatto, già adottato dall'Ufficio di Trento come preliminare al giudizio di ammissibilità, in vista del quale è promossa l'attuale questione;

3) ad effettuare le operazioni di verifica ed il computo delle firme raccolte (art. 9);

4) a concertare con altri organi (Presidente della Giunta regionale e Commissario del Governo), la data di svolgimento della consultazione popolare (art. 11);

5) a decidere, una volta espletata la votazione, sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di referendum (art. 17). Le norme della legge del Trentino-Alto Adige, che residuano all'esame della Corte, sono, allora, quelle contenute negli artt. 7 e 22, il quale ultimo estende, agli uffici per i referendum abrogativi delle leggi provinciali, costituiti presso i Tribunali di Trento e Bolzano, i compiti dell'Ufficio centrale in seno alla Corte d'Appello. Della legge sarda viene, ad egual titolo, in considerazione esclusivamente l'art. 6. Ivi è appunto attribuito all'Ufficio di Cagliari il giudizio di legittimità sulle richieste referendarie.

5. — Nell'ambito così precisato va, poi, tenuto presente l'ordine logico delle censure. Quella che concerne l'art. 2 legge costituzionale n. 1 del 1953 deve essere esaminata per prima. Infatti, con essa si prospetta come incostituzionale l'attribuzione del suddetto controllo di ammissibilità (o legittimità) ad ogni organo, diverso da questa Corte; mentre, in relazione all'art. 108 Cost., non si assume che il controllo in questione sia necessariamente attribuito alla Corte, né si asserisce l'inidoneità della fonte legislativa ordinaria — statale o regionale — ad alterare questo schema fisso dell'organo attributario della competenza: si assume, soltanto, l'inidoneità della legge regionale, dalla quale promana l'attribuzione dell'Ufficio per il caso in esame, ad intervenire nella sfera, riservata alla legge statale, dell'ordinamento e degli organi giudiziari. È chiaro peraltro che — dichiarata l'eventuale fondatezza della questione sotto l'uno o l'altro degli anzidetti profili — rimane assorbito l'ulteriore motivo di illegittimità, dedotto dall'Ufficio di Trento in riferimento al-

l'art. 24 Cost.: giacché verrebbe allora meno lo stesso giudizio di ammissibilità, com'è attualmente configurato, e quindi il presupposto per censurare se esso sia regolato in conformità del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.

6. — I disposti delle due leggi in esame, nonostante la diversità delle formule testuali, coincidono sostanzialmente, per quel che interessa in questa sede. L'art. 7 della legge Trentino-Alto Adige recita, al secondo comma: « Non appena costituito, l'Ufficio centrale esamina la richiesta e dove ritenga la proposta inammissibile perché si mostri contrastante con norme della Costituzione, dello Statuto regionale o della presente legge, dichiara con propria ordinanza inammissibile la proposta ». Dal canto suo, l'art. 6, secondo comma, della legge sarda dispone che « l'Ufficio provvede immediatamente, ove ritenga legittima la proposta, alla verifica del numero complessivo dei richiedenti ».

Nell'un caso e nell'altro, l'organo giudiziario, in virtù della legge regionale che lo istituisce come Ufficio per il referendum, esercita un controllo, che necessariamente precede le autonome operazioni di computo e di verifica della regolarità e del numero delle firme, nonché tutti i rimanenti compiti a detto Ufficio demandati nel corso della procedura referendaria. Com'esso è congegnato, il giudizio di legittimità e ammissibilità ha dunque per oggetto la rispondenza della proposta di referendum a prescrizioni diverse, rispetto a quelle che concernono specificamente il numero o la modalità delle firme, richieste a corredo dell'iniziale atto di impulso del procedimento (che è consentito al singolo elettore: cfr. artt. 4 legge Trentino-Alto Adige, 4 legge Sardegna). Per questo verso, vengono in rilievo i limiti — sanciti dalla Costituzione, dallo Statuto speciale e, in conformità di esso, anche dalla legge regionale — i quali servono a definire la sfera di applicazione dell'istituto (cfr. art. 32, Statuto Sardegna, art. 1, lett. a, legge sarda n. 20 del 1957; art. 53 Statuto Trentino-Alto Adige; art. 1, secondo comma; art. 2 legge Trentino-Alto Adige n. 11 del 1957); spetta all'Ufficio verificare l'osservanza, anche con lo stabilire se le leggi o le singole disposizioni indicate nella richiesta di referendum siano sottratte alla possibilità dell'abrogazione popolare.

6. 1) — Ad avviso dell'Ufficio di Trento, come si è premesso, la norma istitutiva del controllo testé descritto vulnererebbe la sfera garantita alla Corte costituzionale ex art. 2 legge costituzionale n. 1 del 1953. Quest'ordine di rilievi va, tuttavia, disatteso. Basta in proposito la semplice, ma decisiva considerazione che la citata legge costituzionale domanda, bensì, a questa Corte il giudizio di ammissibilità sulle richieste di referendum abrogativo, ma con esclusivo riferimento alle leggi dello Stato. Siamo, allora, di fronte ad una tassativa attribuzione di competenza, la quale non può, senza il ricorso ad una nuova legge costituzionale, essere estesa al referendum abrogativo delle leggi regionali e provinciali. Del resto, il testo fondamentale distingue gli istituti ed i fenomeni della democrazia diretta, secondo che essi si inquadrino nell'ordinamento dello Stato, ovvero in quelli degli enti autonomi. In questa prospettiva, l'abrogazione popolare delle leggi regionali (e provinciali) deve avere una propria disciplina, prodotta dallo Statuto o dalla legge regionale (cfr. art. 123 Cost. e per gli Statuti delle regioni speciali: art. 32 Statuto Sardegna, art. 30 Val d'Aosta, art. 53 Trentino-Alto Adige, 5 e 33 Statuto Friuli-Venezia Giulia), laddove l'invocata previsione costituzionale abbraccia il diverso e autonomo piano in cui, con la legge n. 352 del 25 maggio 1970, (cfr. art. 33), ha ricevuto attuazione l'art. 75 Cost.

Detto ciò, s'impone una precisazione. L'Ufficio di Trento afferma che il controllo di ammissibilità resta, nell'ipotesi qui considerata, comunque precluso ad ogni organo, diverso da questa Corte. L'assunto è prospettato in ragione del rango costituzionale delle norme di raffronto, che valgono per l'esercizio del controllo, e della natura che questo rivestirebbe, vertendo su materia che, si dice, ne esige l'accentramento in un solo ed apposito organo, qual è il giudice costituzionale. L'asserita esclusione della competenza di ogni altro organo opererebbe, quindi, anche quando — come, si è or ora detto, occorre ritenere — il controllo sull'ammissibilità delle richieste afferenti al referendum abrogativo delle leggi regionali e provinciali non risulti attribuito alla Corte, ai sensi del vigente ordinamento. Ma una simile conseguenza non è sotto alcun riguardo giustificata, né può ritenersi implicita nel principio dell'unità della giurisdizione costituzionale, al quale si fa riferimento nell'ordinanza in esame. Com'è in altra pro-

unzia spiegato (sentenza n. 125 del 1975), la competenza che si esercita sulle richieste di referendum abrogativo sta fuori dal nucleo originario delle attribuzioni demandate alla Corte dall'art. 134 Cost., alle quali essa è stata successivamente aggiunta. « Il relativo giudizio » — si è appunto affermato nella decisione citata, richiamando la sentenza n. 10 del 1972 — « per la sua inserzione in un procedimento unario che si articola in più fasi consecutive e consequenziali, per la sua peculiare funzione di controllo in ordine ad un atto di procedimento di abrogazione in corso, si atteggia con caratteristiche specifiche ed autonome nei confronti degli altri giudizi riservati a questa Corte, e in particolare rispetto ai giudizi sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge ».

6. 2). — Fondata, invece, è la questione che ha riguardo alla violazione dell'art. 108 Cost. Le norme impugnate emanano, certo, dalla potestà, costituzionalmente garantita alla Regione, di disciplinare l'istituto referendario in conformità ed attuazione del proprio Statuto speciale. Senonché, l'esercizio di questa autonomia incontra i limiti posti dalla Costituzione e dallo stesso Statuto (art. 3 Statuto Sardegna, art. 4 Statuto Trentino-Alto Adige); e secondo la costante giurisprudenza della Corte, la riserva della legge statale, stabilita dall'art. 108 Cost., opera, assurgendo a principio dell'ordinamento giuridico dello Stato, nel senso di escludere il settore giudiziario dal sistema del decentramento, e così dalle competenze dell'ente Regione, pur a regime differenziato. Le disposizioni in esame conferiscono, però, alla Corte d'Appello o al Tribunale, insieme con la veste di Ufficio per il referendum, l'attribuzione radicalmente nuova che sopra si è vista, diversa da quelle ad essi spettanti in base ad idonea produzione di norme sulla magistratura, e, in particolare, in base allo stesso ordinamento giudiziario (cfr. artt. 43 e 53 R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modifiche). Gli anzidetti organi sono preposti al controllo sull'ammissibilità delle richieste referendarie e distolti dai compiti istituzionali senza copertura di alcuna legge statale, dalla quale possa trarre giustificazione questa interferenza della legge regionale in un ambito, che concerne struttura e funzioni dell'ordine giudiziario. Invero, non si ravvisano gli estremi perché il potere di attuare le dispo-

sizioni dello Statuto, pur riservato all'organo legislativo della Regione in materia di referendum, debba qui attrarre nella sfera dell'ente autonomo, per connessione, anche quello di ampliare e regolare attribuzioni della magistratura. La legge regionale, si deve concludere, non era, nemmeno implicitamente, abilitata dalla fonte statutaria a derogare il fondamentale principio, che l'art. 108 configura: e così la censurata disciplina del controllo di ammissibilità vulnera la riserva di legge statale posta in detta statuizione costituzionale. Deve di conseguenza dichiararsi l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge sarda 17 maggio 1957, n. 20, dell'art. 22 della legge Trentino-Alto Adige 24 giugno 1957, n. 11 e dell'art. 7 di quest'ultima legge, nella parte in cui contiene la norma istitutiva del controllo, che l'Ufficio di Trento era nella specie chiamato ad esercitare sulla richiesta referendaria. ||

Il risultato raggiunto dispensa la Corte — per le ragioni dette sopra — dall'esaminare la questione che si solleva per la presunta violazione dell'art. 24 Cost.: nonché dal pronunciarsi, in rapporto ad essa, sull'ammissibilità della costituzione, nei giudizi riuniti ai fini della presente decisione, da un canto dai promotori delle richieste referendarie (rispettivamente afferenti all'abrogazione della legge della Regione Sardegna 28 aprile 1978, n. 32, e della legge della Provincia di Trento 9 dicembre 1978, n. 56), dall'altro della « Federaccia » e delle relative sezioni sarda e trentina.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale:

a) dell'art. 6 della legge regionale della Sardegna 17 maggio 1957, n. 20;

b) dell'art. 7 della legge regionale del Trentino-Alto Adige 24 giugno 1957, n. 11;

c) dell'art. 22 della citata legge del Trentino-Alto Adige n. 11 del 1957, nella parte in cui estende ai Tribunali ivi previsti le funzioni di cui all'art. 7 della legge medesima.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIA-
RELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI
- LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCA-
RONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGI-
LIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA.

GIOVANNI VITALE - *Cancelliere*

Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1982.

Il Cancelliere
F.to: VITALE

Ordinanza n. 44
Anno 1982

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5, comma terzo e quarto, 8, u.c., e 22, comma terzo, della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), promosso con ordinanza emessa il 14 ottobre 1980 dalla Sezione istruttoria della Corte d'appello di Firenze, nel procedimento penale a carico di Dei Amerigo ed altri, iscritta al n. 868 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 48 del 17 febbraio 1981.

Udito nella camera di consiglio del 22 ottobre 1981 il Giudice relatore Antonio La Pergola.